

## **DELIBERA N. 746/13/CONS**

### **APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E TECNICHE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2013 RELATIVA AI SERVIZI *BITSTREAM* SU RETE IN RAME (MERCATO 5)**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione di Consiglio del 19 dicembre 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995 – supplemento ordinario n. 136;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2012 (il "Codice");

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141, e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", di cui alla delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138, e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153, del 27 giugno 2002;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che

possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008, recante "Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009, recante "Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 71/09/CIR del 26 novembre 2009, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 12)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, supplemento ordinario n. 4;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - supplemento ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS del 26 maggio 2010, recante "Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS dell'11 novembre 2010, recante "Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - supplemento ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 105/10/CIR del 9 dicembre 2010, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011 - supplemento ordinario n. 3;

VISTA la delibera n. 29/11/CIR del 6 aprile 2011, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2011;

VISTA la delibera n. 90/11/CIR del 13 luglio 2011, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 29 luglio 2011;

VISTA la delibera n. 158/11/CIR del 20 dicembre 2011, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relativa ai servizi *bitstream* (Mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 19 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 1/12/CONS dell’11 gennaio 2012, recante “Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 37/12/CIR del 20 aprile 2012, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 16 maggio 2012;

VISTA la delibera n. 390/12/CONS del 4 settembre 2012, recante “Avvio del procedimento di identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 12 settembre 2012;

VISTA la delibera n. 94/12/CIR del 4 ottobre 2012, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* (Mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 16 ottobre 2012;

VISTA l’offerta di riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l’anno 2012 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 19 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della delibera n. 94/12/CIR;

VISTA l’offerta di riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l’anno 2013 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 31 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la nota, del 31 ottobre 2012, con la quale Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione dell’offerta di riferimento per l’anno 2013 per i servizi *bitstream* su rete in rame in ottemperanza con quanto disposto dalla delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la delibera n. 476/12/CONS del 18 ottobre 2012, recante “Misure transitorie in merito alle condizioni economiche per l’anno 2013 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete in rame”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 24 ottobre 2012;

VISTA la delibera n. 747/13/CONS del 19 dicembre 2013, recante “*Modifiche alla delibera n. 476/12/CONS e approvazione delle condizioni economiche e tecniche*”

dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di collocazione (mercato 4)";

***Il passaggio dal network cap all'orientamento al costo per i prezzi del servizio di accesso Wholesale Line Rental (WLR) 2012***

CONSIDERATO che con delibera n. 284/12/CONS l'Autorità ha posto a consultazione pubblica una proposta di modifica della delibera n. 578/10/CONS secondo cui i canoni mensili WLR per accessi POTS e ISDN sono valorizzati, dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012, secondo la metodologia dell'orientamento al costo in sostituzione del meccanismo di *network cap*;

CONSIDERATO che la proposta di provvedimento finale, consolidata in esito alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 284/12/CONS, è stata notificata alla Commissione europea il 31 ottobre 2012;

VISTA la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2012 relativa al caso IT/2012/1384: "*Dettagli in merito all'obbligo di controllo dei prezzi sul mercato al dettaglio per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa da parte dei clienti residenziali e dei clienti non residenziali - osservazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE*";

VISTA la delibera n. 643/12/CONS del 20 dicembre 2012, recante "Modifiche alla delibera n. 578/10/CONS in relazione ai canoni *Wholesale Line Rental* (WLR) per servizi POTS e ISDN per l'anno 2012", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 11 gennaio 2013;

***La necessità di valutazione al costo anche dei prezzi bitstream (WBA) nel procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2013***

VISTE le istanze, formulate da alcuni operatori, di adozione di misure urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003, circa la definizione delle condizioni economiche del canone d'accesso *bitstream naked* sulla base di un principio di orientamento al costo;

CONSIDERATO che l'Autorità nella delibera n. 643/12/CONS, inerente al WLR 2012, aveva rilevato, con riferimento al *bitstream naked*, che il relativo andamento di mercato (dal 1Q2010 al 2Q2012) non evidenziava nel suo complesso, a differenza del WLR, elementi tali da giustificare un intervento correttivo per il 2012. Si evidenziava, tuttavia, l'opportunità da parte dell'Autorità di verificare i riflessi sulla complessiva struttura dei prezzi dei vari servizi di accesso *wholesale*, al fine di continuare a garantire il rispetto della c.d. *ladder of investment*;

CONSIDERATO che, nelle proprie valutazioni conclusive in merito alla notifica dello schema di delibera inerente alla revisione al costo del canone di accesso WLR 2012, poi approvato con delibera n. 643/12/CONS, la Commissione Europea (che ha esaminato la notifica e le informazioni supplementari fornite dall'Autorità formulando, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le proprie osservazioni sul citato schema di provvedimento) ha *condiviso la conclusione dell'Autorità secondo cui l'obbligo dell'orientamento al costo permette di affrontare al meglio i problemi concorrenziali individuati sul pertinente mercato rilevante*. Tuttavia la Commissione

Europea ha sottolineato che la proposta di modifica dei prezzi del servizio WLR incide sulla coerenza tra i prezzi dei servizi ULL, WBA e WLR nella seconda metà del 2012, poiché lo spazio economico tra il prodotto WLR, ora orientato ai costi, ed i prodotti ULL e WBA (che restano soggetti alla vecchia regolamentazione) rischia di cambiare. La Commissione Europea ha pertanto invitato l’Autorità a valutare la coerenza tra i prezzi WLR, ULL e WBA (compreso il *naked WBA*) e di rivederli, di conseguenza, al più tardi nell’ambito della prossima analisi dei corrispondenti mercati rilevanti, nella misura in cui l’obbligo di controllo del prezzo sia ancora considerato appropriato e giustificato. *In proposito la Commissione Europea rammenta all’Autorità che un metodo orientato ai costi, applicato coerentemente ai prodotti nelle varie stratificazioni della rete, serve già di per sé a proteggere il giusto spazio economico tra i diversi prodotti di accesso;*

RITENUTO pertanto, alla luce delle citate istanze degli operatori, dell’invito della Commissione Europea oltre che della recente riscontrata scarsa (se non nulla) crescita del mercato *bitstream naked*, opportuno svolgere quanto prima (anticipando le predette tempistiche) una valutazione del canone del *bitstream naked* (e, per coerenza, del canone del *bitstream* asimmetrico condiviso e del canone del *bitstream* simmetrico), in linea con i costi sottostanti e tale da garantire, sin dall’inizio del 2013, la coerenza tra i prezzi dei servizi di accesso *wholesale* su rete in rame (*ULL, WLR e bitstream*) ed, altresì, assicurare condizioni di certezza e prevedibilità dei costi al mercato;

RITENUTO, tra l’altro, non procrastinabile l’avvio di un procedimento istruttorio di rivalutazione (nel suo complesso) dei servizi *bitstream* per l’anno 2013, anche per le seguenti ragioni:

- a. i costi della banda *ethernet* 2013 (nonché dei contributi *una tantum*, ad es. delle VLAN, e dei canoni e contributi dei *kit* di consegna *ethernet*) si applicano anche all’offerta *bitstream* NGAN 2013;
- b. l’approvazione in tempi rapidi dell’offerta *bitstream* NGAN è da considerarsi, nel suo complesso, di importanza strategica per il mercato;
- c. l’approvazione del *bitstream* NGAN 2013 sulla base dei costi può costituire un *input* essenziale (valori iniziali) per la definizione del relativo modello di costo BU-LRIC (e di eventuali meccanismi di *network cap*) di cui alla delibera n. 1/12/CONS;
- d. parimenti, l’approvazione del *bitstream* 2013 su rame sulla base dei costi può fornire i necessari *input* ad un eventuale modello di costo BU-LRIC (e di eventuali meccanismi di *network cap*) che verrà sviluppato nel corso della nuova analisi di mercato. Nello specifico, come da prassi, i prezzi *bitstream* su rame al costo 2013 potranno essere utilizzati, per alcuni servizi, come valori di partenza di eventuali meccanismi di *network cap*;
- e. infine l’Autorità ritiene opportuno, anche alla luce delle sollecitazioni ricevute dagli operatori, fornire sin da subito condizioni di massima prevedibilità, per il mercato, sui costi di accesso ai servizi *bitstream*.

### ***Il quadro regolamentare di riferimento***

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 della delibera n. 731/09/CONS (*Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso a banda larga all'ingrosso*), Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream*, anche in modalità *naked*, su rete in rame e in fibra ottica ed i relativi servizi accessori;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 731/09/CONS (*Obblighi di controllo dei prezzi*), Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati 4 e 5, per i servizi WLR e per le relative prestazioni accessorie;

RITENUTO quindi, in base ai vigenti obblighi di fornitura e controllo dei prezzi previsti dalla delibera n. 731/09/CONS, sopra richiamati, che la rivalutazione delle condizioni economiche dei servizi *bitstream* 2013 (canoni e contributi *una tantum*) nonché delle condizioni tecniche di fornitura dei servizi *bitstream*, possa essere svolta nell'ambito del suddetto quadro regolamentare;

CONSIDERATO che la delibera n. 476/12/CONS ha definito alcune misure transitorie circa le condizioni economiche, per l'anno 2013, dei servizi sottoposti (per il triennio 2010-2012) al regime di *network cap*, quali l'applicazione, in via transitoria, delle corrispondenti condizioni economiche approvate dall'Autorità per l'anno 2012. La stessa delibera (all'art. 1, comma 2) prevede che “*le condizioni economiche per l'anno 2013 dei citati servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame (tra cui il bitstream ed il WLR), che saranno definite nell'ambito dell'analisi di mercato avviata con delibera n. 390/12/CONS, hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2013*”;

RITENUTO tuttavia opportuno, alla luce dei nuovi elementi nel frattempo intervenuti e per le ragioni in precedenza evidenziate (situazione del mercato, necessità di accelerare i tempi di approvazione delle offerte di riferimento al fine di fornire condizioni di certezza regolamentare sui costi dei servizi *wholesale*, invito della Commissione Europea a rendere quanto prima coerenti con i costi gli spazi economici tra ULL, WLR e *bitstream*, stretta inter-relazione tra i prezzi *bitstream* 2013 su rete in rame ed i prezzi *bitstream* NGAN 2013, necessità di definire i valori di partenza orientati al costo di eventuali futuri meccanismi di *network cap*), che il percorso di approvazione delle condizioni economiche 2013 (canoni e contributi), indicato al comma 2, dell'art. 1, della delibera n. 476/12/CONS (succitato), venga efficientemente ed efficacemente attuato definendo sin da subito le condizioni economiche 2013 dei servizi intermedi sulla base dei costi sottostanti, nell'ambito dei relativi procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento per l'anno 2013. I prezzi così approvati avranno decorrenza dal 1° gennaio 2013;

### ***Metodologia di valutazione dei canoni di accesso bitstream***

RITENUTO che il canone d'accesso *bitstream* (*naked* e *condiviso*) debba essere valutato, per coerenza con l'approccio utilizzato nella delibera n. 643/12/CONS, considerando come base un costo determinato con metodologia BU-LRIC, anche al fine di ristabilire, quanto prima e già a partire da gennaio 2013, il corretto spazio economico rispetto all'ULL ed al WLR;

RITENUTO opportuno, per i servizi già soggetti ad obblighi di orientamento al costo (per lo più contributi *una tantum* e la banda *ethernet* di II° livello), che l'Autorità prosegua le proprie valutazioni con analoga metodologia;

### ***Metodologia di valutazione dei canoni per il trasporto bitstream***

RILEVATO che, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi del trasporto ATM sono definiti sulla base del *network cap*. I prezzi del trasporto *Ethernet* sono definiti sulla base del *network cap*, per il primo livello, ed al costo per il secondo livello;

CONSIDERATO, con specifico riferimento alla banda *ethernet*, che l'Autorità, con delibera n. 94/12/CIR, ha evidenziato che i dati contabili (di cui alle CoRe 2009 e CoRe 2010) forniscono, alla luce della maggiore consistenza dei volumi trasportati su rete *ethernet*, indicazioni utili sui relativi costi;

RITENUTO pertanto opportuno, anche alla luce delle osservazioni rappresentate da parte degli operatori nel corso dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento *bitstream* relative agli anni scorsi, oltre che per ragioni di coerenza metodologica, effettuare una valutazione al costo del canone della banda ATM ed *ethernet*, sia di primo livello che di secondo livello (come premesso, solo quest'ultima era precedentemente soggetta ad orientamento al costo);

RITENUTO pertanto di utilizzare una metodologia unica e coerente di valutazione dei prezzi e, nello specifico, sulla base dei costi sottostanti, sia per la banda ATM che *Ethernet* (I° e II° livello);

### ***Metodologia di valutazione dei restanti servizi precedentemente soggetti a network cap***

RITENUTO opportuno svolgere, già nella fase di consultazione, in ottica di efficienza amministrativa ed in contraddittorio con il mercato, una valutazione dei costi dei contributi *una tantum* che precedentemente erano soggetti a *network cap* (quantomeno dei principali, attesa la loro numerosità);

CONSIDERATO che, con riferimento al ricorso 1856/13, secondo il Consiglio di Stato nella delibera n. 578/10/CONS l'Autorità non ha sufficientemente motivato le ragioni per le quali ha scelto di assoggettare alla stessa variazione percentuale canoni e contributi, sebbene esista, in un'ottica di orientamento al costo, una diversità dei costi sottostanti agli uni e agli altri e che, pertanto, la delibera n. 578/10/CONS deve essere annullata, con conseguente necessità da parte dell'Autorità di rivalutare motivatamente tale scelta e di verificare se la suddetta inclusione dei canoni e dei contributi *una tantum* nello stesso paniere sia da preferirsi alla loro diversificazione sulla base dell'orientamento al costo;

RITENUTO in proposito, ed alla luce della citata sentenza, opportuno procedere, per il 2013, alla determinazione dei prezzi dei canoni e contributi in maniera indipendente e sulla base dei costi sottostanti la produzione del singolo servizio;

***L'avvio delle consultazioni pubbliche nazionali sulle offerte di riferimento  
bitstream 2013, WLR 2013 e ULL 2013***

CONSIDERATO che l'Autorità ha ritenuto, in relazione alla definizione dei prezzi 2013, di seguire un percorso unitario per tutti i servizi di accesso di cui ai mercati 1, 4 e 5;

VISTA la delibera n. 642/12/CONS del 20 dicembre 2012, recante "Avvio di una consultazione per l'approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi *bitstream* su rete in rame (mercato 5)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 11 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 141/12/CIR del 20 dicembre 2012, recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa al servizio *Wholesale Line Rental (WLR)*", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 11 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 221/13/CONS del 14 marzo 2013, recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 27 marzo 2013;

CONSIDERATO che l'Autorità ha ritenuto opportuno, nell'ambito del suddetto schema di delibera (art. 3), alla luce del mutato quadro regolamentare e per le ragioni ivi indicate, oltre per quanto sopra premesso, modificare esplicitamente quanto previsto dalla delibera n. 476/12/CONS, stabilendo la non retroattività dei prezzi definiti dalla nuova analisi di mercato che, di conseguenza, andrà a determinare l'andamento dei canoni dei servizi di accesso *wholesale* nel periodo 2014-2016. A far data dal 1° gennaio 2013 vigono i prezzi definiti dall'Autorità nei relativi provvedimenti di approvazione delle offerte di riferimento;

***L'avvio della consultazione pubblica sull'analisi dei mercati 1-4-5 per il  
periodo 2014-2016***

VISTA la delibera n. 238/13/CONS del 21 marzo 2013, recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 4 aprile 2013;

***La conclusione delle consultazioni pubbliche nazionali sulle offerte di  
riferimento bitstream 2013, WLR 2013 e ULL 2013***

VISTO lo schema di delibera approvato l'11 luglio 2013, recante "Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa al servizio *Wholesale Line Rental (WLR)*", adottato agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 141/12/CIR ed, in particolare, le indicazioni circa il costo orario della manodopera per l'anno 2013;

VISTA lo schema di delibera approvato l'11 luglio 2013, relativo all'approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4), adottato agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 221/13/CONS;

VISTI i contributi prodotti, nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 642/12/CONS, dalle società BT Italia S.p.A., Cloudditalia Communications S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A., Wind telecomunicazioni S.p.A. e dall'Associazione Italiana *Internet Providers* (AIIP);

SENTITA, in data 14 febbraio 2013, la società Wind telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, in data 15 febbraio 2013, le società Fastweb S.p.A. e Welcome Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 18 febbraio 2013, la società BT Italia S.p.A. e l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP);

SENTITA, in data 19 febbraio 2013, la società Vodafone Omnitel N.V.;

SENTITE, in data 20 febbraio 2013, le società Cloudditalia Communications S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 10 giugno 2013, la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTO lo schema di delibera, approvato nella seduta del Consiglio dell'11 luglio 2013, di valutazione dell'offerta di riferimento *bitstream* 2013, adottato agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 642/12/CONS;

***Le notifiche alla Commissione Europea degli schemi di delibera adottati a conclusione delle consultazioni pubbliche nazionali sull'offerta di riferimento bitstream 2013 e ULL 2013***

CONSIDERATO che gli schemi di provvedimento approvati nella seduta del Consiglio dell'11 luglio 2013, di valutazione dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato alla rete in rame 2013 e *bitstream* 2013, sono stati notificati alla Commissione Europea in data 12 luglio 2013, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2002/21/CE, essendo intervenuta una modifica della modalità attuativa degli obblighi di controllo di prezzo di cui alla delibera n.731/09/CONS;

CONSIDERATO che l'Autorità non ha ritenuto, in tale sede, di notificare lo schema di delibera di approvazione dell'offerta di riferimento WLR 2013 essendo la metodologia di *pricing* utilizzata la stessa definita nella delibera n. 643/12/CONS del 20 dicembre 2012 e che la stessa scaturiva da un precedente procedimento di notifica alla Commissione, conclusosi con esito positivo;

***L'avvio dei procedimenti di notifica da parte della Commissione Europea sugli schemi di delibera adottati a conclusione delle consultazioni pubbliche nazionali sull'offerta di riferimento bitstream 2013 e ULL 2013 e la conseguente FASE II***

VISTA la comunicazione della Commissione Europea del 18 luglio 2013 con la quale la stessa informa l'Autorità di aver registrato le notifiche di cui sopra come casi IT/2013/1489-1490 e richiede alla stessa una serie di chiarimenti, ai sensi dell'articolo 5(2) della Direttiva 2002/21/CE, in relazione agli schemi di provvedimento notificati;

VISTA le note, del 23 e del 25 luglio 2013, con cui la Commissione Europea integrava la precedente richiesta di informazioni;

VISTA la prima risposta dell'Autorità alla richiesta di informazioni del 18 luglio 2013, registrata al protocollo n. 0041110 del 24/07/2013;

VISTA la nota dell'Autorità, inviata alla Commissione Europea il 29 luglio 2013, in risposta alla integrazione, del 23 e del 25 luglio 2013, delle informazioni richieste il 18 luglio 2013;

VISTA la decisione della Commissione, del 12 agosto 2013, relativa ai casi IT/2013/1489-1490: *dettagli dell'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa e dell'accesso a banda larga all'ingrosso in Italia* e l'avvio della seconda fase d'indagine a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE, modificata dalla direttiva 2009/140/CE;

CONSIDERATO che la Commissione in tale decisione ritiene che gli schemi di provvedimento relativi al controllo dei prezzi nei mercati dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (condiviso e pienamente disaggregato) e dell'accesso a banda larga all'ingrosso in Italia rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 7 bis della direttiva quadro;

CONSIDERATO che, nella citata decisione del 12 agosto 2013, la Commissione nutre seri dubbi circa la compatibilità degli schemi di provvedimento dell'Autorità con il diritto dell'Unione Europea e ritiene che gli stessi creino ostacoli nel mercato unico;

VISTO il parere del BEREC (BoR (13) 123) del 20 settembre 2013, redatto ai sensi dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE, modificata dalla direttiva 2009/140/CE, predisposto a conclusione del periodo di consultazione con le Autorità indipendenti europee (NRA) degli schemi di decisione soggetti alla succitata fase II;

CONSIDERATO che il BEREC, sulla base delle analisi svolte e delle informazioni acquisite nel corso della fase II, nella sezione 4 del proprio documento conclude ritenendo non giustificati i seri dubbi della Commissione. Il BEREC ritiene che l'Autorità abbia fornito sufficienti evidenze nel corso del processo di notifica a giustificazione delle proprie scelte, sia temporali che metodologiche, in relazione all'aggiornamento dei prezzi dei mercati 4 e 5;

CONSIDERATO che, allo stesso tempo, il BEREC ritiene che l'Autorità debba comunque aggiungere alcune delle informazioni fornite in risposta alla Commissione, nel corso del procedimento di notifica, nelle opportune sezioni della decisione finale;

RITENUTO pertanto di riportare, nel seguito, in modo sistematico e per ogni dubbio sollevato dalla Commissione, i chiarimenti alla stessa forniti nel corso del procedimento di notifica;

CONSIDERATO, in relazione agli specifici dubbi sollevati, quanto segue:

**A. LA LETTERA DI SERI DUBBI DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

**I. Sulle motivazioni inerenti all'opportunità e la necessità di approvare i prezzi 2013 al di fuori dell'analisi di mercato.**

*Le osservazioni della Commissione*

1. Sulla base della notifica e delle informazioni supplementari fornite dall'Autorità, la Commissione ritiene non sufficienti le argomentazioni addotte a giustificazione dell'aggiornamento, a prescindere dalla conclusione dell'analisi di mercato (al momento della notifica ancora in corso), degli obblighi di controllo dei prezzi nei mercati dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa e dell'accesso a banda larga all'ingrosso;

*Le osservazioni dell'Autorità*

In relazione al dubbio su esposto l'Autorità ha chiarito, nello schema di provvedimento notificato e nel corso della fase II, quanto segue:

2. con riferimento al *bitstream* (WBA) gli OLO avevano richiesto già dal 2012 all'Autorità di procedere ad un allineamento dei canoni di accesso *naked* ai costi sottostanti. Ciò in linea con quanto svolto dall'Autorità, nel 2012, per il WLR. La stessa Commissione aveva richiesto all'Autorità, a seguito della suddetta rettifica del modello di *pricing* del canone WLR, di riequilibrare gli spazi economici tra ULL, WBA e WLR. L'Autorità ha iniziato, per quanto sopra, le attività preistruttorie a ottobre 2012 ed ha avviato il relativo procedimento di consultazione nazionale a dicembre 2012, allegando uno schema di provvedimento. L'Autorità aveva, infatti, tutte le necessarie informazioni di mercato e contabili per procedere ad una definizione, sulla base dei costi, del canone di accesso *bitstream naked*. Un rapido intervento dell'Autorità si rendeva inoltre necessario al fine di aggiornare i costi dei contributi *una tantum* e del trasporto *ethernet* alla luce della migrazione, ormai avviata da molti operatori, dalla rete ATM alla rete *ethernet*;
3. per quanto riguarda l'*unbundling* si rappresenta che a fine 2012 (novembre) l'Autorità, su istanze degli OLO, ha avviato una specifica attività di vigilanza sui costi di manutenzione correttiva ritenuti, dagli stessi, superiori ai costi; tale attività di verifica si concludeva ad inizio febbraio 2013 confermando, laddove si fosse applicato al 2013 il valore in vigore nel 2012, il mancato allineamento ai costi della componente di manutenzione correttiva del canone ULL;

4. a seguito di un ulteriore approfondimento, svolto a seguito delle istanze degli OLO, l'Autorità aveva altresì verificato che anche i costi commerciali OLO, ottenibili per il 2013 sulla base del *mark-up* (pari a circa il 6,5%) fissato dal modello BU-LRAIC del 2010, erano superiori ai costi contabili più aggiornati, con evidente inefficienza dei prezzi e processi sottostanti;
5. a fine marzo 2013 l'Autorità aveva, nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate alla verifica ed approvazione dei prezzi 2013, acquisito tutte le necessarie ed aggiornate informazioni di mercato sui costi della manutenzione correttiva e commerciali OLO;
6. allo stesso tempo, la complessità di alcune valutazioni indicava un inevitabile allungamento dei tempi dell'analisi dei mercati 1-4-5;
7. al fine di non duplicare le attività amministrative e di non allungare i tempi di definizione delle regole valide per il 2013 l'Autorità ha, pertanto, ritenuto necessario, nell'ottica del buon andamento dell'azione amministrativa, coordinare le attività di vigilanza svolte (e sopra richiamate) e l'analisi di mercato; l'Autorità ha nello specifico ritenuto opportuno e necessario definire i prezzi 2013 nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento (per loro natura più snelli e mirati) e finalizzare l'analisi di mercato esclusivamente alla definizione dei prezzi 2014-2016, partendo dalle informazioni di mercato acquisite nell'ambito dei suddetti procedimenti, a fine 2012 ed ad inizio 2013, sui costi del *bitstream*, sui costi di manutenzione correttiva del LLU e sui costi commerciali OLO; in altri termini i due procedimenti di approvazione delle OR 2013 e l'analisi di mercato definivano il *pricing* 2013-2016 in modo complementare e coordinato;
8. l'azione amministrativa dell'Autorità, oltre ad aver seguito criteri di efficienza, ha comportato, sul piano dell'efficacia, le seguenti ricadute positive per il mercato ed i consumatori:
  - a. è intervenuta tempestivamente (a dicembre 2012 per il WBA ed a marzo 2013 per l'ULL), nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2013, a correggere i valori eccessivamente elevati dei canoni di accesso *bitstream naked* (non orientati al costo) e, per l'ULL, dei costi di manutenzione correttiva e commerciali OLO ottenibili, per il 2013, sulla base del modello BU-LRAIC laddove si fossero utilizzati i tassi di guasto (20,5%) ed il *mark-up* (6,5%) previsti dalla precedente analisi di mercato (del 2009);
  - b. sul piano della trasparenza amministrativa, tale intervento ha consentito all'Autorità di dar seguito, quantomeno per il 2013, alle richieste del Consiglio di Stato (sentenza del marzo 2013) di riconciliazione del modello BU-LRAIC, nella parte relativa ai costi di manutenzione correttiva ULL, con i costi forfetari dei cosiddetti *System* (imprese specializzate impiegate nelle aree *unbundling* per la manutenzione correttiva).

9. In conclusione, l’Autorità ha in tal modo inteso, avendo acquisito *tutte le necessarie informazioni di mercato sui costi del bitstream e, per l’ULL, sui costi commerciali e di manutenzione correttiva nell’ambito delle proprie approfondite attività di vigilanza*, riequilibrare quanto prima i prezzi di accesso alla rete in rame, in ottica di orientamento al costo, efficienza e certezza delle regole. Ciò si pone in linea con l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva “accesso”, che prescrive alle autorità nazionali di regolamentazione di: (ii) imporre opportuni obblighi di controllo di prezzo e orientamento al costo laddove l’analisi del mercato indichi che gli operatori sono soggetti a prezzi (all’ingrosso) eccessivamente elevati; (iii) far sì che ogni meccanismo di recupero dei costi e *pricing* prescelto serva a promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile e ottimizzi i vantaggi per i consumatori;

## **II. Sui motivi dell’allungamento dei tempi dell’analisi di mercato**

### *Le osservazioni della Commissione*

10. La Commissione ritiene che l’Autorità non ha precisato le cause specifiche che hanno reso più complesse le analisi di mercato in corso e che hanno allungato i tempi della consultazione formale.

### *Le osservazioni dell’Autorità*

A chiarimento del dubbio su esposto l’Autorità ha rappresentato, nel corso della fase II, quanto segue:

11. l’Autorità ha, nel corso del procedimento di notifica, precisato le cause specifiche che hanno reso più complesse le analisi di mercato in corso e che hanno allungato i tempi della consultazione formale. E’ stato chiarito, e qui si ribadisce, che il maggiore tempo richiesto per la conclusione dell’analisi di mercato non è legato all’acquisizione dei dati, bensì alla necessità di approfondire alcuni aspetti che, a valle della consultazione nazionale, sono risultati ancora aperti. Tali aspetti riguardano interventi strutturali sui *remedies* (ad esempio l’introduzione del *vectoring* Multi-Operatore, i connessi impatti sull’obbligo di fornitura del SLU, l’ipotesi di segmentazione geografica degli obblighi di orientamento al costo del *bitstream*). Tali questioni non impattano, viceversa, le tempistiche di conclusione dei procedimenti WBA e ULL 2013. E’ stato evidenziato che un allungamento dei tempi di conclusione dell’analisi di mercato avrebbe consentito anche di tener conto della nuova raccomandazione sui costi dell’accesso, poi adottata dalla Commissione a settembre 2013 oltre che delle comunicazioni sul possibile scorporo della rete di accesso di Telecom Italia.

## **III. Sulla prevedibilità dell’azione regolamentare (articolo 8, paragrafo 5, lettera a) della direttiva quadro**

### *Le osservazioni della Commissione*

12. Le misure notificate dall'Autorità sollevano, secondo la Commissione, seri dubbi circa la loro compatibilità con il diritto dell'UE, con riguardo all'*articolo 8, paragrafo 5, lettera a) della direttiva quadro* secondo cui le autorità nazionali di regolamentazione devono promuovere la *prevedibilità regolamentare*, garantendo un *approccio regolamentare coerente* nell'arco di opportuni periodi di revisione.

Secondo la Commissione l'Autorità avrebbe disatteso tale principio avendo annunciato, ad ottobre 2013, la conclusione dell'analisi di mercato entro il secondo trimestre 2013 ed avendo adottato, nello stesso mese, una decisione (delibera n. 476/12/CONS) che estende, come *misura provvisoria*, i prezzi dell'accesso all'ingrosso 2012 al 2013, nelle more del completamento dell'analisi di mercato (avviata il mese precedente, settembre 2012). La decisione citata prevede anche che i prezzi determinati dall'analisi di mercato sarebbero poi stati applicati retroattivamente da gennaio 2013. Contrariamente a quanto sopra l'Autorità, con le presenti notifiche, invece di utilizzare i risultati dell'analisi di mercato, *a parere della Commissione già a buon punto*, ha poi fissato i prezzi di accesso 2013 nell'ambito di un procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2013<sup>1</sup>.

Secondo la Commissione l'operato dell'Autorità avrebbe disatteso le aspettative degli operatori i quali, alla luce della delibera n.476/12/CONS<sup>2</sup>, attendevano *che i prezzi di accesso all'ingrosso per il 2013 sarebbero stati eventualmente modificati solo dopo analisi complete di mercato*.

### *Le osservazioni dell'Autorità*

A chiarimento del dubbio su esposto si rappresenta, come chiarito negli schemi di provvedimento notificati oltre che nel procedimento di fase II, quanto segue:

13. proprio a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), della direttiva quadro, l'Autorità ha tenuto in massima considerazione il vincolo comunitario della *prevedibilità regolamentare*. Infatti, pur avendo annunciato, ad ottobre 2012, la conclusione dell'analisi di mercato entro il secondo trimestre 2013 ed avendo adottato, nello stesso mese (ottobre 2012), una decisione (delibera n.476/12/CONS) che stabilisce una *misura provvisoria* per i prezzi 2013 nelle more della conclusione dell'analisi di mercato, l'Autorità, viste le nuove importanti circostanze di mercato e normative (allungamento dei tempi dell'analisi di mercato, evidenze sui costi del *bitstream* e, per l'ULL, di manutenzione correttiva e commerciali OLO, sentenza del Consiglio di Stato, istanze del mercato), ha prontamente annunciato (già a dicembre 2012, quindi 2

---

<sup>1</sup> Avviato una settimana prima della consultazione nazionale sull'analisi di mercato (27 marzo 2013).

<sup>2</sup> La Commissione ritiene che l'Autorità avrebbe dovuto attendere e notificare i prezzi ULL, WBA e WLR sulla base dell'analisi di mercato, una volta che la raccomandazione della Commissione sull'applicazione di obblighi di non discriminazione e metodologie di determinazione dei costi uniformi è stata adottata all'inizio di settembre 2013.

mesi dopo l'adozione della succitata delibera) l'opportunità di anticipare la definizione dei prezzi 2013 nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'offerta di riferimento (si vedano, a tale proposito, le stesse premesse incluse in entrambe le delibere, come notificate). Ciò ha di fatto dato maggiore certezza al mercato sia in relazione alle condizioni tecniche sia economiche di accesso alla rete in rame.

14. contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione (che nutre seri dubbi quanto al fatto che tale approccio normativo possa garantire la prevedibilità regolamentare e condizioni stabili di programmazione *per gli operatori del mercato*) gli operatori (OLO) non *si attendevano (né auspicavano) che i prezzi di accesso all'ingrosso per il 2013 sarebbero stati eventualmente modificati solo dopo analisi complete di mercato*. Infatti la decisione dell'Autorità di valutare i prezzi 2013 nell'ambito dei procedimenti (WBA e ULL) in oggetto veniva presa proprio a seguito delle numerose istanze, in tale direzione, degli stessi operatori. *L'Autorità, quindi, non ha disatteso le aspettative generate dalla decisione dell'AGCOM (delibera n.476/12/CONS) di ricorrere a misure provvisorie per continuare ad applicare nel 2013 i prezzi dell'accesso all'ingrosso del 2012 e modificarli solo dopo un'analisi completa dei relativi mercati rilevanti*. Ha viceversa dato seguito alle legittime aspettative degli OLO che i prezzi vigenti venissero corretti in quanto ritenuti eccessivamente elevati rispetto ai sottostanti costi.
15. ciò non può, pertanto, aver ingenerato alcuna confusione o incertezza regolamentare nel mercato. A ciò si aggiunge che una definizione rapida dei prezzi 2013 va incontro alle esigenze di prevedibilità di tutti gli operatori (Telecom Italia e OLO), tra l'altro riducendo il periodo di retroattività dei prezzi approvati. Tutto quanto sopra si pone in linea con gli obiettivi di prevedibilità regolamentare di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), della direttiva quadro.

#### **IV. Sui dati utilizzati per la definizione dei prezzi 2013**

##### *Le osservazioni della Commissione*

16. La Commissione, pur riconoscendo che nel procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento LLU 2013 l'Autorità *aggiorna* il vigente modello BU-LRAIC, ritiene che l'Autorità si sia basata su un'analisi di mercato *obsoleta del 2009* e dati di *mercato non aggiornati recenti ....sui costi di commercializzazione e di manutenzione* (viceversa disponibili nella nuova analisi di mercato due settimane dopo la conclusione della consultazione nazionale del procedimento ULL 2013).

##### *Le osservazioni dell'Autorità*

In relazione al dubbio su esposto l'Autorità ha chiarito, nel corso della fase II, quanto segue:

17. differentemente da quanto sostenuto dalla Commissione (e come ampiamente chiarito nelle interlocuzioni con il BEREC e con la stessa svolte), nel procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento LLU 2013 l'Autorità *aggiorna* il vigente modello BU-LRAIC, *ma non sulla base di un'analisi di mercato obsoleta del 2009*. Come ben chiaro dalla sezione motiva della delibera notificata, l'analisi svolta nel procedimento di approvazione dell'ULL 2013 (poi notificato) non si è basata su dati risalenti alla vecchia analisi di mercato. Al contrario, sono stati utilizzati dati aggiornati (al 2011-2012, ultimi al momento disponibili), raccolti nella fase pre-istruttoria e nel corso della consultazione pubblica svolta nei primi mesi del 2013, oltre che nelle precedenti attività di vigilanza sopra menzionate. Tali dati costituiscono la base di partenza per l'analisi di mercato 2014-2016.

Nello specifico, i dati che sono stati aggiornati sono: i *volumi* (numero di linee in rame attive), i *tassi di guasto* della rete in rame, i *costi di commercializzazione wholesale*. Inoltre il modello BU-LRAIC di calcolo dei costi di manutenzione correttiva è stato affinato al fine di dare evidenza della componente dei costi afferenti alle attività svolte dai *System*, come richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato citata.

Le principali differenze tra il modello BU-LRAIC 2013 ed il modello applicato nel 2010 sono, fermo restando che la struttura dello stesso non veniva modificata, le seguenti:

- *volumi*: -0,5 milioni di linee in rame nel 2013 rispetto a quanto stimato dal modello 2010, per il 2012;
- *tassi di guasto*: 11,6% medio, in luogo del 20,5% stimato nel 2010 per il 2012;
- *costi commerciali OLO*: *mark-up* del 4% in luogo del 6,5% stimato nel 2010 per il 2012;
- affinamento del *modello di calcolo dei costi di manutenzione correttiva*.

Giova sottolineare che, come indicato nel paragrafo 414 della delibera n. 238/13/CONS (nuova analisi di mercato sottoposta a consultazione nazionale), l'Autorità ha proposto di utilizzare, per la definizione dei prezzi 2014-2016 di accesso alla rete in rame, *lo stesso modello BU-LRAIC del 2010 con un aggiornamento degli input*. Ciò dimostra che l'azione dell'Autorità svolta nel presente procedimento e nel prossimo di analisi di mercato è unitaria e logicamente continua, proprio a voler promuovere la prevedibilità regolamentare.

Inoltre, l'analisi di mercato suddetta *non disponeva di alcun dato più aggiornato* di quelli utilizzati nel presente procedimento e sopra citati, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione. Viceversa l'analisi di mercato, per quanto

riguarda i costi di accesso alla rete in rame, partiva proprio dai dati acquisiti nel presente procedimento (approvazione dell'OR ULL 2013).

Con particolare riferimento al *bitstream* è opportuno richiamare che i canoni di accesso sono determinati sulla base di un modello *bottom up* che ha come *input* il *transfer charge* dal mercato 4 (costi di colocazione, *shared access*, canone ULL) a cui si sommano i costi delle altre componenti di rete determinate secondo un modello a costi correnti (CCA), tenendo conto delle tecnologie e dei volumi presenti in rete aggiornati fino al 2012. Ne segue che anche i canoni WBA sono basati su dati aggiornati sulla base delle ultime informazioni disponibili.

## V. Sull'attuazione delle osservazioni della Commissione del 2010 e 2012

### *Le osservazioni della Commissione*

18. La Commissione non ritiene completamente plausibile l'argomentazione dell'Autorità secondo cui la presente notifica attua le osservazioni formulate dalla Commissione (nel 2010 e nel 2012), in relazione al calcolo dei costi commerciali e di manutenzione e la coerenza tra i prezzi WLR, ULL e WBA. Ritiene che l'Autorità avrebbe potuto farlo prima del 2012 (già a partire dai prezzi adottati tra il 2010 e il 2012) o nell'analisi di mercato.

### *Le osservazioni dell'Autorità*

A chiarimento del dubbio su esposto l'Autorità ha precisato, nel corso della fase II, quanto segue:

19. l'Autorità ha ritenuto di dar seguito all'invito della Commissione (caso IT/2012/1384) a passare, quanto prima, all'orientamento al costo per il *bitstream* solo in sede di approvazione dell'offerta di riferimento 2013. Ciò in quanto non sono emerse ragioni valide (viceversa emerse per il WLR e condivise dalla stessa Commissione) per modificare gli obblighi di controllo di prezzo del *bitstream* (*retail minus*) definiti con delibera n.578/10/CONS per il triennio 2010-2012;
20. parimenti l'Autorità ha ritenuto di intervenire sui costi di manutenzione correttiva e sui costi commerciali OLO, inclusi nel canone *unbundling*, al fine di correggere le previsioni del modello BU-LRAIC per il 2013. L'Autorità non ha inteso svolgere, nel presente procedimento, tali correzioni retroattivamente per il 2010-2012. In altri termini l'intervento dell'Autorità è stato basato sulla natura del problema concorrenziale emerso e proporzionato allo scopo di ripristinare un corretto assetto competitivo per il 2013. Ciò si pone in linea con quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva "accesso", secondo cui l'Autorità deve (i) imporre misure correttive, che si basino sulla natura del problema evidenziato e siano proporzionate e giustificate alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva quadro (promozione della concorrenza e di investimenti efficienti).

**VI. Sulla conformità, nel calcolo del WACC 2013, all'articolo 8, paragrafo 5, lettera d) della direttiva quadro**

*Le osservazioni della Commissione*

21. La Commissione europea ha sollevato dubbi sull'ottemperanza, del procedimento dell'Autorità *all'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva quadro.*

L'articolo 8, paragrafo 5, lettera d), della direttiva quadro stabilisce che le autorità nazionali di regolamentazione promuovano investimenti efficienti e innovazione assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato.

A tale riguardo, la Commissione dubita che il WACC notificato rispecchi effettivamente le attuali condizioni di concorrenza, sia nei mercati pertinenti sia nei mercati dei capitali in Italia, e contribuisca alla necessaria trasparenza e alla solidità di questo importante parametro.

22. Atteso che la determinazione del WACC viene svolta nella delibera di approvazione dell'offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato alla rete in rame per il 2013 si rimanda, per i dettagli, a quanto riportato nei corrispondenti paragrafi delle premesse alla delibera n. 747/13/CONS.

*Le osservazioni dell'Autorità*

23. L'Autorità ha chiarito, tanto nello schema di provvedimento notificato tanto nel corso delle interlocuzioni con la Commissione successive all'avvio della fase II, le motivazioni alla base di quanto stabilito agli esiti della consultazione nazionale e cioè la conferma, per il 2013, del WACC 2012.
24. Atteso che la determinazione del WACC viene svolta nella delibera di approvazione dell'offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato alla rete in rame per il 2013 si rimanda, per i dettagli, a quanto riportato nei corrispondenti paragrafi delle premesse alla delibera n. 747/13/CONS.

**VII. Sulla conformità all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva "accesso", all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) della direttiva quadro (principio di trasparenza)**

*Le osservazioni della Commissione*

25. Con riferimento all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva "accesso"<sup>3</sup>, la Commissione, *pur riconoscendo alle autorità nazionali di regolamentazione una certa discrezionalità nell'aggiornare e modificare le misure correttive nel controllo dei prezzi per regolare i canoni di accesso*, sottolinea che qualsiasi metodologia deve essere debitamente giustificata. A tale proposito esprime preoccupazione per l'elemento di *arbitrarietà* che emerge nel metodo adottato dall'Autorità per fissare i prezzi nel mercato n. 4;

La Commissione, infine, osserva quanto segue in relazione alla conformità con l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), della direttiva quadro: *principio di trasparenza*. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione devono esercitare i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

In relazione a ciò, la Commissione nutre seri dubbi sul fatto che lo schema di provvedimento relativo all'ULL contenga un'indicazione chiara della metodologia seguita per stabilire parametri quali i) il WACC nel fissare i prezzi ULL, ii) il rapporto tra i prezzi ULL e SLU nel fissare il prezzo SLU in assenza di un modello dei costi. Parimenti ritiene che lo schema di provvedimento relativo al *bitstream* 2013 non contenga un'indicazione chiara della metodologia seguita per stabilire l'applicazione di un premio di infrastrutturazione del 3% ai canoni *bitstream*. Secondo la Commissione i prezzi/parametri in questione sono stati fissati in modo piuttosto arbitrario e, in ogni caso, senza il necessario rigore metodologico, approccio non conforme al principio della trasparenza.

#### *Le osservazioni dell'Autorità*

26. L'Autorità ha chiarito, sia nello schema di provvedimento notificato sia nel corso della fase II, le ragioni regolamentari e tecniche legate al calcolo di tutti gli elementi di costo che intervengono nei canoni di accesso ULL e *bitstream*.
27. Con specifico riferimento al calcolo del WACC si rimanda a quanto ampiamente chiarito nei corrispondenti paragrafi e sezioni della delibera n. 747/13/CONS con la quale viene approvato il WACC 2013, confermando il valore vigente nel 2012.
28. In relazione al calcolo del canone SLU si richiama quanto segue. L'Autorità ha chiarito, sia nella sezione motiva del provvedimento notificato sia nella fase II, che il relativo nuovo modello di costo è in fase di definizione nell'ambito del procedimento di analisi di mercato, che verrà concluso nel 2014. Al fine di una valutazione applicabile nel 2013 l'Autorità, proprio in ottica di trasparenza, ha ritenuto di confermare il rapporto 2/3 vigente sin dal 2001, anno di introduzione dell'obbligo di *sub-loop unbundling*. In tale sede il rapporto 2/3 era stato determinato a seguito di valutazioni di carattere tecnico sui costi di rete ed era

---

<sup>3</sup> Che prescrive alle autorità nazionali di regolamentazione di: (i) imporre misure correttive, che si basino sulla natura del problema evidenziato e siano proporzionate e giustificate alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva quadro, (ii) incoraggiare gli investimenti, anche nelle reti di prossima generazione, e (iii) fare in modo che i meccanismi di recupero dei costi prescelti servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi per i consumatori.

rimasto invariato fino al 2012. Rileva, a tale proposito, che il livello di prezzo del *sub-loop* non ha, nel 2013, rilevanti impatti economici atteso che il numero di linee attivate è dell'ordine del migliaio. L'Autorità ha pertanto ritenuto la propria valutazione, ancorché non arbitraria, proporzionale allo scopo.

29. In relazione al premio di infrastrutturazione applicato al *bitstream* l'Autorità ha chiarito nel corso della fase II che tale premio derivava dall'applicazione, agli investimenti sui DSLAM sostenuti da un operatore infrastrutturato, di un WACC maggiore (di circa il 4% rispetto al 9,36% vigente) a remunerazione del maggiore rischio di investimento. Tale modello va, di fatto, ad aumentare lo spazio economico tra i costi sostenuti da un operatore ULL (incluso Telecom) ed un operatore che acquista *bitstream*.

## VIII. Creazione di ostacoli nel mercato interno

### *Le osservazioni della Commissione*

30. Secondo la Commissione i summenzionati effetti negativi causati dalle misure notificate sulla concorrenza e sugli investimenti possono al tempo stesso pregiudicare notevolmente lo sviluppo del mercato interno, ossia costituire un notevole ostacolo per il mercato unico.

La Commissione nutre seri dubbi sul fatto che *l'assenza di trasparenza e di prevedibilità regolamentare* dell'approccio adottato dall'AGCOM favorisca la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, e non si frapponga invece all'ulteriore integrazione del mercato.

In particolare, è un *elemento deterrente per gli operatori multinazionali* i quali, di fronte ad una procedura di fissazione dei prezzi di accesso all'ingrosso che pare dar luogo a prezzi instabili e imprevedibili, non sono invogliati ad installare infrastrutture proprie e/o ad acquistare l'accesso all'ingrosso a banda larga in Italia.

Allo stadio attuale del procedimento e sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione nutre seri dubbi sulla *compatibilità con il diritto dell'Unione dell'approccio seguito dall'AGCOM* nell'attuazione dell'obbligo di controllo dei prezzi e nella fissazione dei prezzi di accesso all'ingrosso per il 2013 nel mercato dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa e nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, come notificato. Inoltre, la Commissione ritiene che la misura proposta creerebbe un ostacolo al mercato unico alla luce *dell'approccio instabile e imprevedibile* utilizzato per imporre i prezzi dell'accesso all'ingrosso a Telecom Italia.

### *Le osservazioni dell'Autorità*

31. Alla luce di quanto chiarito nelle sezioni precedenti l’Autorità ritiene i dubbi della Commissione non giustificati per i seguenti motivi:

- tutte le valutazioni dell’Autorità sono state, sul piano procedurale, ampiamente pre-annunciate e condivise con il mercato nell’ambito delle consultazioni nazionali; alcun elemento di arbitrarietà ed imprevedibilità è pertanto riscontrabile nella condotta dell’Autorità;
- sul piano del merito tutte le valutazioni svolte sono state motivate sia nel corpo dello schema di provvedimento notificato sia nel corso della fase II. Anche in tal caso nessuna valutazione può risentire dei vizi di arbitrarietà ed imprevedibilità.

Giova a tale proposito citare le conclusioni del BEREC sui dubbi sollevati dalla Commissione.

## **B. IL PARERE DEL BEREC**

### *Le valutazioni del BEREC*

32. In primo luogo il BEREC osserva che la direttiva accesso lascia alle Autorità di regolamentazione discrezionalità nella scelta della modalità di utilizzo degli strumenti regolamentari disponibili per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 8 della Direttiva quadro.

Secondo il BEREC occorre capire, caso per caso, quale obbligo imporre, come va implementato tenendo conto delle circostanze nazionali ed assicurandosi che lo stesso sia proporzionato al problema competitivo riscontrato.

Pertanto la decisione su quando e come modificare un prezzo regolamentato risiede completamente nella discrezionalità dell’Autorità, purché sia conforme al quadro normativo di riferimento.

Il BEREC rileva che i dubbi della Commissione, che riconosce tale elemento di discrezionalità, riguardano la mancanza di sufficienti evidenze sulla necessità di aggiornare gli obblighi di controllo di prezzo. Il BEREC ha pertanto verificato la presenza di tali evidenze sulla base del documento notificato e delle risposte fornite, dall’Autorità, alla Commissione.

#### *a) Compliance with Article 8(5)a of the Framework Directive*

33. Sulla base delle informazioni fornite nello schema di provvedimento notificato ed in risposta alle domande della Commissione il BEREC ritiene che l’Autorità ha giustificato in maniera sufficiente il proprio approccio regolamentare. Secondo il BEREC l’Autorità ha agito nel modo in cui “*ci si aspetta che un regolatore agisca in tali circostanze*”. Secondo il BEREC, pertanto, i dubbi della Commissione sulla predicibilità e stabilità dell’approccio regolamentare non sono giustificati.

*b) Compliance with Article 8(5)d of the Framework Directive*

34. Con riferimento alla scelta del WACC 2013, altra questione sui cui la Commissione ha espresso seri dubbi, il BEREC ha ritenuto che l'Autorità, tanto nello schema di decisione notificato quanto nelle risposte alle domande della Commissione, ha sufficientemente giustificato la propria decisione. Secondo il BEREC, pertanto, i dubbi della Commissione sulla predicibilità e stabilità dell'approccio regolamentare non sono giustificati.

*c) Compliance with Article 8(5)c of the Framework Directive*

35. Con riferimento ai dubbi della Commissione sulla asserita arbitrarietà del canone del *sub-loop* e del *premio di infrastrutturazione* applicato al canone *bitstream* il BEREC, sulla base dello schema di decisione notificato e delle risposte fornite dall'Autorità alla Commissione, conclude che la scelta dell'Autorità è stata sufficientemente giustificata ed assicura un approccio regolamentare consistente. Ritene pertanto non giustificati i dubbi della Commissione.

*d) Compliance with Article 3(3) of the Framework Directive*

36. Anche a tale riguardo, sulla asserita arbitrarietà nella determinazione del WACC, del canone del *sub-loop* e del premio di infrastrutturazione il BEREC conclude che l'Autorità ha giustificato sia la decisione sul WACC 2013, sia il mantenimento di un rapporto 2/3 tra canone del *sub-loop* e *full unbundling*, sia la valorizzazione al 3% del premio di infrastrutturazione sul canone *bitstream*. Il BEREC ritiene, pertanto, che i valori delle grandezze suddette non sono stati determinati arbitrariamente e senza il necessario rigore. Non ritiene in conclusione i dubbi della Commissione giustificati.

***Conclusioni del BEREC***

37. Sulla base di quanto sopra il BEREC ritiene non giustificati i dubbi che la Commissione ha sollevato nella propria lettera del 12 agosto 2013.

Secondo il BEREC l'Autorità ha presentato, durante il processo di notifica, sufficienti evidenze a giustificazione delle scelte temporali e metodologiche alla base dell'aggiornamento dei prezzi dei mercati 4 e 5.

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 bis della direttiva 140/09/CE, qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, quest'ultima, entro un mese dalla fine del trimestre di cui al comma 1 dello stesso articolo e *tenendo nella massima considerazione* l'eventuale parere del BEREC, può:

- a) formulare una raccomandazione in cui si invita l'autorità nazionale di regolamentazione interessata a modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, e a fornire le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, e proposte specifiche a tal fine;

b) decidere di sciogliere le sue riserve indicate conformemente al comma 1.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7 bis citato<sup>4</sup>, a seguito del parere del BEREC si è avviata, prima della possibile raccomandazione di cui sopra, una fase di stretta cooperazione, tra l'Autorità e la Commissione, allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8;

CONSIDERATO che gli uffici dell'Autorità hanno incontrato e svolto conferenze telefoniche, con la Commissione, in data 9, 11, 14, 18, ottobre e 27 novembre 2013;

VISTA la raccomandazione della Commissione dell'11 dicembre 2013, adottata ai sensi del comma 5, lettera a) dell'articolo 7 bis della Direttiva Quadro (n.140/09/CE), a conclusione del periodo di consultazione di cui sopra;

CONSIDERATO quanto segue:

### **C. LA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

38. Nelle conclusioni la Commissione ritiene, tenuto conto del parere del BEREC e delle interlocuzioni con l'Autorità e con il mercato, *che la maggior parte delle riserve espresse nella suddetta lettera siano ancora valide e che non sussistano elementi per ritenere superati i seri dubbi.*

In linea generale la Commissione sottolinea che è necessario che i prezzi di accesso all'ingrosso siano stabili, *per garantire nel tempo un livello sufficiente e prevedibile di entrate* e quindi fornire, sia agli operatori con un significativo potere di mercato (SMP) che a quelli alternativi, incentivi sufficienti ad investire nelle reti NGA ove ciò risultasse efficiente. Ciò è di particolare rilievo nel contesto italiano, secondo la Commissione in ritardo per quanto riguarda sia la diffusione delle reti NGA che l'adozione della banda larga. La Commissione fa notare che la copertura NGA in Italia è la più bassa dell'UE. Alla fine del 2012 le reti NGA coprivano solo il 20% del paese, mentre la media UE supera il 50%.

### **IX. Sulla conformità all'articolo 8 della direttiva quadro (paragrafo 5, lettera a).**

39. Sulla conformità *all'articolo 8, paragrafo 5, lettera a)*, della direttiva quadro (che richiede alle autorità nazionali di regolamentazione di promuovere la prevedibilità regolamentare), la Commissione riconosce di *essere venuta a conoscenza durante le discussioni con l'AGCOM*, che in Italia le parti interessate

---

<sup>4</sup> Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 bis citato, nel periodo di tre mesi successivi alla lettera di seri dubbi della Commissione la stessa, il BEREC e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

erano al corrente del fatto che l'AGCOM non aveva più intenzione di fissare i prezzi di accesso all'ingrosso per il 2013 nell'ambito della revisione di mercato ma piuttosto nell'ambito della revisione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia. Poiché tutte le parti interessate sono state informate del cambiamento di approccio dell'AGCOM, la Commissione ritiene che *non si possa concludere che gli operatori di mercato interessati siano stati privati della necessaria prevedibilità regolamentare e trasparenza al riguardo.*

Parimenti la Commissione ritiene superate le proprie riserve, anche queste di carattere procedurale, in merito all'aver separato i procedimenti di approvazione dei prezzi 2013 (offerte di riferimento) da quello di approvazione (analisi di mercato) dei prezzi 2014-2016. Nella propria raccomandazione è la stessa Commissione a richiedere la definizione dei prezzi 2013 nei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia.

Ne consegue che tale motivo di possibile violazione dell'articolo 8 è formalmente, dalla stessa Commissione, ritenuto superato.

**X. Conformità all'articolo 8 della direttiva quadro (paragrafo 5, lettera d)**

**SUL WACC IN GENERALE**

40. La Commissione è dell'avviso che l'AGCOM non abbia fornito sufficienti elementi a sostegno dell'approccio proposto per la fissazione dei prezzi di accesso all'ingrosso regolamentati nei mercati n. 4 e n. 5 per il 2013. In particolare, la Commissione è preoccupata dal fatto che, non fissando i suddetti prezzi di accesso in base a dati validi e aggiornati, l'AGCOM *non agisca conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva quadro (paragrafo 5, lettera d).*

Nello specifico la Commissione, pur riconoscendo che il processo di valutazione dei prezzi 2013 deriva da un aggiornamento degli *input* del modello BU-LRAIC 2010 (volumi, tassi di intervento per la riparazione dei guasti delle linee di accesso e costi di commercializzazione OLO), lamenta il mancato aggiornamento del WACC ed in particolare del *risk free rate* (parametro di *input* del WACC) e dell'*Equity Risk Premium*.

41. Atteso che la determinazione del WACC viene svolta nella delibera di approvazione dell'offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato alla rete in rame per il 2013 si rimanda, per i dettagli, a quanto riportato nei corrispondenti paragrafi delle premesse alla delibera n. 747/13/CONS.

**XI. Conformità all'articolo 8 della direttiva quadro (paragrafo 5, lettera c)**

42. Sulla conformità all'articolo 8, paragrafo 5, lettera c), della direttiva quadro e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva accesso (che richiedono alle autorità nazionali di regolamentazione di salvaguardare la concorrenza), la Commissione ritiene che le spiegazioni aggiuntive fornite dal BEREC in relazione al metodo di calcolo proposto dall'AGCOM del prezzo SLU per il 2013 confermano che il prezzo proposto non sia effettivamente orientato ai costi. Secondo la Commissione nelle sue affermazioni il BEREC concorda sul fatto che, per fissare il prezzo SLU, l'AGCOM applica la stessa regola che ha applicato per fissare i prezzi WLR e WBA nel periodo 2010-2012, consistente nell'aumentare tali prezzi della percentuale annua di incremento del prezzo ULL, modalità che già all'epoca aveva suscitato le critiche della Commissione che segnalava la mancanza di orientamento ai costi.

Inoltre, per quanto riguarda la fissazione del prezzo WBA, la Commissione ritiene che il premio di rischio del 4%, che l'AGCOM pare applicare solo ai prodotti di accesso in fibra ottica (premio di rischio NGA), non rifletta il rischio aggiuntivo a cui si espongono gli operatori alternativi che utilizzano l'ULL per installare le loro apparecchiature DSLAM invece di optare per un servizio *bitstream*.

## **XII. Conformità all'articolo 3 della direttiva quadro (paragrafo 3)**

43. Sulla conformità all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva quadro (che richiede alle autorità nazionali di regolamentazione di esercitare i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo), la Commissione ritiene che, alla luce delle motivazioni esposte ai punti da 50 a 65 della propria raccomandazione (sopra sintetizzati), i prezzi ULL e WBA proposti dall'AGCOM per il 2013 siano fissati senza il necessario rigore metodologico e pertanto *non siano conformi al principio di trasparenza*.

## **XIII. La raccomandazione della Commissione**

44. Sulla base di quanto sopra la Commissione adotta la seguente raccomandazione:
1. Alla luce di quanto sopra, l'AGCOM dovrebbe *modificare o ritirare* lo schema di provvedimento.
  2. *Qualora modifichi* lo schema di provvedimento o lo ritiri e ne notifichi un nuovo, l'AGCOM dovrebbe aggiornare i parametri del modello BU-LRAIC onde fissare i prezzi di accesso all'ingrosso ULL e WBA *per il 2013 nel contesto della revisione dell'offerta di riferimento di TI*. In particolare, l'AGCOM dovrebbe aggiornare il WACC sulla base dei dati aggiornati disponibili, in modo da riflettere la costante evoluzione del mercato in relazione a parametri come il tasso *risk-free* e, più in generale, la necessità di prezzi

all'ingrosso di accesso al rame stabili, trasparenti e prevedibili nel tempo, onde evitare *shock* e fluttuazioni significativi<sup>5</sup>.

3. A norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 7, della direttiva quadro, qualora decida di non modificare o ritirare lo schema di provvedimento sulla base della presente raccomandazione, l'AGCOM è tenuta a fornire alla Commissione una giustificazione motivata.
4. A norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 6, della direttiva quadro, l'AGCOM deve comunicare entro il 12 gennaio 2014 alla Commissione e al BEREC lo schema di provvedimento finale adottato. Tale periodo può essere prorogato, su richiesta dell'AGCOM, per consentire a quest'ultima di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 6 della direttiva quadro.

CONSIDERATO, in merito al contenuto della raccomandazione, quanto segue:

#### **D. CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ IN ESITO ALLA RACCOMANDAZIONE**

45. Alla luce del contenuto della raccomandazione della Commissione europea l'Autorità ritiene superati i dubbi di carattere procedurale e metodologico della iniziale lettera di seri dubbi. Si fa in particolare riferimento:
  - a) all'aver separato i procedimenti relativi ai prezzi 2013 dall'analisi di mercato 2014-2016. Infatti la Commissione ha, alla luce dei chiarimenti intercorsi nel procedimento di notifica (evidenze sulla manutenzione correttiva, sui costi commerciali OLO, Sentenze del Consiglio di Stato, prolungamento dell'analisi di mercato), compreso le ragioni alla base della decisione dell'Autorità di approvare i prezzi di accesso 2013 nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei listini di Telecom Italia, in tal modo discostandosi dall'iniziale orientamento di cui alla delibera succitata n. 476/12/CONS. Nella stessa raccomandazione (punto 2) la Commissione testualmente reca quanto segue: *[AGCOM] dovrebbe aggiornare i parametri del modello BU-LRAIC onde fissare i prezzi di accesso all'ingrosso ULL e WBA per il 2013 nel contesto della revisione dell'offerta di riferimento di TI.*
  - b) all'inizialmente asserita assenza di predicibilità dell'azione regolamentare intrapresa dall'Autorità (articolo 8, lettera d). Anche in tal caso la Commissione ha riconosciuto che il mercato era stato con largo anticipo informato della decisione dell'Autorità di separare i procedimenti di valutazione dei prezzi 2013 dall'analisi di mercato. La Commissione testualmente riporta quanto segue: *la Commissione ritiene che non si possa concludere che gli operatori di mercato interessati siano stati privati della necessaria prevedibilità regolamentare e trasparenza al riguardo.*

---

<sup>5</sup> I risultanti prezzi di accesso all'ingrosso dovrebbero generare un tasso di rendimento sugli investimenti ragionevole, in grado di garantire il recupero dei costi e promuovere così l'innovazione e gli investimenti efficienti nelle reti NGA, salvaguardando al contempo la concorrenza.

- c) al modello di *costing* per la definizione dei prezzi 2013 basato sull'aggiornamento dei dati di *input* del modello BU-LRAIC. A tale riguardo la Commissione dimostra di aver compreso la metodologia di *costing* utilizzata e cioè la decisione dell'Autorità di utilizzare il modello BU-LRAIC con dati *input* (volumi, tassi di intervento, *mark up* dei costi commerciali OLO, WACC) aggiornati al 2012.
46. La Commissione non ritiene superate le riserve relative alla mancata conformità all'articolo 8, paragrafo d) con particolare riguardo al mancato aggiornamento del WACC.
47. Parimenti non sono superate le riserve relative alla mancata conformità all'articolo 8, lettera c) in relazione al calcolo del prezzo del *sub-loop* ed al premio di infrastrutturazione applicato al canone *bitstream*.
48. Nella propria raccomandazione, tuttavia, la Commissione si focalizza sul tema del WACC chiedendo all'AGCOM di aggiornarlo, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'OR di TI, sulla base dei dati aggiornati disponibili (con specifico riferimento al *risk free rate* ed all'*equity risk premium*).

Si riportano, nel seguito, le specifiche valutazioni dell'Autorità in relazione a quanto rappresentato e richiesto dalla Commissione nella propria raccomandazione.

#### **XIV. Canone del *sub-loop***

49. Secondo la Commissione le argomentazioni addotte dall'Autorità, confermerebbero che il prezzo del *sub-loop* ULL non è orientato al costo. La Commissione giunge a tale conclusione ritenendo che il valore del SLU sia stato ottenuto in logica *retail minus*.

Tale argomentazione non corrisponde a quanto riportato nello schema di provvedimento notificato né a quanto illustrato nel corso del procedimento di notifica. Infatti è stato in proposito chiarito, nel corso della fase II, che il rapporto 2/3 (tra canone SLU e LLU) era stato determinato, nel 2001, sulla base di valutazioni di costo (ed, in particolare, sul rapporto tra i costi del *sub-loop* e del *local-loop* completo). Si rimanda, in proposito, a quanto osserva il BEREC:

*BEREC understands that, having been in use since 2009, the 67% ratio has been accepted by the market players as a reasonable approximation of a cost oriented price for SLU. The principle of adjusting the SLU price with the same percentage as for full LLU has also, with one exception, been a standard procedure for several years.*

*In this decision, according to the standard procedure, AGCOM proposes to adjust the price of SLU with the same percentage calculated for full LLU. Hence, being a result of an established standard procedure for adjusting the*

price, BEREC does not share the Commission's view that the 67% ratio was determined in an arbitrary way.

In its response to question 9 of the Commission's RFI, AGCOM explains that the sub-loop unbundling monthly fee was not based on a BU-LRIC model since such model was not developed in 2010. AGCOM also points out that in the third round of market analysis, it will develop a specific BU-LRIC cost model for SLU.

In the absence of a fully developed BU-LRIC model, the methodology used so far by AGCOM, consisting of applying a normative cost ratio to the BU-LRIC full LLU calculation, must in BEREC's opinion be as valid for 2013 as it has been between 2009 and 2012.

Given the circumstances explained above, BEREC is of the view that AGCOM's decision not to deviate from the methodology used since 2003, and the ratio between the LLU and SLU monthly fee used since 2009, is sufficiently justified and ensures a consistent regulatory approach. Therefore, BEREC finds that the Commission's serious doubts are not justified.

E' chiaro, d'altra parte, che:

- se il canone ULL 2013 è stata calcolato sulla base dei costi, determinati secondo un modello BU-LRAIC,
- se il rapporto tra i costi del *local loop* e del *sub-loop*, a suo tempo determinato sulla base del rapporto medio di costo tra *full-local-loop* e *sub-loop*, è pari a 3/2,

ne consegue che il canone del *sub-loop* è necessariamente orientato al costo.

## **XV. Sul premio di infrastrutturazione**

50. La Commissione poi osserva che l'Autorità applica un *premium risk* solo alle reti NGA e non anche agli operatori ULL che, nel predisporre i propri DSLAM anziché acquistare *bitstream*, affrontano un maggiore rischio.

Tale osservazione appare in contraddizione con la lettera di seri dubbi dove la Commissione si mostrava contraria al premio d'infrastrutturazione applicato, dall'Autorità, al calcolo dei prezzi *bitstream*. Come chiarito nel corso della fase II, tale premio derivava proprio dall'applicazione, agli investimenti sui DSLAM sostenuti dall'operatore infrastrutturato, di un WACC maggiore. Tale modello va, di fatto, ad aumentare lo spazio economico tra i costi sostenuti da un operatore ULL (incluso Telecom Italia) ed un operatore che acquista *bitstream*.

Lo stesso BEREC, alla luce dei chiarimenti forniti dagli uffici, osserva quanto segue in relazione alla proposta dell'Autorità di valutare il costo dell'accesso *bitstream* tenendo conto di un premio di infrastrutturazione come *mark up* del 3% sui costi di rete:

*In section IV.1.2, AGCOM explains why a mark-up is needed. The Authority decided the mark-up was in accordance with the principle of the ladder of investment. Specifically, the mark-up creates an appropriate economic space between infrastructure operators and operators that use the bit-stream to the values of BU-LRIC costs given above, and so encourages infrastructure development. To this end, it is reasonable to expect a mark-up of the order of 3%.*

*In section IV.2, D.31, AGCOM presents the remarks made by operators in the public consultation. In section IV.3, D.43, AGCOM confirms the application of the optical infrastructure premium for the promotion of investment in network access. This is in line with the regulatory policy (national and Community) for the promotion of infrastructure competition on both copper and fibre networks.*

*In its response to question 10 of the Commission's RFI, of 29 July 2013, AGCOM further elaborated on the quantification of the proposed mark-up. AGCOM's assessment is based on a consideration of the higher investment risk with respect to bit-stream that an operator, collocating its DSLAM in TI's local exchange, has to face. The proposed mark-up of 3% results from adding a risk premium of 4% to the WACC (9.36%) for certain assets (non-recurrent costs and DSLAMs) in which an LLU-based alternative operator should invest and which cannot be recovered in case of business failure.*

*AGCOM considered the risk premium of 4% following the public consultation results concerning the Reference Offer for NGA bit-stream services in market 5 by Decision n. 10/13/CIR (Delibera n. 10/13/CIR of 28 February 2013).*

.....

*Therefore, BEREC does not share the Commission's view that the mark-up was found in an arbitrary way. BEREC is of the view that AGCOM's decision to apply a 3% mark-up has been sufficiently justified, and finds that the Commission's serious doubts are not justified.*

## **XVI. Sul calcolo del WACC**

51. La Commissione, pur riconoscendo che l'Autorità ha aggiornato i volumi, il tasso di guasto ed i costi di commercializzazione OLO, lamenta che l'Autorità non ha rivalutato il WACC 2013. In particolare l'Autorità non ha aggiornato il *Risk Free Rate* (RFR) e l'*Equity Risk Premium* (ERP), parametri che riflettono la situazione economica del Paese.
52. Con particolare riferimento al parametro RFR la Commissione fornisce una precisa indicazione metodologica. Ritiene che il calcolo del WACC debba essere svolto determinando il parametro RFR sulla base di una media a medio-lungo termine (al limite annuale) dei BTP decennali, come proposto nell'analisi di mercato e suggerito dal BEREC nel proprio recente documento sul *cost accounting*. Ciò sarebbe in linea con la nuova raccomandazione sul *costing* della rete di accesso e riflettere le reali condizioni economiche del Paese.

53. Con riferimento al parametro ERP la Commissione ritiene che l'AGCOM potrebbe valutarlo utilizzando un parametro di riferimento internazionale. Non viene fornita alcuna ulteriore specificazione.
54. A tale proposito si richiama che l'Autorità ha sottoposto a consultazione nazionale (con delibera n.221/13/CONS) una possibile rivalutazione di tutti i parametri di *input* al modello BU-LRAIC, compreso il WACC, posto, come estremo superiore, al 9,83%. Rileva che l'Autorità aveva comunque ipotizzato anche il mantenimento del WACC vigente (9,36%).

L'Autorità poi ha, nello schema di provvedimento notificato (relativo all'accesso disaggregato alla rete in rame per il 2013), alla luce dell'andamento dei parametri di *input* del WACC e delle osservazioni del mercato, deciso di confermare quello vigente, chiarendone le ragioni.

Probabilmente la spiegazione dell'Autorità non è stata ben compresa o comunque esauriente.

Si ritiene pertanto opportuno, tenendo conto delle argomentazioni della Commissione, procedere ad una più chiara ed esauritiva rappresentazione delle ragioni sottostanti la conferma del WACC 2012 (9,36%). Si rimanda, a tale riguardo, ai paragrafi da D.59 a D.66 della delibera n. 747/13/CONS contenente le specifiche valutazioni sul WACC 2013.

CONSIDERATO che nella delibera n. 747/13/CONS l'Autorità ha ritenuto, in esito alle ulteriori analisi e verifiche svolte, anche tenendo in massimo conto le osservazioni di merito della Commissione, di confermare il valore del WACC notificato (9,36%) e tutti i prezzi proposti nello schema di provvedimento notificato.

CONSIDERATO il richiamo della Commissione alla Raccomandazione recante "obblighi di non discriminazione e metodologie di costo per promuovere la concorrenza e favorire lo sviluppo degli investimenti a banda larga" (Raccomandazione n. C(2013) 5761 dell'11 settembre 2013), e in particolare il richiamo a limitare significative fluttuazioni dei prezzi nel tempo attraverso l'aggiornamento dei parametri e dei valori al periodo più vicino (per essere maggiormente coerenti con i valori prospettici stimati);

CONSIDERATO quanto segue:

## SOMMARIO

<b>I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE.....</b>	<b>32</b>
<b>I.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 642/12/CONS.....</b>	<b>32</b>
I.1.1 <i>Aspetti generali</i> .....	32
I.1.2 <i>Ambito di applicazione del presente procedimento</i> .....	32
I.1.3 <i>Decorrenza delle condizioni economiche 2013</i> .....	33
<b>I.2 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 642/12/CONS .....</b>	<b>33</b>
<b>I.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ .....</b>	<b>35</b>
<b>II. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI BITSTREAM PER L'ANNO 2013.....</b>	<b>37</b>
<b>III. VALUTAZIONI DEI SERVIZI PRECEDENTEMENTE SOGGETTI AD ORIENTAMENTO AL COSTO.....</b>	<b>37</b>
<b>III.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 642/12/CONS .....</b>	<b>37</b>
III.1.1 <i>Premessa</i> .....	37
III.1.2 <i>Valutazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS</i> .....	38
<b>III.2 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 642/12/CONS .....</b>	<b>43</b>
<b>III.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ .....</b>	<b>47</b>
<b>IV. VALUTAZIONI DEI CANONI DI ACCESSO BITSTREAM .....</b>	<b>49</b>
<b>IV.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 642/12/CONS .....</b>	<b>49</b>
<b>IV.1.1 Il canone d'accesso bitstream ADSL condiviso .....</b>	<b>50</b>
<b>IV.1.2 Il canone d'accesso bitstream ADSL naked .....</b>	<b>51</b>
<b>IV.1.3 Il canone degli accessi bitstream simmetrici.....</b>	<b>52</b>
<b>IV.2 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 642/12/CONS .....</b>	<b>53</b>
<b>IV.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ .....</b>	<b>59</b>
<b>V. VALUTAZIONI DEI CANONI DELLA BANDA ATM ED ETHERNET .....</b>	<b>65</b>
<b>V.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 642/12/CONS.....</b>	<b>65</b>
<b>V.2 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 642/12/CONS .....</b>	<b>67</b>
<b>V.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ.....</b>	<b>69</b>
<b>VI. VALUTAZIONI DEI RESTANTI SERVIZI PRECEDENTEMENTE SOGGETTI A NETWORK CAP .....</b>	<b>70</b>
<b>VI.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 642/12/CONS .....</b>	<b>70</b>
<b>VI.2 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 642/12/CONS .....</b>	<b>72</b>
<b>VI.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ .....</b>	<b>75</b>
<b>VII. ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA.....</b>	<b>78</b>
<b>VII.1 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI ALTERNATIVI .....</b>	<b>78</b>
<b>VII.2 LE OSSERVAZIONI DI TELECOM ITALIA .....</b>	<b>80</b>
<b>VII.3 LE CONSIDERAZIONI DELL'AUTORITÀ.....</b>	<b>82</b>

## I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE

### I.1 *Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS*

#### I.1.1 *Aspetti generali*

1. Nelle more della nuova analisi dei mercati d’accesso alla rete fissa, avviata con delibera n. 390/12/CONS (a tal riguardo l’Autorità, con delibera n. 238/13/CONS, ha posto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento concernente i propri preliminari orientamenti), vige il quadro regolamentare relativo ai servizi *bitstream* su rete in rame di cui alla delibera n. 731/09/CONS.
2. Vige, nello specifico, l’articolo 4 della delibera n. 731/09/CONS (*obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso a banda larga all’ingrosso*) secondo cui Telecom Italia è sottoposta all’obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream*, anche in modalità *naked*, su rete in rame e in fibra ottica ed i relativi servizi accessori.
3. Vige altresì l’articolo 9 della delibera n. 731/09/CONS (*obblighi di controllo dei prezzi*) secondo cui Telecom Italia è sottoposta all’obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti, tra l’altro, al mercato 5 e per le relative prestazioni accessorie.
4. Si richiama, altresì, che l’Autorità, con delibera n. 643/12/CONS ed alla luce delle previsioni di cui alla delibera n. 578/10/CONS, ha ritenuto di passare, data la situazione del mercato, all’orientamento al costo (con metodologia BU-LRIC), per i servizi di accesso (in particolare WLR) su rete in rame. Il presente provvedimento adotta, per coerenza, una metodologia di *pricing* analoga a quella prevista per il canone WLR 2012 (e 2013).

#### I.1.2 *Ambito di applicazione del presente procedimento*

5. La valutazione dell’offerta di riferimento *bitstream* 2013, di cui al presente provvedimento, riguarda gli aspetti di carattere tecnico e procedurale, nonché le condizioni economiche dei servizi *bitstream*. In particolare, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, l’Autorità ha espresso il seguente orientamento:
  - I. per i servizi precedentemente già soggetti ad orientamento al costo (ai sensi della delibera n. 731/09/CONS e delle delibere di approvazione delle offerte di riferimento *bitstream* relative agli anni 2010-2012), l’Autorità ha ritenuto opportuno continuare ad utilizzare la stessa metodologia di *pricing*;
  - II. i servizi precedentemente soggetti a *network cap*, laddove praticabile e comunque i servizi principali, sono valutati al costo. In particolare, al fine di dar seguito alle sollecitazioni del mercato ed all’invito della Commissione Europea, sono definite sulla base dei costi sottostanti le condizioni

economiche della banda (ATM ed *ethernet*) e dei canoni di accesso *bitstream*. Tali ultime misure consentiranno, tra l'altro, di garantire al mercato condizioni di certezza sui costi che dovranno essere sostenuti nel 2013 (attesa la rilevanza dei servizi di accesso alla rete dati e dei servizi di trasporto fino al nodo di consegna);

III. inoltre l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere una valutazione al costo dei contributi *una tantum* (anch'essi precedentemente soggetti a *network cap*) di maggior rilievo, anche in termini di volumi; per gli altri servizi precedentemente soggetti a *network cap*, ad esempio quelli con volumi trascurabili o per i quali allo stato della consultazione era difficoltosa una valutazione al costo, l'Autorità ha ritenuto opportuno, prima di effettuare una valutazione di merito, acquisire al riguardo i commenti e le considerazioni da parte del mercato.

### **I.1.3 Decorrenza delle condizioni economiche 2013**

6. Le condizioni economiche dei servizi *bitstream* per l'anno 2013, come approvate dal presente provvedimento, decorrono dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS.

### **I.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS**

#### **OLO**

D.1 Gli **OLO**, nel sottolineare la necessità di assicurare condizioni di certezza e di prevedibilità dei costi al mercato per il 2013, attesa la conclusione al 2012 del regime di *network cap* previsto dalla delibera n. 731/09/CONS e considerato che la nuova analisi dei mercati d'accesso alla rete fissa di Telecom Italia è ancora in corso di svolgimento, accolgono con favore la considerazione dell'Autorità secondo cui si ritiene “*non procrastinabile l'avvio di un procedimento istruttorio di rivalutazione (nel suo complesso) dei servizi bitstream per l'anno 2013*”. Gli **OLO** condividono inoltre gli orientamenti espressi dall'Autorità circa la decorrenza delle condizioni economiche dei servizi *bitstream*, come approvate agli esiti della presente consultazione pubblica, a partire dal 1° gennaio 2013. Si ritiene altresì che le suddette condizioni economiche debbano valere per tutto l'anno 2013 ed essere utilizzate come valori di partenza per i prezzi 2014-2016.

D.2 Gli **OLO** condividono l'orientamento espresso dall'Autorità di proseguire le valutazioni dei servizi *precedentemente soggetti ad orientamento al costo* (per lo più contributi *una tantum*) sulla base dell'orientamento al costo. Tuttavia gli stessi ritengono che, ai fini di una corretta rivalutazione dei suddetti contributi *una tantum*, l'Autorità debba rivedere al ribasso sia le tempistiche adottate negli scorsi anni, sia il costo orario della manodopera. Nel seguito sono riportate le specifiche considerazioni degli **OLO**.

D.3 Gli **OLO** condividono l'orientamento dell'Autorità circa la valutazione al costo dei servizi soggetti a *network cap* nel triennio 2010-2012 (*canoni d'accesso, canoni di trasporto, contributi una tantum*). Si ritiene, in particolare, che sia di fondamentale importanza orientare al costo i prezzi dei servizi *bitstream* al fine di garantire la coerenza tra i prezzi dei servizi di accesso *wholesale* su rete in rame (ULL, WLR e *bitstream*) e nell'eventualità che gli stessi possano essere utilizzati come base di partenza di eventuali nuovi vincoli di *cap* per il prossimo triennio. Gli OLO, tuttavia, ritengono che la metodologia di *pricing* adottata dall'Autorità debba essere orientata a criteri di maggiore efficienza.

D.4 Gli **OLO** ritengono che anche per i *restanti servizi precedentemente soggetti a network cap*, l'Autorità debba procedere con una valutazione al costo al fine di determinare delle condizioni economiche non superiori a quelle approvate per il 2012.

### TELECOM ITALIA

D.5 **Telecom Italia** ritiene che la definizione dei prezzi 2013 prima della chiusura del procedimento dell'analisi dei mercati non consente di assicurare condizioni di certezza e prevedibilità dei costi al mercato, attese peraltro le misure transitorie già stabilite dalla delibera n. 476/12/CONS che avevano lo scopo di "*evitare ripetute variazioni delle condizioni economiche dei servizi in questione in un breve arco temporale e di salvaguardare la stabilità economica del mercato*". Secondo Telecom Italia, invece, proprio il presente procedimento potrebbe porre le basi per una ripetuta variazione delle condizioni economiche in un breve arco temporale (considerato che la conclusione dell'analisi dei mercati è prevista per il secondo trimestre 2013). Telecom Italia ritiene altresì che il provvedimento in consultazione, se approvato, modificherebbe drasticamente i rapporti di prezzo tra i diversi servizi, definiti dalle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS. Inoltre, secondo Telecom Italia, fissare fin da subito i prezzi 2013 non consentirebbe di tenere conto delle evoluzioni intervenute nel mercato dal 2007 ad oggi (sostituibilità tra accesso fisso e mobile, variabilità geografica dei fenomeni concorrenziali tra *aree ULL* e *aree non ULL* e tra *aree in competizione NGAN* e *aree in monopolio NGAN*, etc.) che potrebbero anche comportare modifiche nell'attuale assetto degli obblighi di controllo dei prezzi. Telecom Italia richiede, quindi, che l'Autorità, in ottica di efficienza amministrativa e per garantire effettive certezze al mercato, concluda il procedimento di analisi dei mercati in corso, prima di procedere alla rivalutazione dei prezzi dei servizi *bitstream* per il 2013, mantenendo inalterato quanto previsto dalla delibera n. 476/12/CONS. Telecom Italia ritiene, inoltre, che, qualora l'Autorità avesse deciso di definire i prezzi 2013 e far decorrere le nuove analisi di mercato a partire dal 2014, la conclusione del presente procedimento non possa che avvenire solo a valle del riesame del WACC regolamentato.

D.6 **Telecom Italia** non condivide, in particolare, le ragioni d'urgenza che hanno indotto l'Autorità ad avviare il presente procedimento (*situazione del mercato, necessità di accelerare i tempi di approvazione delle offerte di riferimento al fine di fornire condizioni di certezza regolamentare sui costi dei servizi wholesale*,

*invito della Commissione Europea a rendere quanto prima coerenti con i costi gli spazi economici tra ULL, WLR e bitstream, stretta inter-relazione tra i prezzi bitstream 2013 su rete in rame ed i prezzi bitstream NGAN 2013, necessità di definire i valori di partenza orientati al costo di eventuali futuri meccanismi di network cap)* ed a modificare l'approccio delineato con delibera n. 476/12/CONS. In particolare, Telecom Italia evidenzia, riguardo a ciascuna delle suddette motivazioni, quanto segue:

- *Situazione del mercato.* La situazione del mercato non giustifica alcuna modifica della metodologia di controllo dei prezzi, senza peraltro una preliminare ed approfondita analisi dello stesso mercato;
- *Necessità di accelerare i tempi di approvazione delle offerte di riferimento al fine di fornire condizioni di certezza regolamentare sui costi dei servizi wholesale.* Analoga motivazione era stata adottata per imporre, con delibera n. 476/12/CONS, la pubblicazione delle offerte di riferimento 2013 a prezzi invariati rispetto all'anno precedente, privando di fatto la possibilità per Telecom Italia di valutare autonomamente i livelli di prezzo da proporre per il 2013;
- *Invito della Commissione Europea a rendere quanto prima coerenti con i costi gli spazi economici tra ULL, WLR e bitstream.* Telecom Italia ritiene che le preoccupazioni della Commissione riguardavano la verifica della coerenza dei prezzi dei diversi servizi *wholesale* di accesso (ULL, *bitstream* e WLR) a valere per la seconda metà del 2012, vista la decisione dell'Autorità di rivedere il livello di prezzo del servizio di WLR 2012. Per quanto concerne invece l'anno 2013, Telecom Italia ritiene che la Commissione rimandi alle conclusioni del terzo ciclo di analisi dei mercati;
- *Stretta inter-relazione tra i prezzi bitstream 2013 su rete in rame ed i prezzi bitstream NGAN 2013.* Telecom Italia obietta al riguardo l'effettiva sussistenza di motivi di urgenza;
- *Necessità di definire i valori di partenza orientati al costo di eventuali futuri meccanismi di network cap.* Telecom Italia non ritiene necessario stabilire in anticipo, rispetto all'analisi di mercato, i valori di partenza di un eventuale futuro meccanismo di *network cap*.

D.7 Con riferimento all'affermazione dell'Autorità secondo cui: *“parimenti, l'approvazione del bitstream 2013 su rame sulla base dei costi può fornire i necessari input ad un eventuale modello di costo BU-LRIC (e di eventuali meccanismi di network cap) che verrà sviluppato nel corso della nuova analisi di mercato”*, **Telecom Italia** lamenta che l'Autorità, rilevando la necessità di fornire gli *input* per l'implementazione di eventuali obblighi di orientamento ai costi BU-LRIC, ovvero di applicazione di un nuovo *network cap* che ancora deve essere deliberato, sta di fatto anticipando le conclusioni della nuova analisi di mercato.

### **I.3 Le conclusioni dell'Autorità**

D.8 L'Autorità rileva che tutti gli OLO rispondenti condividono l'approccio regolamentare proposto, fatto salvo Telecom Italia.

- In merito all'osservazione di Telecom Italia, di cui al punto D.5, sulla necessità di attendere la conclusione del procedimento di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, si rimanda a quanto ampiamente riportato nelle premesse in relazione alle ragioni per le quali l'Autorità ha ritenuto opportuno, viceversa, anticipare l'approvazione delle condizioni economiche 2013 (ed in generale delle offerte di riferimento 2013) al di fuori della stessa analisi di mercato. Si rileva, a tale proposito, che a fine 2013 l'analisi di mercato non è ancora conclusa (nel 2012 se ne prevedeva la conclusione nel secondo trimestre 2013), a conferma delle ragioni d'urgenza indicate dall'Autorità.
- In relazione all'osservazione di Telecom Italia (D.6, secondo *bullet*) relativa al fatto che l'Autorità aveva già richiesto alla stessa, con delibera n. 476/12/CONS, di non modificare i prezzi 2013 e che quindi non occorre accelerare i procedimenti di approvazione delle OR 2013, si rileva che tale previsione implica (come già previsto dalla delibera n. 731/09/CONS e di prassi applicato da alcuni anni) una non modifica temporanea dei prezzi 2012, fatto salvo che i nuovi prezzi 2013 (determinati dall'analisi di mercato o dai procedimenti di approvazione delle OR) sono comunque applicati retroattivamente dal 1° gennaio 2013. A tale proposito si richiama quanto indicato con delibera n. 747/13/CONS ove l'Autorità, per le ragioni ivi riportate, ha ritenuto di modificare quanto previsto dalla delibera n. 476/12/CONS, stabilendo la non retroattività dei prezzi definiti dalla nuova analisi di mercato che, di conseguenza, andrà a determinare l'andamento dei canoni dei servizi di accesso *wholesale* nel periodo 2014-2016. A far data dal 1° gennaio 2013 vigono i prezzi definiti dall'Autorità nei relativi provvedimenti di approvazione delle offerte di riferimento. A confermare la coerenza di tale approccio regolamentare si rappresenta che l'Autorità, oltre che nei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2013, anche in sede della stessa analisi di mercato ha ribadito tale orientamento. Difatti, nello schema di provvedimento, allegato B alla delibera n. 238/13/CONS<sup>6</sup>, artt. 70, 73, 76, è indicato che “*Per gli anni 2014 e 2015, Telecom Italia applica i canoni mensili dei servizi elencati al comma precedente che risulteranno dall'applicazione di un trend lineare tra il valore per il 2016 ed il valore approvato dall'Autorità per l'anno 2013 nei relativi procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento*”.
- In relazione alla richiesta di Telecom Italia che i prezzi *bitstream* 2013 siano approvati dopo la verifica dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato e di colocazione per il 2013 (ed in particolare a seguito del riesame del WACC), si rimanda a quanto previsto dalla delibera n. 747/13/CONS che, per l'appunto e tra le altre cose, definisce il canone dei servizi di accesso disaggregato ed il WACC 2013.

---

<sup>6</sup> Delibera n. 238/13/CONS, recante “*Consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”.

Tanto premesso, alla luce del quadro regolamentare vigente e degli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 238/13/CONS, si ritiene che l'offerta di riferimento *bitstream* 2013 possa essere approvata, tenendo conto delle condizioni economiche per i servizi ULL e di colocazione approvate dall'Autorità per il 2013 (che rappresentano un *input* essenziale dei costi *bitstream* 2013), senza la necessità di attendere la conclusione del procedimento di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa.

## **II. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI BITSTREAM PER L'ANNO 2013**

### ***Le osservazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS***

7. Con nota del 31 ottobre 2012, Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, oltre a recepire le disposizioni di cui all'art. 3 della delibera n. 94/12/CIR, dell'offerta di riferimento per l'anno 2013 per i servizi *bitstream*.
8. Telecom Italia, in particolare, ha rappresentato che nell'ambito dell'offerta *bitstream* 2013:
  - (i) i prezzi dei servizi precedentemente a *network cap* sono stati posti, temporaneamente, pari a quelli approvati dall'Autorità per il 2012 con delibera n. 37/12/CIR, in ottemperanza alla *ex* delibera n. 476/12/CONS;
  - (ii) i prezzi dei contributi *una tantum*, soggetti ad orientamento al costo, sono stati valutati valorizzando le attività svolte sulla base del costo orario della manodopera dalla stessa proposto per l'anno 2013, pari a 52,40 €/h.

## **III. VALUTAZIONI DEI SERVIZI PRECEDENTEMENTE SOGGETTI AD ORIENTAMENTO AL COSTO**

### **III.1 *Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS***

#### **III.1.1 *Premessa***

9. Per le ragioni indicate in premessa, i prezzi dei servizi precedentemente soggetti ad obblighi di orientamento al costo continuano ad essere valutati secondo tale metodologia. Tale valutazione è, in particolare, svolta sulla base delle attività sottostanti, delle relative tempistiche di svolgimento e del costo orario della manodopera.
10. Si richiamava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, che ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a banda larga all'ingrosso non ricompresi nei panieri a *network cap* sono orientati al costo. Tali servizi, come chiarito al punto 28 della delibera n. 105/10/CIR, sono di seguito elencati:
  1. pre-qualificazione (ridotta e completa);

2. intervento a vuoto;
  3. ripristino borchia;
  4. cambio piattaforma tecnologica da ATM ad *ethernet*;
  5. studio di fattibilità (modello *sub telaio* dedicato all'Operatore);
  6. progettazione esecutiva - coordinamento impresa - collaudo - aggiornamento banca dati;
  7. ampliamento delle schede su un *sub telaio*;
  8. studio di fattibilità (modello *switch ethernet* adiacente al DSLAM);
  9. servizi di trasporto della banda *ethernet* (di II° livello) tra nodi *feeder* appartenenti a distinte aree di raccolta all'interno della stessa macroarea.
11. Ai servizi elencati al punto precedente si aggiungono quelli introdotti per la prima volta nell'ambito delle offerte *bitstream* 2011 e 2012 le cui condizioni economiche, come chiarito rispettivamente con delibera n. 158/11/CIR e n. 94/12/CIR, sono anch'esse soggette ad orientamento al costo. Tali servizi sono di seguito riportati:
- a. contributi *una tantum* per le migrazioni massive da ATM ad *ethernet*;
  - b. contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione delle porte dei kit ATM;
  - c. contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione e *canoni* di accessi simmetrici *bitstream* su DSLAM *ethernet*;
  - d. costo di attivazione (o variazione o disattivazione) di *N* (posto in offerta di riferimento pari a 10) VLAN afferenti ad una macroarea *ethernet*.

### III.1.2 Valutazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS

12. Come premesso, tali servizi (fatta eccezione per la banda *ethernet* di II° livello ed i canoni degli accessi simmetrici *ethernet*, per i quali si rimanda alle sezioni successive) sono valorizzati sulla base del tempo impiegato a svolgere le specifiche attività e del costo orario della manodopera.
13. Nella tabella che segue è riportato, per i servizi di cui all'elenco al punto 10, un confronto tra i prezzi 2012, approvati con delibera n. 94/12/CIR, e quelli proposti da Telecom Italia per il 2013 e dalla stessa determinati sulla base del tempo impiegato a svolgere le relative attività e del costo orario della manodopera proposto per il 2013 (52,40 €/h).

	OR 2012	Proposta TI 2013	Variazione %
<b>Contributo Prequalificazione completa</b>	<b>16,93</b>	<b>18,27</b>	<b>7,9%</b>
<b>Contributo Prequalificazione ridotta</b>	<b>9,03</b>	<b>9,53</b>	<b>5,6%</b>
<b>Interventi a vuoto</b>	<b>75,05</b>	<b>82,97</b>	<b>10,5%</b>
<b>Ripristino borchia</b>	<b>67,15</b>	<b>74,23</b>	<b>10,5%</b>
<b>Cambio piattaforma da ATM a Ethernet</b>	<b>39,28</b>	<b>42,95</b>	<b>9,3%</b>

<b>Studio di fattibilità modello subtelaiolo dedicato Operatore</b>	<b>895,86</b>	<b>990,35</b>	<b>10,5%</b>
<b>Progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo, aggiornamento banca dati</b>	<b>1.137,60</b>	<b>1.257,60</b>	<b>10,5%</b>
<b>Contributo aggiuntivo di ampliamento schede su subtelaiolo</b>	<b>284,40</b>	<b>314,40</b>	<b>10,5%</b>
<b>Studio di fattibilità modello switch ethernet adiacente al DSLAM</b>	<b>895,86</b>	<b>990,35</b>	<b>10,5%</b>

14. L'Autorità con delibera n. 141/12/CIR, inerente alla consultazione pubblica per l'approvazione dell'offerta WLR 2013 (cfr. allegato B, art. 3, comma 1), ha espresso l'orientamento di approvare per il 2013 un costo orario della manodopera pari a 46,88 €/h e, quindi, con una riduzione di circa l'1,10% rispetto al valore approvato per il 2012 (47,40 €/h). Tale orientamento è stato confermato dall'Autorità con lo schema di delibera adottato agli esiti della suddetta consultazione pubblica.

15. Tanto premesso e ferme restando le attività e le relative tempistiche di svolgimento considerate ai fini dell'approvazione 2012, l'Autorità, alla luce degli orientamenti espressi nella succitata delibera n. 141/12/CIR circa il costo orario della manodopera per l'anno 2013, ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche dei suddetti servizi applicando i prezzi di seguito riportati.

	<b>AGCOM 2013 (€)</b>
<b>Contributo Prequalificazione completa</b>	<b>16,80</b>
<b>Contributo Prequalificazione ridotta</b>	<b>8,98</b>
<b>Interventi a vuoto</b>	<b>74,23</b>
<b>Ripristino borchia</b>	<b>66,41</b>
<b>Cambio piattaforma da ATM a Ethernet</b>	<b>38,90</b>
<b>Studio di fattibilità modello subtelaiolo dedicato Operatore</b>	<b>886,03</b>
<b>Progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo, aggiornamento banca dati</b>	<b>1.125,12</b>
<b>Contributo aggiuntivo di ampliamento schede su subtelaiolo</b>	<b>281,28</b>

## 16. Contributi *una tantum* per le migrazioni massive da ATM a *ethernet*.

Di seguito sono riportate le condizioni economiche proposte da Telecom Italia (cfr. sez. 14.1.8.2, OR 2013):

- Importo fisso per ciascun progetto di trasformazione massiva: 393,00 euro;
- Importo per ciascuna centrale Telecom Italia interessata: 17,62 euro;
- Importo per ciascun accesso ADSL interessato al cambio di piattaforma di rete: 20,96 euro (prezzo agevolato valido dal 19/01/2012 al 31/12/2013: 10,20 euro).

Si richiamava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, che l'Autorità con delibera n. 158/11/CIR (cfr. punto D.16) ha valutato i prezzi legati alla *gestione del progetto* sulla base del costo orario della manodopera e considerando un tempo medio di svolgimento delle specifiche attività pari a circa 7,5 h. Si richiamava altresì che l'*importo per ciascuna centrale Telecom Italia interessata*, come chiarito con la stessa delibera n. 158/11/CIR, remunera il costo dello spostamento del tecnico in centrale (per un tempo medio di 15 minuti) ed i costi di gestione dell'ordine (4,52 €). Il contributo relativo all'*importo per ciascun accesso ADSL interessato al cambio piattaforma*, remunera le attività di permuta da DSLAM ATM a DSLAM GbE, la configurazione della VLAN e del *modem* su DSLAM, per un tempo complessivo, in ottica di efficienza, come chiarito con delibera n. 94/12/CIR, pari a 24 minuti.

A tale riguardo, Telecom Italia ha applicato, nell'ambito dell'offerta *bitstream* 2013, fermo restando le suddette tempistiche, un aumento, rispetto alle corrispondenti condizioni economiche 2012, sulla base dell'incremento dalla stessa proposto per il costo della manodopera per il 2013 (da 47,40 €/h a 52,40 €/h).

Ciò premesso l'Autorità, alla luce dell'orientamento espresso sul costo orario della manodopera per il 2013 (46,88 €/h) e ferme restando le tempistiche di svolgimento delle specifiche attività sopra richiamate, ha ritenuto, fatte salve le promozioni disposte con delibera n. 158/11/CIR (art. 4, comma 6, sesto *bullet*)<sup>7</sup>, che Telecom Italia debba conseguentemente riformulare le condizioni economiche dei contributi *una tantum* relativi alle migrazioni massive da *bitstream* ATM ad *ethernet* secondo quanto di seguito indicato:

- *Importo fisso per ciascun progetto di trasformazione massiva*: 351,60 € (a fronte dei 393,00 € proposti da Telecom Italia);

<sup>7</sup> Come indicato con delibera n. 94/12/CIR (art. 2, comma 2): “Telecom Italia rimuove la limitazione dei 20 accessi per centrale ai fini dell'applicazione degli importi suddetti e delle relative agevolazioni”.

- *Importo per ciascuna centrale Telecom Italia interessata: 16,24 € (a fronte dei 17,62 € proposti da Telecom Italia);*
- *Importo per ciascun accesso ADSL interessato al cambio di piattaforma di rete: 18,75 € (a fronte dei 20,96 € proposti da Telecom Italia).*

**17. Contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione delle porte dei kit ATM.**

Si richiamava, in via preliminare, quanto indicato ai punti D.14 e D.18 della delibera n. 158/11/CIR circa le attività sottostanti i contributi in oggetto e le relative tempistiche di svolgimento.

Si rilevava che Telecom Italia ha proposto per il 2013 (cfr. sez. 10.4, OR 2013) le condizioni economiche di seguito riportate, che risultano essere in aumento, rispetto alle corrispondenti condizioni economiche 2012, avendo la stessa applicato l'incremento proposto al costo della manodopera per il 2013 (da 47,40 €/h a 52,40 €/h).

Velocità	Contributo di attivazione (Euro)	Contributo di Disattivazione (Euro)
2 Mbit/s	240,32	70,02  Prezzo agevolato valido dal 17/02/2012 al 31/12/2013: 31,76
4 Mbit/s (IMA)	266,52	
6 Mbit/s (IMA)	292,72	
8 Mbit/s (IMA)	318,92	
34 Mbit/s	240,32	
155 Mbit/s	345,12	

L'Autorità, alla luce dell'orientamento espresso sul costo orario della manodopera per il 2013 (46,88 €/h) e ferme restando le tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti, ha ritenuto, fatte salve le promozioni disposte al riguardo con delibera n. 158/11/CIR (art. 4, comma 6, secondo *bullet*), che Telecom Italia debba conseguentemente riformulare le suddette condizioni economiche, come di seguito indicato.

Velocità	Contributo di Attivazione (euro)	Contributo di Disattivazione (euro)
2 Mbit/s	215,48	63,12
4 Mbit/s (IMA)	238,92	
6 Mbit/s (IMA)	262,36	
8 Mbit/s (IMA)	285,80	
34 Mbit/s	215,48	
155 Mbit/s	309,24	

**18. Contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione e canoni di accessi simmetrici *bitstream* su DSLAM *ethernet***

Si richiamava, in via preliminare, quanto indicato al punto D.20 della delibera n. 158/11/CIR.

Si rilevava inoltre che Telecom Italia ha proposto per il 2013 (cfr. sez. 14.2, tabella 18, OR 2013) le medesime condizioni economiche approvate dall’Autorità per il 2012 con delibera n. 94/12/CIR (di seguito richiamate).

Accesso simmetrico Ethernet (Brand commerciale)	Contributo di attivazione (Euro)	Contributo di disattivazione (Euro)	Canone (Euro/mese)
2 Mbit/s	140,96	42,64	30,79
4 Mbit/s	281,92	85,28	61,59
6 Mbit/s	422,88	158,01	92,38
8 Mbit/s	563,84	210,68	123,19
10 Mbit/s	704,80	263,37	153,95

**Tabella 18: Listino accessi simmetrici Ethernet “flat”**

Si richiamava altresì che l’Autorità, nell’ambito della suddetta delibera n. 158/11/CIR e come ribadito con delibera n. 94/12/CIR, ha ritenuto che i contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione degli accessi simmetrici *ethernet* dovessero essere pari, a parità di profilo, ai corrispondenti contributi *una tantum* previsti in ATM per lo stesso anno, atteso che le attività sottostanti risultano essere analoghe.

Analoga previsione è stata disposta con riferimento ai canoni mensili degli accessi simmetrici *ethernet* i quali, a parità di profilo, sono posti pari a quelli previsti in ATM, per lo stesso anno, o comunque in coerenza con gli stessi, laddove non sia presente un analogo profilo ATM (come nel caso di accesso simmetrico *ethernet* a 10 Mbps).

Si rilevava, altresì, che le condizioni economiche (contributi e canoni) proposte da Telecom Italia per il 2013 per gli accessi simmetrici *ethernet* risultano essere allineate a quelle previste, per lo stesso anno 2013, per gli accessi simmetrici ATM (che a loro volta sono state lasciate temporaneamente invariate, essendo precedentemente soggette a *network cap*, rispetto a quelle approvate nel 2012).

L’Autorità ha ritenuto, pertanto, conforme alle vigenti previsioni regolamentari quanto al momento riportato da Telecom Italia in offerta di riferimento, fatto salvo che la stessa dovrà successivamente allineare, in linea a quanto sopra richiamato, tali condizioni economiche per gli accessi simmetrici *ethernet* a quanto approvato, in questo stesso procedimento per il 2013, per gli accessi simmetrici ATM (si rimanda, per i canoni, ai paragrafi 27 e D.54 e, per i contributi, ai paragrafi 36 e D.76, inerenti alla valutazione al costo dei servizi precedentemente a *network cap*).

Analoghe considerazioni sono valide per gli apparati in sede cliente per i quali Telecom Italia ha confermato per il 2013 (cfr. tabella 19, OR 2013) gli stessi prezzi 2012. Suddette condizioni economiche risultano essere allineate a quanto previsto in offerta 2013 per gli apparati ATM (quest’ultime essendo precedentemente a *network cap* sono state temporaneamente lasciate invariate rispetto al 2012). Si ribadisce che Telecom Italia dovrà allineare i prezzi 2013 dei

*modem CPE ethernet in sede cliente finale* a quelli ATM come approvati per il 2013.

**19. Costo di attivazione (o variazione o disattivazione) di N (posto in offerta di riferimento pari a 10) VLAN afferenti ad una macroarea ethernet.**

Telecom Italia, nell'ambito dell'offerta *bitstream* 2013 (sez. 14.4.6), ha previsto un contributo *una tantum*, pari a 118,50 euro, per l'attivazione di ogni blocco da 10 VLAN o frazione afferenti ad una macroarea *ethernet*, confermando il prezzo 2012 approvato dall'Autorità, con delibera n. 94/12/CIR, sulla base (come indicato al punto D.20 della stessa) di un tempo complessivo medio di 15 minuti per VLAN.

Telecom Italia, pertanto, non ha apportato al riguardo l'incremento dalla stessa proposto per il costo della manodopera 2013. Tuttavia l'Autorità, alla luce dell'orientamento espresso sul costo orario della manodopera per il 2013 (46,88 €/h) e ferme restando le tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti, sopra richiamate, ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, che Telecom Italia debba conseguentemente riformulare il costo di tale contributo prevedendo un valore di 117,20 €

Si richiamava, altresì, che l'Autorità all'art. 3, comma 7, della delibera n. 94/12/CIR, ha disposto che Telecom Italia dovesse predisporre, nell'ambito dell'offerta *bitstream* 2013, un prezzo *una tantum* omnicomprendente per blocco da più VLAN, applicabile ad ordini massivi, per le seguenti attività: variazione del valore di banda di una VLAN; disattivazione di una VLAN; modifica del punto di consegna di una VLAN.

Telecom Italia, quindi, nell'ambito dell'offerta *bitstream* 2013 (sez. 14.4.6), ha previsto che nei casi in cui per tutte le VLAN attive in una determinata macroarea e/o su un determinato *kit* di consegna l'operatore abbia la necessità di configurare un nuovo valore di banda valido per tutte le VLAN o disattivarle, si applica lo stesso modello previsto per l'attivazione di tutte le VLAN afferenti ad una macroarea. Nel corso del 2013, con la stessa modalità, verrà introdotta la possibilità di variare il punto di consegna di tutte le VLAN attive su un determinato *kit* di consegna. Agli ordini della stessa tipologia (attivazione o variazione o disattivazione) così gestiti, si applica un contributo *una tantum* pari a 118,50 euro per ogni blocco da 10 VLAN o frazione.

Ciò premesso l'Autorità ha ritenuto, analogamente a quanto sopra indicato per le attivazioni delle VLAN afferenti ad una macroarea, che Telecom Italia debba prevedere anche nei casi di variazione o disattivazione delle VLAN afferenti ad una macroarea, un contributo *una tantum* pari a 117,20 euro per ogni blocco da 10 VLAN o frazione.

**III.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS**

D.9 Gli **OLO**, nel rimandare per i specifici dettagli alle considerazioni espresse nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta WLR 2013, richiedono una sensibile riduzione del costo orario della manodopera. In particolare, alcuni **OLO** hanno effettuato delle stime che conducono, a seconda delle specifiche valutazioni effettuate dagli stessi, ad un valore che varia da un minimo di circa 32,9 €/h ad un massimo di 41,87 €/h<sup>8</sup>.

D.10 Gli **OLO** richiedono altresì un'efficientamento, in via generale, delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti i contributi *una tantum*. Essi ritengono, in particolare, che gli efficientamenti delle tempistiche siano dovuti ad un:

- incremento dell'automatizzazione nella lavorazione delle richieste, con crescita delle lavorazioni in automatico degli ordinativi di lavoro e conseguenti riduzioni delle lavorazioni manuali;
- incremento dell'efficienza della lavorazione delle richieste in automatico, nonché riduzione dei costi dei sistemi informatici di supporto in quanto già parzialmente ammortizzati con conseguente riduzione dei costi di *front-end* **OLO**;
- incremento del livello di esperienza acquisita negli anni e di capacità di analisi delle statistiche degli esiti delle verifiche e delle attività svolte con conseguente riduzione dei casi di ricorso alle attività di verifica della fattibilità tecnica;
- incremento del livello di efficienza nello svolgimento delle attività con conseguente riduzione dei tempi di verifica della Fattibilità tecnica e della Realizzazione Tecnica.

D.11 Con particolare riferimento alla componente di costo relativa alla gestione dell'ordine (comune a diversi contributi *una tantum*), alcuni **OLO** ritengono:

- che la percentuale di lavorazione manuale degli ordinativi possa essere ridotta al 2% (a fronte del 5% considerato dall'Autorità);
- che il tempo medio di lavorazione manuale degli ordinativi possa essere ridotto a 15 minuti (a fronte dei 20 minuti considerati dall'Autorità);
- che la componente di lavorazione in automatico (98% dei casi) possa essere valorizzata ad un costo pari a quello della *Number Portability* approvato nella delibera n. 92/12/CIR. Si ritiene, infatti, che il contributo di attivazione CPS preso a riferimento dall'Autorità per tale componente di costo non rappresenti, ad oggi, il riferimento più corretto in ottica di remunerazione dei costi di gestione efficiente. Si osserva, peraltro, come già la delibera n. 69/08/CIR

---

<sup>8</sup> Alcuni **OLO** ritengono ragionevole ipotizzare in un'ottica di maggiore efficienza, l'applicazione di un *mark-up* complessivo al costo diretto della manodopera (29,91 €/h) pari al 10%, altri ritengono che tale *mark up* possa al più essere pari al 40% (a fronte del 56,7% considerato nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 141/12/CIR).

avesse assimilato il costo per la lavorazione di un ordinativo di lavoro in automatico al contributo *una-tantum* richiesto per la portabilità del numero tra operatori, data la similarità dei processi.

Di seguito le principali considerazioni effettuate dagli OLO sui contributi *una tantum* in oggetto.

### ***Interventi a vuoto***

D.12 Alcuni **OLO** ritengono che le condizioni economiche relative agli interventi a vuoto debbano essere riformulate in euro 16,45. Ciò alla luce di una riduzione del costo orario della manodopera (32,9 €h) oltre che di una rideterminazione delle tempistiche ritenute necessarie: gestione *ticket* a cura di *help desk* (5 min, a fronte dei 20 min considerati dall'Autorità)<sup>9</sup>; spostamento tecnico (15 min come considerati dall'Autorità); realizzazione tecnica intervento (10 min a fronte di 60 min considerati dall'Autorità)<sup>10</sup>.

A tal riguardo, **Telecom Italia** fa presente che:

- le attività di diagnosi e dispacciamento a cura *back office (help desk)* non sono automatizzate. Inoltre, le informazioni che gli operatori inseriscono nella loro diagnosi non sono “standardizzate”, fermo restando che Telecom Italia auspica che gli operatori inseriscano nelle diagnosi una nota più dettagliata ed esplicativa possibile per permettere una diagnosi più accurata e veloce;
- per le attività di realizzazione dell'intervento tecnico *on field*, non ci sono stati cambiamenti di processo e tecnologici che motivano la richiesta degli operatori. Il tecnico di Telecom Italia, in fase d'intervento, deve effettuare la verifica della rete di Telecom Italia ispezionando le varie parti che la compongono ed, ove applicabile, fare le verifiche dalla terminazione di

---

<sup>9</sup> Si rileva che tale attività è svolta in automatico mediante sistemi informativi che analizzano la tipologia di segnalazione inviata dall'OLO, in base ad una serie di indicazioni standardizzate che devono da quest'ultimo essere inserite nell'apertura del *ticket*. L'analisi automatizzata è volta a discriminare le casistiche di disservizio da quelle di degrado e, per quest'ultimo, i casi di degrado a livello del portante fisico o logico. In funzione dell'analisi sopra indicata, la segnalazione è propagata, sempre in automatico, al tecnico sul territorio (nel caso di disservizio o degrado sul portante fisico) ovvero alle strutture di rete (nel caso di degrado sulla parte alta). Alla luce della sostanziale automatizzazione delle attività sopra descritte, si ritiene che la tempistica da attribuire allo svolgimento di tali attività possa essere ragionevolmente ridotta ad un massimo di 5 min.

<sup>10</sup> Con riferimento alla fase di “Intervento”, si sottolinea che con tale descrizione si deve intendere esclusivamente la verifica del corretto funzionamento della rete Telecom Italia effettuata in sede cliente. Detta verifica si traduce, sostanzialmente, nella rilevazione della presenza o assenza di continuità della rete mediante il collegamento di un apposito apparato alla borchia presso la sede cliente. Laddove sia verificata la continuità, il malfunzionamento è da ricondursi ad elementi estranei alla rete dell'operatore notificato. Al riguardo si ritiene che lo svolgimento di tale attività non possa richiedere una tempistica, quale quella attualmente considerata, pari a 60 minuti. Anche eventuali ed occasionali difficoltà di reperimento del cliente, infatti, che potrebbero allungare la tempistica media, ove considerate, devono invece essere escluse in quanto gestibili mediante la sospensione del *ticket* stesso. Si ritiene, pertanto, che la tempistica necessaria per lo svolgimento delle attività sopra descritte da parte di un operatore efficiente non possa essere superiore a 10 minuti.

Telecom Italia in sede del cliente finale, accertandosi con appropriati *test* e misure del corretto funzionamento delle rete di Telecom Italia.

D.13 Alcuni **OLO** richiedono, al fine di evitare disallineamenti amministrativi ed in ottica di maggiore trasparenza, che nella fatturazione di Telecom Italia siano riportate al riguardo dettagliate informazioni: tipo di disservizio; apparato sul quale è stato rilevato il disservizio; orario di inizio e di fine intervento del tecnico; nominativo del tecnico che ha eseguito l'intervento. Al riguardo **Telecom Italia** fa presente che gli operatori già dispongono, sia nella fase di esercizio alla chiusura del TT sia nella fattura, le informazioni relative a tipo di disservizio, elemento di rete (cfr. classificazione tecnica del TT) sul quale è stata verificata la presenza del guasto, l'orario di inizio e di fine dell'intervento del tecnico. Telecom Italia fa presente che il contratto di lavoro con il personale tecnico di *Open Access* e ditte incaricate non consente di fornire il nominativo del tecnico che ha eseguito l'intervento. Ritiene, comunque, che tale informazione non aumenti la trasparenza essendo il processo di *assurance* già ben documentato ed informatizzato *end to end*.

#### ***Cambio piattaforma tecnologica da ATM ad ethernet***

D.14 Alcuni **OLO** richiedono che, nel periodo di migrazione, il contributo per il cambio di piattaforma per singolo accesso sia equiparato al contributo di migrazione massiva con le annesse condizioni promozionali.

#### ***Contributi una tantum per le migrazioni massive da ATM ad ethernet***

D.15 Alcuni **OLO** ribadiscono, come già rappresentato nel corso dei procedimenti di approvazione delle offerte *bitstream* 2011-2012, la propria richiesta circa l'azzeramento dei contributi per la migrazione massiva da ATM ad *ethernet*, soprattutto nelle aree interessate dall'*end of sale ATM*. In subordine, richiedono una riduzione del contributo *una tantum* per singolo accesso oggetto di migrazione a valori inferiori a 3 euro. Per i restanti contributi previsti per la migrazione massiva alcuni **OLO** richiedono una riduzione alla luce di una riduzione del costo della manodopera e di quanto premesso in relazione alla gestione ordine.

#### ***Contributi una tantum di attivazione/disattivazione delle porte dei kit ATM***

D.16 Alcuni **OLO**, nel ritenere insufficiente prevedere nel periodo di migrazione un prezzo agevolato dei contributi di disattivazione dei *kit ATM*, ne richiedono l'azzeramento. In relazione ai contributi di attivazione dei *kit ATM* richiedono una riduzione conseguente ad una riduzione del costo della manodopera.

#### ***Contributi e canoni di accessi simmetrici bitstream su DSLAM ethernet***

D.17 Un **OLO** evidenzia che i due modelli di *modem-CPE* certificati da Telecom Italia per gli accessi simmetrici *ethernet* (Rad LA-210 e Albis Acceed 1404) sono in grado di supportare fino a 4 coppie con una diversa configurazione. L'apparato è in pratica lo stesso per tutti i profili d'accesso fino a 8 Mbit/sec. Pertanto,

secondo l'operatore, il canone relativo al modem/CPE per gli accessi simmetrici *ethernet* per i profili a 4, 6 e 8 Mbit/sec dovrebbe essere solo leggermente superiore a quello dell'accesso a 2 Mbit/sec (16,24 euro/mese) e non pari rispettivamente a 2, 3 o 4 volte.

**Telecom Italia** conferma che i suddetti apparati (*modem-CPE ethernet* presso le sedi dei clienti finali) sono in grado di supportare tutte le velocità di accesso da 2 a 8 Mbit/s. In logica di orientamento al costo, il canone per tale apparato dovrebbe essere indipendente dalla velocità di accesso, e pari ad oltre il doppio dell'attuale canone relativo alla velocità 2 Mbit/s (16,24 Euro/mese). Al fine di non introdurre brusche variazioni di prezzo nel mercato in oggetto, Telecom Italia ha tuttavia mantenuto, in offerta, il canone del nuovo modem *Ethernet* a 2 Mbit/s allineato al canone, già in vigore, del modem ATM a 2 Mbit/s (16,24 Euro/mese). A partire da questo canone di riferimento Telecom Italia ha, quindi, calcolato i canoni dei modem *Ethernet* funzionali alle altre velocità, come multipli del canone a 2Mbps ("N x canone 2 Mbit/s"). Premesso ciò, Telecom Italia si rende disponibile a rivedere, per tutte le velocità di accesso da 2 a 10 Mbit/s, i canoni dei *modem-CPE ethernet* dell'offerta di riferimento secondo una "stretta" logica di orientamento al costo.

D.18 Alcuni **OLO** richiedono una riduzione dei contributi *una tantum* di attivazione /disattivazione degli accessi simmetrici *ethernet*, sulla base di maggiori efficienze presumibilmente raggiunte da Telecom Italia nel corso degli anni con particolare riguardo alla fattibilità tecnica (al riguardo si stimano 5 min a fronte di 15 min stimati nel 2009) e realizzazione tecnica (10 min a fronte dei 15 min stimati nel 2009), oltre che di una riduzione del costo della manodopera e di gestione ordine.

**Costo di attivazione (o variazione o disattivazione) di N (posto in offerta di riferimento pari a 10) VLAN afferenti ad una macroarea ethernet.**

D.19 Alcuni **OLO**, nel richiamare la propria richiesta di un processo di *provisioning* delle VLAN di tipo "dinamico" che consenta di attivare tutte le VLAN afferenti ai DSLAM (attivi, di prossima installazione e futuri) afferenti ad una data macroarea, con un conseguente costo di tipo *flat* (indipendente dalle VLAN richieste o che si richiederanno), richiedono, in subordine, una riduzione dei contributi in oggetto alla luce di un efficientamento delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti e di una riduzione del costo della manodopera.

### **III.3 Le conclusioni dell'Autorità**

D.20 In merito alle osservazioni sul costo orario della manodopera (punto D.9) si richiama che l'Autorità ha confermato l'approvazione, con lo schema di delibera adottato agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 141/12/CIR, un valore per il 2013 pari a 46,88 euro/ora. Tale valore è stato recepito dalla delibera n. 747/13/CONS inerente all'approvazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete in rame. Nel confermare, ai fini del presente procedimento, l'approvazione del suddetto costo della manodopera (che pertanto si ritiene qui recepito e parte integrante della presente delibera), si rimanda alla delibera n.

141/12/CIR ed al citato schema di delibera di conclusione della relativa consultazione nazionale, in relazione alle motivazioni sottostanti l'approvazione del valore suddetto.

D.21 Relativamente alle richieste degli OLO (punto D.10) di riduzione delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti i contributi *una tantum* in oggetto, rileva che nell'ambito della presente consultazione pubblica non sono emerse evidenze istruttorie tali da comportare, in via generale, una modifica rispetto a quanto relativamente proposto nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

D.22 Con riferimento al costo per la ricezione e lavorazione automatica dell'ordinativo (punto D.11), si richiamano i chiarimenti forniti al riguardo con delibera n. 747/13/CONS (punto D.105). L'Autorità ritiene, in particolare, confermando gli iniziali orientamenti, di considerare per la componente di costo "gestione ordine automatico" il valore relativo all'attivazione CPS approvato per il 2012 con delibera n. 92/12/CIR (4,61 €). Qualora con l'attivazione del servizio sia richiesta anche la NP, al contributo di attivazione è aggiunto il valore di 4,3 € relativo a tale specifica prestazione, come approvato con la stessa delibera n. 92/12/CIR.

D.23 Alla luce di quanto riportato al punto precedente, si ritiene opportuno procedere ad una rivalutazione della componente di costo "gestione ordine automatico" per alcuni contributi *una tantum* (es. prequalificazione, cambio piattaforma, attivazione/disattivazione *kit* ATM) per i quali, nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, era stato erroneamente considerato un valore di 4,52 € a fronte di 4,61 euro come premesso. Per tali contributi, tale rivalutazione determina un lieve incremento (inferiore all'1%) di prezzo rispetto a quanto prospettato nello schema di provvedimento.

D.24 In relazione a quanto osservato dagli OLO sugli interventi a vuoto (punti D.12-D.13), atteso che la definizione delle tempistiche non consente, allo stato come premesso, ulteriori riduzioni, l'Autorità ritiene, come già chiarito nella delibera n. 105/10/CIR (art. 5, comma 6), che Telecom Italia debba fatturare il contributo per interventi a vuoto allegando tutte le informazioni atte a garantire la massima trasparenza e verificabilità da parte dell'OLO.

D.25 Con riferimento al punto D.14, si evidenzia che l'Autorità con delibera n. 94/12/CIR (cfr. punto D.17) ha ritenuto di rimuovere la soglia di 20 accessi per centrale prevista dalla delibera n. 158/11/CIR come condizione necessaria per l'applicazione della promozione relativa al contributo per cambio piattaforma<sup>11</sup>. Pertanto la promozione prevista al riguardo, di fatto, è applicabile anche al caso di singolo accesso.

---

<sup>11</sup> Telecom Italia rimuove la limitazione dei 20 accessi per centrale ai fini dell'applicazione degli importi suddetti e delle relative agevolazioni (art. 2, comma 2, della delibera n. 94/12/CIR).

D.26 Con riferimento ai punti D.15 e D.16, l'Autorità ritiene che le promozioni attualmente in vigore (relativamente ai contributi *una tantum* per la migrazione da ATM ad *ethernet* e per la cessazione dei *kit* ATM) già consentano, in ottica pro-competitiva, un efficientamento dei costi in capo agli OLO. Circa la richiesta di azzeramento di tali contributi, l'Autorità ritiene non corretto che i costi del processo di migrazione ricadano interamente sull'operatore *incumbent*. Si ritiene, viceversa, che, in ottica di contemperamento dei reciproci interessi, tutto il mercato debba ripartirsi i costi di un processo di evoluzione tecnologica che comporterà benefici sia per gli stessi, in termini di minori costi e qualità del servizio, sia per gli utenti finali.

D.27 Si fa riferimento all'osservazione di un **OLO** (punto D.17) relativamente al canone del modem/CPE per gli accessi simmetrici *ethernet* per i profili a 4, 6 e 8 Mbit/sec che, secondo l'OLO, dovrebbe essere solo leggermente superiore a quello dell'accesso a 2 Mbit/sec (16,24 euro/mese) e non pari rispettivamente a 2, 3 o 4 volte. Al riguardo l'Autorità, nelle more di ulteriori approfondimenti che potranno essere effettuati nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2014 anche in contraddittorio con gli operatori ed alla luce di quanto rappresentato da Telecom Italia sulla disponibilità a definire un canone del modem/CPE indipendente dalla velocità di accesso, ritiene di confermare i preliminari orientamenti (prezzi 2013 dei *modem CPE ethernet in sede cliente finale* allineati a quelli ATM come approvati per il 2013).

D.28 In relazione alla richiesta di riduzione dei contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione degli accessi simmetrici *ethernet* (punto D.18) si rimanda a quanto nel seguito (punto D.76) indicato al riguardo.

D.29 Con riferimento alla richiesta di alcuni OLO (punto D.19) di una riduzione dei contributi di attivazione (o variazione o disattivazione) di N (posto in offerta di riferimento pari a 10) VLAN afferenti ad una macroarea *ethernet*, alla luce di un efficientamento delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti e di una riduzione del costo della manodopera, nel rimandare a quanto ampiamente argomentato al punto D.20 della delibera n. 94/12/CIR ed al precedente punto 19, si rappresenta che allo stato non sono individuabili ulteriori efficientamenti.

D.30 Ciò premesso, alla luce della conferma del costo orario della manodopera per l'anno 2013 di cui allo schema di delibera relativo all'offerta WLR 2013, l'Autorità ritiene di confermare i prezzi sottoposti a consultazione pubblica dei contributi *una tantum* di cui alle liste riportate ai punti 10 e 11 del presente provvedimento, fatta eccezione per quanto indicato al precedente punto D.23.

#### **IV. VALUTAZIONI DEI CANONI DI ACCESSO BITSTREAM**

##### **IV.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS**

20. Come premesso l'Autorità intende valutare i canoni d'accesso *asimmetrico* (ADSL) *bitstream naked* e *condiviso* (cfr. tabelle 3 e 4, OR 2013) sulla base dell'orientamento al costo. Coerentemente ritiene di valutare al costo i canoni

degli accessi *bitstream* simmetrici ATM ed *ethernet flat* (cfr. tabelle 6 e 18, OR 2013).

21. Come anticipato, alla luce delle istanze formulate da alcuni operatori e del corrispondente invito della Commissione Europea, l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere, quanto prima, una revisione del canone del *bitstream naked* in linea con i costi sottostanti, al fine di ripristinare, per il 2013, il corretto spazio economico tra i servizi di accesso *wholesale* (*ULL*, *WLR* e *bitstream*) garantendo, tra l'altro, condizioni di certezza e prevedibilità dei costi al mercato.
22. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS si richiama, altresì, che gli attuali canoni d'accesso *bitstream* sono pari a 7,79 €/mese, nel caso di accesso condiviso, e 19,50 €/mese nel caso di accesso *naked*.

#### **IV.1.1 Il canone d'accesso *bitstream* ADSL condiviso**

23. Una prima stima del costo dell'accesso *bitstream* condiviso è fornita dall'ultimo valore approvato per il 2012, 7,79 €/mese, il quale deriva dal prezzo 2009 (orientato al costo) ridotto, tra il 2010 ed il 2012, secondo il *trend* di *network cap* fissato dalla delibera n. 578/10/CONS.

Ciò premesso, si evidenzia che il costo mensile di un accesso *bitstream* *condiviso ADSL* è dato dalla somma dei costi dei singoli elementi della catena produttiva del servizio, per il quale Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura, composta in particolare dai seguenti elementi/attività:

##### **SHARED ACCESS**

##### **DSLAM**

DSLAM- CAPEX

DSLAM- OPEX

COLOCAZIONE - SPAZI

COLOCAZIONE - SECURITY

COLOCAZIONE - FACILITY

ALIMENTAZIONE con limitazione Potenza

CONDIZIONAMENTO - con limitazione

Potenza

Manutenzione correttiva

##### **PERMUTATORE LATO CENTRALE**

CAPEX

OPEX

Spazi permutatore lato centrale

##### **RACCORDO INTERNO**

CAPEX

OPEX

##### **ALLESTIMENTO SITO**

##### **COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE**

24. A tal fine l'Autorità ha ritenuto opportuno, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, considerare, per l'anno 2013, in analogia a quanto effettuato per il WLR (2012 e 2013), il modello BU-LRIC annesso alla delibera n. 121/10/CONS.

25. L'Autorità, in particolare, ha effettuato il calcolo del costo mensile dell'accesso *bitstream* asimmetrico condiviso tenendo conto di quanto segue:

⇒ canone *shared access*: pari a 1,35 €/mese (fatta salva la eventuale rivalutazione per il 2013), che tiene conto dei costi incrementali di manutenzione correttiva per l'utilizzo della banda dati;

⇒ WACC pari al 9,36% (fatta salva l'eventuale rivalutazione per il 2013);

⇒ *driver* di allocazione dei costi: consistenza media di accessi ADSL (OLO + Telecom Italia *retail*) a fine anno 2011;

⇒ costi di collocazione (spazi, alimentazione, condizionamento, allestimento sito, raccordi, *facility management*) di cui all'offerta di riferimento 2012 come approvata con delibera n. 93/12/CIR. Tale componente di costo è suscettibile di variazione in esito al procedimento di valutazione dei costi di collocazione 2013;

⇒ valorizzazione del costo del DSLAM (si fa riferimento ad un costo medio ponderato dei DSLAM ATM ed *Ethernet* sulla base delle attuali consistenze) sulla base dei listini dei fornitori, dei dati di targa per l'occupazione degli spazi e consumi di alimentazione e condizionamento, riempimento medio pari al 62% (tale fattore di riempimento è una media pesata del riempimento ottenibile nelle aree ULL e non ULL);

⇒ costi commercializzazione = 6,52%.

Ne segue un costo mensile d'accesso *bitstream* condiviso pari a 7,11 €/mese.

Costi ricorrenti	€0,82
Costi non ricorrenti (racc. interno e allestimento)	€0,30
DSLAM	€3,88
Utilizzo permutatore	€0,29
Manutenzione correttiva addizionale per dati (SA)	€1,35
Costi commercializzazione - 6,52% (MARK UP)	€0,46
<b>TOTALE compresa commercializzazione (6,52%)</b>	<b>€7,11</b>

#### **IV.1.2 Il canone d'accesso *bitstream* ADSL naked**

26. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, l'Autorità ha ritenuto che il costo mensile 2013 della componente *naked* di un accesso ADSL *bitstream*, debba essere valutato tenendo

conto che in tal caso l'operatore fruisce dell'utilizzo completo della coppia, cui corrisponde un *transfer charge* al prezzo dal mercato 4 pari al canone del FULL ULL (attualmente pari a 9,28 €/mese). Tale valore va sommato a quello relativo al canone d'accesso *bitstream* condiviso.

Una prima stima di massima del canone *bitstream naked* si ottiene, pertanto, sommando l'attuale canone ULL al costo dell'accesso *bitstream* condiviso approvato per il 2012. Ne segue un costo mensile d'accesso *bitstream naked* pari a 17,07 €/mese.

La valutazione al costo, utilizzando il modello BU-LRIC di cui al punto precedente, fornisce, viceversa, un valore pari a 17,04 €/mese, come di seguito indicato:

ULL	€9,28
Costi ricorrenti	€0,82
Costi non ricorrenti (racc. interno e allestimento)	€0,30
DSLAM	€3,88
Utilizzo permutatore	€0,29
Manutenzione correttiva addizionale per dati (SA)	€1,35
Costi commercializzazione - 6,52% (MARK UP)	€1,11
<b>TOTALE compresa commercializzazione (6,52%)</b>	<b>€17,04</b>

Ciò premesso, l'Autorità ha ritenuto che possa essere valutata, nel rispetto del principio della *ladder of investment* ed al fine di incentivare l'infrastrutturazione, l'opportunità di aggiungere, ai valori di costo BU-LRIC di cui sopra, un *mark up* che generi un adeguato spazio economico tra operatori infrastrutturati ed operatori che utilizzano il *bitstream*. A tal fine si ritiene ragionevole un *mark-up* dell'ordine del 3%. Si evidenzia che l'approccio adottato consente, da un lato, il rispetto del principio di orientamento al costo remunerando, di fatti, il costo di utilizzo dell'intero doppino e, dall'altro, di garantire, come premesso, un adeguato spazio economico, nel rispetto della *ladder of investment*, tra *bitstream naked* e FULL *unbundling*.

L'aggiunta di un *mark-up* del 3% fornisce un canone di accesso *bitstream* condiviso pari a circa **7,33 €/mese** ed un canone *bitstream naked* pari a circa **17,50 €/mese**.

#### **IV.1.3 Il canone degli accessi *bitstream* simmetrici**

27. Il costo mensile, per l'anno 2013, di un accesso *bitstream* *simmetrico* (ATM ed *ethernet*) è ottenibile come somma dei costi dei singoli elementi della catena produttiva del servizio per il quale Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura. Si richiamava, a tale proposito, la descrizione della catena produttiva del servizio di cui alla delibera n. 13/09/CIR (punto 64)<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Le soluzioni possibili per la realizzazione di un accesso simmetrico a 2Mbps utilizzano:

Si rilevava altresì che le condizioni economiche di cui all'offerta 2013 sono le seguenti:

Accessi simmetrici ATM	Canone (€/mese)
1, 1,6, 2 Mbit/s	30,79
4 Mbit/s	61,59
6 Mbit/s	92,38
8 Mbit/s	123,19
34 Mbit/s	171,27
155 Mbit/s	668,49

Accessi simmetrici Ethernet	Canone (€/mese)
2 Mbit/s	30,79
4 Mbit/s	61,59
6 Mbit/s	92,38
8 Mbit/s	123,19
10 Mbit/s	153,95

Tali condizioni economiche derivano, partendo dai canoni degli accessi simmetrici ATM che l'Autorità ha approvato con delibera n. 71/09/CIR sulla base dei costi sottostanti e di valutazioni architettoniche, da una riduzione annua dello 0,87% in applicazione del meccanismo di *network cap* per il triennio 2010-2012. L'Autorità ha ritenuto, pertanto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, che la proposta economica di cui all'offerta in questione, derivante comunque da un progressivo efficientamento dei costi, possa essere considerata congrua. Si proponeva, pertanto, di approvare i prezzi 2013 proposti da Telecom Italia per i canoni degli accessi simmetrici ATM ed *ethernet*.

#### **IV.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS**

##### **Considerazioni generali**

- 
- le risorse della rete di distribuzione in rame (1 o 2 coppie);
  - DSLAM e relative porte SHDSL;
  - eventuale prolungamento trasmissivo dall'SL, cui è attestato il cliente, fino ad altro SL dotato di DSLAM con porte SHDSL.

Nel caso in cui sia disponibile un DSLAM con porte SHDSL nell'SL in cui è attestato il cliente, la catena impiantistica comprende un *modem* SHDSL in centrale, una o due coppie in rame installate dal *modem* a casa del cliente fino al *modem* in centrale, un DSLAM con porte SHDSL in centrale. Nel caso in cui occorra un "rilancio" la catena impiantistica comprende un *modem* SHDSL nell'SL cui è attestato il cliente, una o due coppie in rame installate dal *modem* a casa del cliente fino al *modem* in centrale SL, un ADM di moltiplicazione del flusso dati a 2 Mbps demodulato dal *modem* SHDSL in centrale su rete trasmissiva SDH per il trasporto fino alla centrale dotata di DSLAM con porte SHDSL, un ADM per l'estrazione del tributario a 2 Mbps con ripartitore (RAF), *modem* SHDSL, un raccordo dal ripartitore al permutatore cui è attestato il DSLAM con porte SHDSL.

**D.31 Premio di infrastrutturazione.** Alcuni **OLO** ritengono che confermare una struttura dei prezzi conforme alla *Ladder of Investment* sulla rete in rame non sia una scelta aderente all'attuale progresso tecnologico, in quanto alla luce della sostituzione della rete in rame con la fibra, l'infrastrutturazione in ULL su rame non può essere più considerata una scelta di investimento efficiente per un operatore alternativo. Difatti, ad oggi, le scelte di investimento degli OLO non vertono più sull'infrastrutturazione crescente sul rame (dal *bitstream* all'ULL) ma sull'infrastrutturazione sulla fibra. Ritengono, pertanto, che imporre un *gap* di prezzo *wholesale* tra servizi *Bitstream* ed ULL penalizzi ogni tipologia di OLO (dai più piccoli a quelli di maggiori dimensione) senza stimolare l'evoluzione infrastrutturale/tecnologica. Ritengono altresì che, in linea con l'orientamento espresso dalla Commissione Europea (cfr. lettera di commenti sul caso IT/2012/1384), la determinazione dei prezzi sulla base di un criterio puro di orientamento al costo sia di per sé sufficiente ad assicurare un adeguato spazio economico tra i diversi servizi di accesso *wholesale* (nella fattispecie ULL e *bitstream*). Si chiede, pertanto, l'azzeramento del premio di infrastrutturazione.

**D.32 Canone mensile unico WLR + Bitstream condiviso.** Un **OLO** evidenzia che, secondo i prezzi proposti nelle due consultazioni pubbliche di cui alle delibere n. 141/12/CIR e n. 642/12/CONS, un operatore che usufruisce di un servizio WLR + *bitstream* condiviso sostiene un costo di 19,03 €/mese (11,70+7,33 €/mese), superiore di 1,53 €/mese rispetto ai 17,50 €/mese prospettati dall'Autorità per il canone del *bitstream naked*<sup>13</sup>. Al riguardo, al fine di non disincentivare l'utilizzo della tecnologia WLR+ *bitstream* condiviso, richiede, per tale combinazione di servizi, l'introduzione di un canone specifico di entità non superiore al canone che verrà approvato per il *bitstream naked* per l'anno 2013 agli esiti della presente consultazione pubblica.

**D.33 Mix di DSLAM ATM ed Ethernet e fattore di riempimento.** Un **OLO** evidenzia che al punto 25 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'Autorità dichiara di aver "valorizzato il costo del DSLAM facendo riferimento ad un costo medio ponderato dei DSLAM ATM ed *Ethernet*, sulla base delle attuali consistenze e sulla base dei listini dei fornitori". Ritiene, pertanto, che l'Autorità abbia preso l'attuale *mix* di DSLAM presenti sulla rete di Telecom Italia, ATM ed *ethernet*, e li abbia valorizzati ad un prezzo medio corrente preso dai listini dei fornitori di tali apparati. In proposito, l'OLO sottolinea che i DSLAM ATM sono stati installati da Telecom Italia almeno 10 anni fa e che gli stessi sono già da 3 anni in *end of sale*. Questo implica, secondo l'OLO, che i DSLAM ATM attualmente in consistenza hanno terminato o sono prossimi alla fine del loro ciclo di vita e quindi, nel calcolo del costo medio, la componente relativa al costo dei DSLAM ATM dovrebbe essere prossima allo zero. Con riferimento al "fattore di riempimento" dei DSLAM, l'OLO evidenzia che un valore del 62% (stimato dall'Autorità) comporta che un operatore sostiene costi per un DSLAM da 960 porte ma solo su 595 di queste porte ci sono clienti attivi/paganti. Una *spare capacity* del 38% rappresenta un'inefficienza che nessun

---

<sup>13</sup> Si evidenzia che il differenziale di prezzo tra il WLR + *bitstream* condiviso ed il *bitstream naked* è stato sin dal 2009 nell'intorno di un euro e quasi azzerato nella seconda metà del 2012.

operatore potrebbe sostenere. Una *spare capacity* economicamente sostenibile non può essere, secondo l’OLO, maggiore del 15%.

D.34 **Telecom Italia** richiama che la politica di *price control* individuata dall’Autorità nel periodo 2010-2012 prevedeva un *gap* costante di circa un euro mensile tra la soluzione *narrowband*<sup>14</sup> (meno conveniente), ovvero *servizi WLR + servizi di accesso bitstream condiviso*, e la soluzione *broadband*, ovvero *servizi di accesso naked*<sup>15</sup>. Tale situazione veniva modificata con l’adozione della delibera n. 643/12/CONS, come mostrato nella tabella che segue.

ANALISI DELLA LADDER OF INVESTMENT IN AREE WLR	delibera 578/10/CONS			delibera 643/12/CONS		delibera 642/12/CONS
	2010	2011	2012	dal 01/6/2012	media 2012	proposta 2013
<b>SOLUZIONE NARROWBAND: servizi voce su WLR e servizi dati su bitstream condiviso</b>						
Canone WLR	€ 12,02	€ 12,50	€ 12,88	€ 11,70	€ 12,19	€ 11,70
Canone Bitstream Condiviso	€ 7,95	€ 7,86	€ 7,79	€ 7,79	€ 7,79	€ 7,33
<b>Totale canone servizi accesso wholesale</b>	<b>€ 19,98</b>	<b>€ 20,36</b>	<b>€ 20,67</b>	<b>€ 19,49</b>	<b>€ 19,98</b>	<b>€ 19,03</b>
<b>SOLUZIONE BROADBAND: servizi voce e dati su bitstream naked - canone naked</b>	<b>€ 18,89</b>	<b>€ 19,24</b>	<b>€ 19,50</b>	<b>€ 19,50</b>	<b>€ 19,50</b>	<b>€ 17,50</b>
Gap regolamentare tra soluzione narrowband e broadband	€ 1,08	€ 1,12	€ 1,17	-€ 0,01	€ 0,48	€ 1,53
<b>Variazione annua gap regolamentare</b>		<b>3,4%</b>	<b>4,5%</b>		<b>-57,0%</b>	<b>218%</b>

**Telecom Italia** evidenzia, quindi, che mediamente nel 2012 il *gap* tra soluzione *narrowband* e soluzione *broadband* si è ridotto di oltre la metà rispetto a quello stabilito con la delibera n. 578/10/CONS, senza che l’Autorità abbia ritenuto necessario imporre alcun “aggiustamento” ai prezzi dei servizi *bitstream* valevoli fino al mese di dicembre 2012. Ciò è interpretato – secondo **Telecom Italia** - come una presa d’atto da parte dell’Autorità per cui tali nuovi equilibri della *ladder of investment* sono sostanzialmente idonei ad interpretare la situazione competitiva in essere nel 2012. **Telecom Italia** rileva quindi che la proposta di riduzione del canone *bitstream* per il 2013 stabilirebbe, in tale anno, un *gap* maggiore tra soluzioni *narrowband* e soluzioni *broadband* rispetto a quello considerato idoneo per il 2012. **Telecom Italia**, in conclusione, nel ritenere incoerente il percorso dell’Autorità, ritiene che il prezzo dei servizi *bitstream* per l’anno 2013 debba rimanere inalterato rispetto al 2012.

### *Il canone d’accesso bitstream ADSL condiviso*

#### *Costi di commercializzazione e premio di infrastrutturazione*

D.35 Gli **OLO**, in via generale, non concordano, ai fini della valorizzazione del canone d’accesso *bitstream* condiviso, sull’applicazione di un doppio *mark-up*,

<sup>14</sup> *Servizi di WLR e servizi di accesso bitstream condiviso*, che acquistati congiuntamente consentono all’OLO, che sceglie una soluzione di accesso tradizionale di tipo *narrowband*, di offrire al cliente finale sia il servizio di accesso che i servizi voce e dati.

<sup>15</sup> *Servizi di accesso naked*, attraverso il quale l’OLO che sceglie una soluzione di accesso *broadband* può offrire al cliente finale sia i servizi di accesso che i servizi voce (VoIP) e dati.

uno relativo ai costi di commercializzazione (6,52%) ed un altro, come sopra premesso, relativo alla “*ladder of investments*” (3%). Per i costi di commercializzazione vengono avanzate dagli OLO diverse ipotesi: *mark up* inferiore al 3% o pari al 4% come per altri servizi di accesso; 0,29 euro/mese/linea (efficientando il valore CoRe 2010). Alcuni OLO chiedono inoltre che venga escluso il costo di commercializzazione dallo *shared access* per evitare un doppio conteggio dello stesso.

### ***Valutazioni sui costi del DSLAM e di collocazione***

D.36 Si riportano di seguito, in forma tabellare, le valutazioni degli OLO rispetto a quanto sottoposto a consultazione pubblica.

<b>Componenti di costo</b>	<b>Orientamenti AGCOM</b>	<b>OLO 1</b>	<b>OLO 2</b>
Costi ricorrenti	0,82	0,82	0,82
Costi non ricorrenti	0,30	(*)	0,30
DSLAM	3,88	1,00 (**)	3,88
Utilizzo permutatore	0,29	0,29	0,29
Manutenzione correttiva addizionale per dati (SA)	1,35	1,35	1,35
Costi commercializzazione	0,46	0,29	0,34
<b>TOTALE</b>	<b>7,11</b>	<b>3,75</b>	<b>6,98</b>

(\*) Si ritiene che i costi non ricorrenti relativi all’allestimento del sito e raccordi, non debbano essere computati ai fini della valorizzazione del canone d’accesso bitstream, in quanto si tratta di costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura dei servizi ai propri clienti finali indipendentemente dalla fornitura del servizio bitstream agli OLO, oltre ad essere costi già ampiamente ammortizzati.

(\*\*) Si ritiene ragionevole, sulla base dei listini dei fornitori, un valore di tale componente di costo (*Capex* e *Opex*) non superiore ad 1 €/mese.

### ***Il canone d’accesso bitstream ADSL naked***

### ***Costi di commercializzazione e premio di infrastrutturazione***

D.37 Gli OLO ribadiscono le osservazioni di cui al precedente punto D.35. In particolare chiedono di verificare che non vi sia un doppio conteggio dei costi di commercializzazione già inclusi nell’ULL e la non opportunità dell’applicazione di un *mark up* come incentivo all’infrastrutturazione.

### ***Costi della manutenzione correttiva aggiuntiva***

D.38 Tutti gli OLO rispondenti evidenziano che il costo del *full ULL* già include il costo di manutenzione correttiva per servizio dati, per cui ritengono che non si debba sommare, al canone ULL, anche il costo dello *shared access*. Un OLO ritiene inoltre che anche il canone ULL andrebbe nettato dei costi relativi alla manutenzione correttiva per la parte bassa del doppiino che con il *bitstream naked* non viene utilizzata.

### Valutazioni sulle singole componenti di costo

D.39 Alcuni **OLO** sostengono che, ai fini del calcolo del canone d'accesso *bitstream naked*, sia corretto sommare ai costi correnti, non ricorrenti, ai costi del DSLAM e di utilizzo permutatore (inclusi nel *bitstream* condiviso) il canone relativo al full ULL. Un OLO stima un costo del DSLAM pari al più ad 1 euro oltre a ritenere, come premesso al precedente punto D.36, che non si debba tener conto dei costi non ricorrenti (ne seguirebbe un valore del canone mensile del *bitstream naked* pari a circa 11,4 €/mese). Un **OLO** stima un costo del canone d'accesso *bitstream naked* pari a 10,72 €/mese. La tabella seguente sintetizza le valutazioni svolte dagli OLO.

Componenti di costo	Orientamenti Agcom	OLO 1	OLO 2	OLO 3
Costi ricorrenti	0,82	0,82	0,82	---- <sup>16</sup>
Costi non ricorrenti	0,30	0,30	-	0,34 (*)
DSLAM	3,88	3,88	1,00	1,52 (**) <sup>17</sup>
Utilizzo Permutatore	0,29	0,29	0,29	0,08
Costi di commercializzazione	1,11	0,34	-	0,11 (1%)
Shared access	1,35	-	-	-
ULL	9,28	9,28	9,28	8,67
<b>TOTALE</b>	<b>17,04</b>	<b>14,91</b>	<b>11,39</b>	<b>10,72 (***)</b>

(\*) 0,20 € per il raccordo interno e 0,14 € per la realizzazione del sito.

(\*\*) In merito alla componente di costo relativa al DSLAM, l'OLO sostiene che il costo unitario del DSLAM (comprensivo di tutti i costi di collocazione, ricorrenti e non) varia tra a 1,52 €/mese a 0,97 €/mese a seconda che si tenga conto o meno del fattore di riempimento indicato dall'Autorità oppure di un riempimento efficiente del DSLAM (si ritiene che l'85% sia un valore ragionevole).

(\*\*\*) A supporto delle proprie stime l'OLO riporta l'analisi effettuata da una nota società di consulenza secondo cui si stima un canone (fatto salvo il canone full ULL di 9,28 €/mese) pari a 11,83 €/mese.

<sup>16</sup> L'OLO ritiene che gli unici costi ricorrenti sono quelli relativi alla manutenzione del DSLAM e ai costi ricorrenti di collocazione. Nelle proprie valutazioni tali costi vengono inclusi totalmente nel costo del DSLAM.

<sup>17</sup> Il calcolo proposto è basato sulle seguenti assunzioni:

1. DSLAM valorizzato in base ai prezzi indicati nell'offerta di riferimento di collocazione 2012 (pag. 44 tabelle 10 e 11) approvata con delibera n. 93/12/CIR;
2. costi di collocazione valorizzati in base ai prezzi indicati nell'offerta di riferimento di collocazione 2012 approvata con delibera n. 93/12/CIR. In particolare:
  - a. costo *una tantum* valorizzato in base ai prezzi applicati dal Nuovo Processo di Delivery (pag. 86, tabella 21, dell'OR 2012 collocazione);
  - b. canone annuo della collocazione di un modulo N3 valorizzato in base ai prezzi indicati nell'OR 2012 collocazione (pagg. 23-25 tabelle 1-3-5);
3. fattore di riempimento medio pari al 62% o al 85%;
4. WACC pari al 9,36%;
5. vita utile pari a 20 anni per gli *una tantum* di collocazione e 8 anni per gli apparati;
6. per ogni modulo N3 di collocazione si ipotizza di installare un DSLAM con 16 schede da 48 porte per un totale di 768 porte; mentre, per la ripartizione dei costi di collocazione si ipotizzano 960 linee per modulo. A tali valori si applica il fattore di riempimento arrivando così ad un numero di linee attive per modulo.

**Benchmark europeo**

D.40 Alcuni **OLO**, a supporto delle proprie stime, hanno effettuato un *benchmark* (di seguito riportato) sui canoni *bitstream* condiviso e *naked* applicati in alcuni paesi europei<sup>18</sup>. E' altresì riportato un confronto con i canoni, rispettivamente, dello *shared access* e ULL. Si evidenzia, in particolare, che la media dei valori del canone *bitstream* condiviso e *naked* in Francia, Belgio, Portogallo e Spagna è pari rispettivamente a circa 4,09 euro (a fronte di 7,33 € prospettato dall'Autorità) e 12,24 euro (a fronte di 17,50 € prospettato dall'Autorità) con una differenza tra *bitstream* condiviso e *shared access* di circa 2,32 euro (in Italia 5,98 €) ed una differenza tra canone ULL e *bitstream naked* di circa 3,71 euro (in Italia 8,22 €).

	Canone bitstream condiviso (€/mese)	Canone shared access (€/mese)	Differenza canone bitstream e shared access (€/mese)
Francia	4,25	1,64	2,61
Belgio	4,26	0,89	3,37
Portogallo	4,75	2,51	2,24
Spagna	3,1	2,06	1,04

<b>Media EU</b>	<b>4,09</b>	<b>1,78</b>	<b>2,32</b>
-----------------	-------------	-------------	-------------

Italia 2013	7,33	1,35	5,98
-------------	------	------	------

	Canone bitstream naked (€/mese)	Canone ULL (€/mese)	Differenza canone bitstream e ULL (€/mese)
Francia	12,55	8,8	3,75
Belgio	11,73	8,03	3,7
Portogallo	12,47	8,99	3,48
Spagna	12,21	8,32	3,89

<b>Media EU</b>	<b>12,24</b>	<b>8,54</b>	<b>3,71</b>
-----------------	--------------	-------------	-------------

Italia 2013	17,5	9,28	8,22
-------------	------	------	------

A tal riguardo si evidenzia che mediamente il costo complessivo per DSLAM, utilizzo del permutatore, costi ricorrenti/non ricorrenti e costi commerciali (ottenuto per differenza tra *bitstream* e canone accesso fisico) è prossimo a 3 €/mese. Gli OLO ritengono che tale valore possa rappresentare una stima ragionevole dei suddetti costi. Ritengono, pertanto, che basterebbe aggiungere

<sup>18</sup> I paesi europei selezionati per il *benchmark* (Francia, Belgio, Portogallo e Spagna) presentano un servizio *bitstream* con caratteristiche assimilabili: in tali paesi infatti la definizione del canone è orientata al costo mediante un modello di tipo LRIC e vengono proposti un servizio condiviso e uno *naked*; i paesi esclusi dall'analisi o non utilizzano un servizio *bitstream*, o il servizio *bitstream* non è suddiviso tra condiviso e *naked*, o la valorizzazione del canone non è orientata al costo (e.g. *retail minus*) o vengono utilizzati modelli di stima del costo di natura diversa da LRIC. Per alcuni paesi infine non è accessibile la documentazione tecnica o l'offerta di riferimento (e.g. UK).

circa 3 €/mese ai canoni dei corrispondenti *input* di accesso fisico (*shared access* e ULL) per ottenere rispettivamente il canone di *bitstream* condiviso ( $1,35 + 3 = 4,35$  €/mese) e *naked* ( $9,28 + 3 = 12,28$  €/mese).

#### *Il canone degli accessi bitstream simmetrici*

D.41 Con riferimento alle condizioni economiche degli accessi simmetrici ATM e *ethernet*, alcuni **OLO** ritengono che andrebbe data evidenza, con lo stesso grado di dettaglio utilizzato per l'analisi dei canoni dei servizi asimmetrici, dei costi previsti per ogni componente della catena impiantistica sottostante. Alcuni **OLO** stimano, in particolare, un canone d'accesso simmetrico ATM/*Ethernet* a 2 Mbps pari a circa 22 €/mese [alla luce di un'auspicata riduzione del canone ULL per il 2013 e di proprie stime circa i casi di occorrenza di utilizzo della singola coppia (65%) e della doppia coppia in rame nonché della necessità (9% dei casi) di rilanci dallo stadio di linea di pertinenza del cliente verso un altro stadio di linea].

D.42 Un **OLO** sottolinea che Telecom Italia non ha ancora incluso nell'offerta 2013 (sia *bitstream* xDSL che NGA) gli accessi simmetrici su *Ethernet* in fibra, sottraendo al mercato un intero segmento di servizi a banda larga di particolare pregio per la clientela *business* (servizi di accesso simmetrici su fibra GBE a 30 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1Gbit/s e N Gbit/s). Questi accessi in fibra, si fa notare, sono realizzati da anni da Telecom Italia indipendentemente dal fatto che la zona sia interessata o meno da infrastrutture NGAN.

### **IV.3 Le conclusioni dell'Autorità**

#### *Valutazioni di carattere generale*

D.43 Con riferimento a quanto osservato da alcuni OLO al punto D.31, l'Autorità ritiene di confermare l'applicazione del premio di infrastrutturazione in ottica di promozione di investimenti nella rete di accesso. Ciò si pone in linea con la politica regolamentare (nazionale e comunitaria) di promozione di una competizione infrastrutturale sia sulla rete in rame che in fibra.

La valutazione quantitativa del *mark up* in oggetto (3%) è stata svolta considerando il maggiore rischio d'investimento, rispetto ad un operatore che utilizza il *bitstream*, sostenuto da un operatore (incluso Telecom Italia) che utilizza l'accesso fisico (ULL) ed i servizi di collocazione nella centrale locale per l'installazione dei propri DSLAM. Le componenti di rete/attività i cui costi possono rappresentare un investimento a rischio (in quanto non recuperabili in caso di insuccesso di impresa), rispetto a chi acquista *bitstream*, sono:

- Costi non ricorrenti (*set up costs*);
- DSLAM.

L'Autorità ha quantificato, in linea con il premio di rischio riconosciuto per gli investimenti in fibra (si vedano a tale proposito le delibere n. 9/13/CIR e n.

10/13/CIR di approvazione delle offerte di riferimento 2012 per i servizi di accesso alle infrastrutture NGAN e *bitstream* NGA), tale maggiore rischio tramite una più elevata remunerazione del costo del capitale, aggiungendo un *mark-up* del 4% al WACC vigente (9,36%). L'applicazione di tale costo del capitale (13,36%), all'interno del modello BU-LRIC, sugli elementi di rete/attività su elencate, fornisce un *mark up*, sui costi di accesso *bitstream* complessivi, pari a circa 0,5 euro/mese (corrispondente al 3% del costo complessivo di accesso *bitstream*, pari a 15,14 euro/mese).

In relazione ai costi di commercializzazione (punti D.35 e D.37), l'Autorità ritiene ragionevole l'osservazione di diversi operatori. A tal fine l'Autorità ritiene di applicare, in linea con altri servizi di accesso regolamentati, una quota del 4% sul costo del servizio. Si rimanda a quanto riportato nella delibera n. 747/13/CONS in relazione alla riconciliazione, mediante un'analisi *bottom-up*, dei costi OLO che si ritiene di approvare per il 2013 per i servizi di accesso in rame, con il valore contabile 2011. In relazione al rischio di doppia remunerazione paventato da qualche OLO, si rileva che tale evenienza è scongiurata nel momento in cui, nella suddetta riconciliazione, il calcolo complessivo dei ricavi di Telecom Italia, da costi di commercializzazione OLO, è ottenuto moltiplicando il costo unitario di commercializzazione per servizio per il numero complessivo di unità di servizio che derivano sia dalla vendita di linee ULL e SA, sia di linee WLR, *bitstream naked* e *bitstream* condiviso, in cui ULL e SA entrano come *transfer charge*.

D.44 Con riferimento a quanto richiesto da un OLO al punto D.32, l'Autorità chiarisce che la valutazione del canone *bitstream naked*, del WLR e del *bitstream* condiviso, seguono una logica di orientamento al costo in grado di determinare i corretti spazi economici tra i differenti servizi. Appare, infatti, plausibile che l'utilizzo di un servizio POTS + ADSL possa comportare un costo maggiore del *bitstream naked*, che consente la fornitura di voce (VoIP) e dati in modo efficiente, evitando i costi di alcune componenti di rete quali, ad esempio, la cartolina d'utente, necessarie nel caso di utilizzo della tecnologia POTS.

D.45 Con riferimento a quanto osservato da un OLO al punto D.33, si rappresenta quanto segue. La valutazione svolta, in modalità *bottom up*, è svincolata dai dati di contabilità regolatoria, pertanto la rata di ammortamento è costante nel tempo e funzione del WACC e del periodo di vita utile fissato. Da ciò ne deriva che la valutazione svolta è sì influenzata dai costi di listino (rileva a tale proposito che l'Autorità ha fatto riferimento ad apparati in tecnologia ATM ed *ethernet*) ma non dalla presenza di aree di *end of sale* ed ammortamenti contabili a costi storici. Con riferimento ai valori di efficienza, si rimanda alla successiva sezione in cui si chiarisce che il fattore di riempimento medio (a livello nazionale) è di circa il 62%, valore ottenuto sulla base dei dati di riempimento della rete in esercizio. Tale dato risente della presenza, a livello nazionale, di centrali con dati di riempimento fisiologicamente inferiori.

D.46 Con riferimento a quanto osservato da Telecom Italia (punto D.34), si richiama in prima istanza quanto chiarito nelle premesse del presente provvedimento. In altri termini l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione

delle offerte di riferimento 2013, ristabilire, tra tutti i servizi di accesso in rame, un congruo spazio economico sulla base dell'orientamento al costo. Viceversa, l'intervento sul canone WLR svolto nel 2012 aveva solo la necessità, di carattere straordinario, di porre rimedio ad una distorsione competitiva verificatasi per tutte le ragioni indicate nella delibera n. 643/12/CONS. Tali stesse ragioni non si erano palesate, nel 2012, per il *bitstream naked* non rendendosi, pertanto, necessario un intervento d'urgenza e di carattere retroattivo. In relazione alla presunta incoerenza della politica regolamentare dell'Autorità, si rileva che viceversa, i dati come sintetizzati dalla stessa Telecom Italia, mostrano il contrario: la politica di prezzo 2013 ha ristabilito lo spazio economico tra soluzioni *narrowband* e *broadband* sussistente prima dell'intervento sul WLR per l'anno 2012.

***Il canone di accesso bitstream condiviso***

***Sui costi del DSLAM e collocazione***

D.47 In relazione alle valutazioni su riportate da alcuni OLO sul canone *bitstream* (punti D.36, D.39), si osserva che il punto di maggior discrepanza con le valutazioni dell'Autorità è rappresentato dai costi del DSLAM. Si rileva, tuttavia, che le stime effettuate dagli OLO non sono state dettagliate al punto da consentirne una replica puntuale. Si ritiene pertanto opportuno fornire una descrizione maggiormente dettagliata delle valutazioni già svolte (in larga parte) dall'Autorità nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, fatte salve le rivalutazioni di alcune componenti di costo di *input* relative all'offerta ULL 2013 approvata successivamente con delibera n. 747/13/CONS. In primo luogo, si evidenzia che l'Autorità ha determinato il numero medio di accessi attestati sui DSLAM di Telecom Italia (per i propri clienti o per il *bitstream*) nelle aree ULL e non ULL, come di seguito riportato.

	Aree NON ULL	Aree ULL	media
totale accessi	4.468.094	4.516.415	8.984.509
n° medio accessi per centrale	510	2.960	874
tot centrali	8.757	1.526	10.283

L'Autorità ha successivamente determinato il valore unitario della componente di costo (inclusa nel canone *bitstream*) inerente al DSLAM ATM/Ethernet (costi ricorrenti, non ricorrenti, CAPEX, OPEX, ecc.) nelle aree ULL e non ULL. L'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere la valutazione in modo differenziato alla luce delle differenti economie di scala presenti. Tra le ipotesi principali alla base del calcolo, si richiamano quanto segue:

- tempo di vita utile delle componenti di rete pari a 5 anni;
- costo di un subtelaio (inclusa manutenzione ed installazione) ottenuto da listini fornitori o modello Agcom di cui alla delibera n. 121/10/CONS;
- si assume che ogni subtelaio possa ospitare 16 schede ADSL2/ADSL2+ da 48 accessi l'una;

- il calcolo del costo delle schede e dell'interfaccia (34/155 Mbps, GBE) viene effettuato sulla base dei dati riportati nell'offerta *bitstream*, incluso le installazioni, interfaccia GBE ridondata, i cablaggi ed i POTS *splitter*;
- il calcolo dei costi ricorrenti di collocazione viene svolto sulla base dei prezzi approvati nell'offerta di riferimento ULL 2013 (nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica erano stati considerati i costi di collocazione 2012 nelle more dell'approvazione dei prezzi 2013);
- il WACC è pari al 9,36% approvato per il 2013 con delibera n. 747/13/CONS (anche nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica era stato considerato un WACC al 9,36% nelle more dell'approvazione dell'offerta ULL 2013).

La valutazione sulla base dei parametri succitati fornisce un costo medio (ATM/Ethernet) tra le aree non ULL ed aree ULL di 3,93 €/mese/accesso, al netto dei costi ricorrenti e con l'inclusione dei costi di manutenzione correttiva del DSLAM (quest'ultima componente di costo, come fatto rilevare da Telecom Italia nel corso delle attività istruttorie, non era stata considerata nelle valutazioni effettuate nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica).

La componente di costi di collocazione corrisponde a 1,06 euro/mese nelle aree non ULL e 0,70 euro/mese nelle aree ULL. Il riempimento medio del DSLAM è pari al 62% (66% nelle aree non ULL e 58% nelle aree ULL).

Tutto ciò premesso, si ritiene che la differenza dei costi DSLAM (incluso la collocazione) con due OLO rispondenti (che forniscono valutazioni tra 1,52 e 1,8 euro/mese) sia legata alla mancata inclusione dei costi dei DSLAM ATM (mediamente superiori), ad una possibile sottostima dei costi di collocazione, ad una maggiore vita utile degli apparati, ed a fattori di riempimento maggiori.

#### ***Sui costi non ricorrenti***

D.48 Si fa riferimento all'osservazione di un OLO (punto D.36) secondo cui i costi non ricorrenti relativi all'allestimento del sito e raccordi, non debbano essere computati ai fini della valorizzazione del canone d'accesso *bitstream*, in quanto si tratta di costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura dei servizi ai propri clienti finali indipendentemente dalla fornitura del servizio *bitstream* agli OLO, oltre ad essere costi già ampiamente ammortizzati. Al riguardo, l'Autorità ritiene che un modello *bottom up* debba, viceversa, considerare tutti i costi sostenuti, valutati al valore corrente (CCA), in coerenza con quanto svolto ai fini della valutazione del canone WLR.

#### ***Sui costi OLO***

D.49 In relazione ai costi di commercializzazione OLO l'Autorità ritiene, come premesso, opportuna l'applicazione di un *mark-up* del 4% in linea con gli altri servizi di accesso alla rete in rame. In relazione al rischio di doppia remunerazione si rimanda a quanto riportato al precedente punto D.43.

### *Il canone bitstream condiviso*

D.50 Tutto ciò premesso l'Autorità, alla luce delle osservazioni del mercato ed in linea agli orientamenti preliminarmente espressi, ha effettuato il calcolo del costo mensile dell'accesso *bitstream* asimmetrico condiviso per l'anno 2013 tenendo conto di quanto segue:

- ⇒ canone *shared access*: pari a 0,86 €/mese ai sensi della delibera n. 747/13CONS;
- ⇒ WACC pari al 9,36% ai sensi della delibera n. 747/13/CONS;
- ⇒ *driver* di allocazione dei costi: consistenza media di accessi ADSL (OLO + Telecom Italia *retail*) a fine anno 2011;
- ⇒ costi di collocazione (spazi, alimentazione, condizionamento, allestimento sito, raccordi, *facility management*) di cui all'offerta di riferimento 2013 come approvata con delibera n. 747/13/CONS;
- ⇒ valorizzazione del costo del DSLAM (si fa riferimento ad un costo medio ponderato dei DSLAM ATM ed *Ethernet* sulla base delle attuali consistenze) sulla base dei listini dei fornitori, dei dati di targa per l'occupazione degli spazi e consumi di alimentazione e condizionamento, riempimento medio pari al 62% (tale fattore di riempimento è una media pesata del riempimento ottenibile nelle aree ULL e non ULL);
- ⇒ costi commercializzazione = 4% del costo del servizio.

Ne segue un costo mensile d'accesso *bitstream* condiviso pari a **6,74 €/mese**. Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei costi sottostanti:

APPROVAZIONE 2013: BS Condiviso	
Costi ricorrenti	€ 0,88
Costi non ricorrenti (racc. interno e allestimento)	€ 0,31
DSLAM + splitter + MC	€ 3,93
Utilizzo permutatore	€ 0,30
Manutenzione correttiva addizionale per dati (SA)	<b>€ 0,86</b>
Costi commercializzazione - 4% (MARK UP)	€ 0,26
<b>TOTALE compresa commercializzazione (4%)</b>	<b>€ 6,54</b>
<b>mark up infrastrutturazione del 3% sul totale</b>	<b>€ 6,74</b>

Si osserva che al costo complessivo viene aggiunto un *mark up* del 3% del costo del servizio come premio di infrastrutturazione.

***Il canone di accesso bitstream naked***

D.51 Si richiama che nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, l'Autorità ha ritenuto che il costo mensile 2013 della componente *naked* di un accesso ADSL *bitstream* debba essere valutato tenendo conto che in tal caso l'operatore fruisce dell'utilizzo completo della coppia, cui corrisponde un *transfer charge* al prezzo dal mercato 4 pari al canone del FULL ULL. Tale orientamento è stato condiviso dagli operatori. Al riguardo, si evidenzia altresì che l'Autorità ha approvato, con delibera n. 747/13/CONS un canone ULL pari a 8,68 euro/mese.

D.52 La modalità di calcolo del costo del canone ULL fa sì, come ampiamente descritto nell'ambito della citata delibera, che il canone ULL 2013 tiene conto, a livello medio, dei costi di manutenzione correttiva sulle linee *bitstream naked*. Ne segue che, alla luce di tale metodologia, il contributo addizionale di manutenzione correttiva (posto pari al canone *shared access* nelle valutazioni svolte nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica) può essere, ai fini dell'approvazione del canone *bitstream naked* 2013, rimosso dal calcolo. Rileva, a tale proposito, che il precedente modello di valutazione del *bitstream naked* allocava, diversamente da quanto qui si prevede, i costi di manutenzione afferenti alla componente ADSL in modo incrementale.

D.53 Al fine di ottenere il costo del canone *bitstream naked* 2013 vanno sommati al canone ULL i costi delle altre componenti di rete coinvolte: raccordi di centrale, DSLAM, permutatore. Il costo di tali componenti è stato determinato nella sezione precedente. In relazione ai costi di commercializzazione l'Autorità, alla luce delle osservazioni del mercato, ritiene di applicare, come premesso, un *mark-up* del 4% sul costo del servizio, in linea con gli altri servizi di accesso alla rete in rame. La tabella che segue riporta il dettaglio delle valutazioni svolte sul canone *bitstream naked* 2013. Si osserva che al costo complessivo viene aggiunto un *mark up* del 3% del costo del servizio come premio di infrastrutturazione. Si ottiene pertanto il valore di **15,14 €/mese**.

APPROVAZIONE 2013: bitstream naked	
ULL	<b>€ 8,68</b>
Costi ricorrenti	€ 0,88
Costi non ricorrenti (racc. interno e allestimento)	€ 0,31
DSLAM + MC	€ 3,93
Utilizzo permutatore	€ 0,30
Manutenzione correttiva addizionale per dati (SA)	€ 0,00
Costi commercializzazione - 4% (MARK UP)	€ 0,59
<b>TOTALE compresa commercializzazione (4%)</b>	<b>€ 14,68</b>
<b>mark up infrastrutturazione del 3% sul totale</b>	<b>€ 15,14</b>

***Il canone degli accessi bitstream simmetrici***

D.54 L'Autorità, alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti e non avendo rilevato evidenze tali da indurre ad un cambiamento di orientamento, ritiene di confermare quanto indicato nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, approvando i prezzi 2013 proposti da Telecom Italia per i canoni degli accessi simmetrici ATM ed *ethernet*.

D.55 Con riferimento al punto D.42, l'Autorità rimanda a quanto ampiamente argomentato al riguardo al punto D.3 della delibera n. 10/13/CIR. Si richiama, in particolare, che l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia debba includere le condizioni tecniche ed economiche degli accessi P2P in fibra nell'ambito dell'offerta inerente ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata (*terminating*).

**V. VALUTAZIONI DEI CANONI DELLA BANDA ATM ED ETHERNET**

**V.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS**

28. Si rilevava che le condizioni economiche 2013 (di seguito riportate) della banda ATM ed *ethernet* (CoS = 0, 1, 3 e 5, di primo e secondo livello) sono state poste da Telecom Italia pari a quelle approvate dall'Autorità nel 2012. Telecom Italia ha altresì previsto in offerta di riferimento 2013 le condizioni economiche per la banda *ethernet* con CoS = 2 e 6.

	A	B	A+B
	I° livello	II° livello	ToT
	€/anno/Mbps	€/anno/Mbps	€/anno/Mbps
Canone Banda <i>ethernet</i> - CoS=0	218,88	75,55	<b>294,43</b>
Canone Banda <i>ethernet</i> - CoS=1	250,20	88,46	<b>338,66</b>
Canone Banda <i>ethernet</i> - CoS=2	260,94	94,64	<b>355,58</b>
Canone Banda <i>ethernet</i> - CoS=3	271,68	100,82	<b>372,50</b>
Canone Banda <i>ethernet</i> - CoS=5	298,92	110,90	<b>409,82</b>
Canone Banda <i>ethernet</i> - CoS=6	271,68	100,82	<b>372,50</b>
Canone Banda ATM – Classe ABR			<i>Costo minimo</i> ABR (MCR=10%): 218,64
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ PCR-MCR= <b>193,20</b></li> <li>○ MCR=<b>447,60</b></li> </ul>			<i>Costo medio</i> , su base venduto 2010, ABR

			(MCR=56%): <b>335,66</b>
			Costo massimo ABR (MCR=90%): 422,16
			Costo VBR: 509,40 (SCR); 223,92 (PCR- SCR)
			Costo CBR: 525,12

Come premesso, l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere una valutazione dei canoni della banda ATM per l'anno 2013, sulla base dei costi sottostanti, con metodologia analoga a quella utilizzata prima dell'entrata in vigore del *network cap* (triennio 2010-2012). Si rimandava, in proposito, a quanto relativamente indicato nell'ambito delle delibere nn. 71/09/CIR, 13/09/CIR e 133/07/CIR.

L'Autorità ha ritenuto, in particolare, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, sulla base dei volumi della banda ATM ed i costi sostenuti da Telecom Italia (di cui alla CoRe 2010), i quali mostrano rispetto ai dati contabili 2008 (base *pricing* 2009) una riduzione dei costi complessivi ed un aumento dei volumi, che Telecom Italia debba apportare una riduzione del 5% rispetto a quanto proposto in offerta di riferimento 2013 relativamente alla banda MCR e PCR-MCR. Analoga riduzione dovrà essere conseguentemente apportata alla banda VBR-rt (SCR e PCR-SCR) e CBR.

Per quanto concerne la banda *ethernet* (di primo livello) l'Autorità, già con delibera n. 94/12/CIR, aveva evidenziato che i dati contabili (di cui alle CoRe 2009 e CoRe 2010) forniscono, alla luce della maggiore consistenza dei volumi trasportati su rete *ethernet*, indicazioni utili sui costi. Si rilevava, in particolare, un *trend* di riduzione dei costi della banda *ethernet* tra il 2009 ed il 2010.

L'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, ha ritenuto, pertanto, al fine di allineare i prezzi 2013 della banda *ethernet* ai costi di CoRe 2010, che Telecom Italia debba apportare (per le varie CoS) una riduzione ai valori della banda di I° livello, proposti nell'ambito dell'offerta *bitstream* 2013, pari al 46%.

I valori 2013 della banda *ethernet* di II° livello sono, nelle more della predisposizione dei relativi dati contabili, definiti in modo da preservare (in linea con le indicazioni di cui al punto D.5 della delibera n. 94/12/CIR) lo stesso rapporto di costo tra primo e secondo livello esistente nel 2012.

Di seguito una tabella di confronto tra le condizioni economiche della banda ATM ed *ethernet* secondo le rivalutazioni effettuate dall'Autorità per il 2013.

	A	B	A+B
	I° livello	II° livello	ToT
	€/anno/Mbps	€/anno/Mbps	€/anno/Mbps
Canone Banda <i>ethernet</i> - CoS=0	118,20	40,80	<b>159,00</b>

Canone Banda <i>ethernet</i> - CoS=1	135,11	47,77	<b>182,88</b>
Canone Banda <i>ethernet</i> - CoS=2	140,91	51,11	<b>192,02</b>
Canone Banda <i>ethernet</i> - CoS=3	146,71	54,44	<b>201,15</b>
Canone Banda <i>ethernet</i> - CoS=5	161,42	59,89	<b>221,31</b>
Canone Banda <i>ethernet</i> - CoS=6	146,71	54,44	<b>201,15</b>
Canone Banda ATM – Classe ABR <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PCR-MCR= <b>183,54</b></li> <li>○ MCR=<b>425,22</b></li> </ul>			<i>Costo minimo</i> ABR (MCR=10%): 207,71  <i>Costo medio</i> , su base venduto 2010, ABR (MCR=56%): <b>318,88</b>  Costo massimo ABR (MCR=90%): 401,05  Costo VBR: 483,93 (SCR); 212,72 (PCR-SCR)  Costo CBR: 498,86

A titolo esemplificativo ed al mero fine di fornire un ordine di grandezza dei costi sostenuti per la banda da parte degli OLO, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS è stato preso a riferimento uno scenario di transizione all'*ethernet* analogo a quello considerato con delibera n. 158/11/CIR (cfr. punto 25) in cui i VP ATM, con un profilo MCR=50%PCR o inferiore, migrano verso una banda *ethernet* con CoS=0 e CoS=1, mentre i restanti VP ATM, con un profilo MCR=90%PCR o MCR=75%PCR, migrano verso un paniere di servizi di trasporto che combina la banda con CoS=0 e CoS=1 ed una minore porzione di banda più pregiata. L'analisi dei costi, nelle ipotesi suddette, mostra una riduzione di circa il 45%, rispetto all'ATM, della spesa media sostenuta dagli OLO per l'acquisizione di 1 Mbps di banda *ethernet*: circa 175 €/anno (a fronte di circa 319 €/anno in ATM, che peraltro è in riduzione del 5% rispetto al 2012).

## V.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS

### OLO

D.56 Gli **OLO**, come premesso, condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri di valorizzazione al costo dei canoni della banda ATM ed *Ethernet* per l'anno 2013. Tuttavia gli stessi ritengono che le stime effettuate dall'Autorità dovrebbero essere riviste ulteriormente al ribasso in ottica di massima efficienza

ed in linea alla *best practice* europea<sup>19</sup>, anche in considerazione del fatto che, specie per quanto concerne il prezzo della banda ATM, le relative condizioni economiche dovrebbe rispecchiare il costo di una piattaforma ormai al termine del suo ciclo di vita. Un **OLO** richiede, in particolare, una riduzione del costo della banda ATM almeno del 30% (a fronte del -5% prospettato dall'Autorità) e della banda *Ethernet* del 60% (a fronte del -46% prospettato dall'Autorità).

## TELECOM ITALIA

D.57 **Telecom Italia** evidenzia che i dati di CoRe 2009 e 2010 forniscono informazioni relativamente al trasporto della banda ATM ed *ethernet* di I° livello e non anche per il trasporto *ethernet* di II° livello. Nell'ambito della CoRe 2011 è stato invece implementato un modello di identificazione dei costi associabili alla catena impiantistica utilizzata per il trasporto sia di I° che di II° livello della banda *ethernet*. Ciò premesso, Telecom Italia rileva che le condizioni economiche 2013 proposte dall'Autorità:

- per il trasporto su rete ATM, presentano un sottocosto del 24% rispetto ai costi di CoRe 2011;
- per il trasporto su rete *Ethernet*, presentano un sottocosto del 65% (per il totale di I° e II° livello) rispetto ai risultati del modello di valorizzazione del servizio implementato in CoRe 2011.

Alla luce delle suddette evidenze di costo ed, in particolare, in considerazione del livello di sottocosto evidenziato dai prezzi 2013 proposti dall'Autorità, Telecom Italia ritiene opportuno una conferma, per il 2013, dei prezzi attualmente proposti in offerta di riferimento.

D.58 **Telecom Italia** sottolinea che i prezzi della banda *ethernet* (di I° livello) del servizio *bitstream* xDSL vanno tenuti distinti dagli analoghi prezzi del servizio *bitstream* NGA, facendo gli stessi riferimento a due catene impiantistiche distinte:

- quella xDSL comprende un DSLAM, un *backhaul* a 155 Mbps o ad 1 Gbps, e l'attraversamento di un nodo *feeder*;
- quella NGA comprende un OLT, un *backhaul* a 10 Gbps e l'attraversamento del nodo *feeder*.

L'unico elemento comune alle due catene è quindi il nodo *feeder* che incide in misura secondaria sul costo complessivo del trasporto di primo livello. I restanti elementi delle due catene presentano invece caratteristiche nettamente diverse, sia in termini di costi complessivi di ciascuna catena, sia in termini di riempimento

---

<sup>19</sup> E' stato analizzato il costo del trasporto ATM in quei paesi europei che offrono un servizio *bitstream* paragonabile per architettura e punti di interconnessione con quanto proposto da Telecom Italia. In particolare sono stati presi in considerazione quattro paesi Belgio, Francia, Spagna, Portogallo. I più virtuosi risultano essere Belgio (MCR: 0,10 €/anno/kbps) e Spagna (MCR:0,33 €/anno/kbps, PCR-MCR: 0,11 €/anno/kbps).

medio delle stesse. In particolare il collegamento di *backhaul* del servizio xDSL *ethernet* è realizzato, per ben 2.060 delle 5.600 sedi che compongono l'attuale copertura del servizio, con portanti di tipo SDH a 155 Mbps, mentre la restante è realizzata con portanti ad 1 Gbps, in parte ancora su struttura SDH. L'analogo *backhaul* della rete NGA non utilizza tecnologie di tipo SDH ed è sistematicamente realizzato con collegamenti trasmissivi a 10 Gbps. Inoltre, la differenza di copertura geografica dei due servizi conferma la necessità di mantenere differenziate le evoluzioni dei prezzi del *backhaul* di primo livello dei due servizi.

### V.3 Le conclusioni dell'Autorità

D.59 In relazione alle osservazioni degli OLO di cui al precedente punto D.56 ed in particolare alla richiesta di riduzione delle condizioni economiche della banda ATM in ottica di massima efficienza, l'Autorità richiama di aver effettuato una valutazione sulla base dei costi sottostanti, con metodologia analoga a quella utilizzata prima dell'entrata in vigore del *network cap* (triennio 2010-2012). In particolare, l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, di far riferimento ai dati di cui alla CoRe 2010 (ultima certificata) che mostrano rispetto ai dati contabili 2008 (base *pricing* 2009) una riduzione dei costi complessivi ed un aumento dei volumi. Ne derivano delle condizioni economiche della banda ATM per il 2013 che risultano in riduzione rispetto agli anni passati. In relazione a quanto rappresentato da Telecom Italia al punto D.57, ed in particolare al fatto che la stessa lamenti un sottocosto del trasporto su rete ATM rispetto ai costi di CoRe 2011, si evidenzia che, a parità di metodologia utilizzata dall'Autorità, i dati di CoRe 2011 confermano il *trend* (riduzione dei costi complessivi ed aumento dei volumi) mostrato dalla CoRe 2010. Ciò premesso l'Autorità, non rilevando elementi tali da indurre ad un cambiamento di orientamento, ritiene di confermare quanto prospettato nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ovvero che Telecom Italia debba apportare una riduzione del 5% rispetto a quanto proposto in offerta di riferimento 2013 relativamente alla banda ATM.

D.60 In relazione all'osservazione di Telecom Italia (punto D.57) circa la banda *ethernet* ed, in particolare, alle richiamate evidenze contabili di cui alla CoRe 2011, l'Autorità, fatte salve le successive verifiche di competenza del certificatore (in corso di svolgimento), rileva, da una preliminare analisi della CoRe 2011, che il rapporto tra i costi ed i volumi complessivi, fornisce un costo unitario della banda *ethernet* (I° + II° livello) in linea a quanto prospettato dall'Autorità nello schema di provvedimento. Si ritiene, pertanto, di confermare gli orientamenti espressi circa le condizioni economiche della banda *ethernet* per l'anno 2013 (riduzione del 46% rispetto ai prezzi in offerta *bitstream* 2013).

D.61 In relazione all'osservazione di Telecom Italia (punto D.58), l'Autorità ritiene di confermare, nelle more di acquisire dalla stessa Telecom Italia evidenze puntuali sui dati di costo afferenti al trasporto *ethernet* su rete NGA, l'attuale impostazione prevedendo l'allineamento tra le condizioni economiche del trasporto *ethernet* (sia di primo che di secondo livello) tra *bitstream* xDSL e *bitstream* NGA.

## VI. VALUTAZIONI DEI RESTANTI SERVIZI PRECEDENTEMENTE SOGGETTI A NETWORK CAP

### VI.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS

29. Come premesso l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere, già nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 642/12/CONS, una valutazione al costo di quei contributi *una tantum* (precedentemente soggetti a *network cap*) di maggior rilievo, di seguito elencati:

- Contributo di attivazione *ex-novo* di un accesso ADSL condiviso (cfr. tabelle 3 e 10, OR 2013): 24,50 €
- Contributo di attivazione *ex-novo* di un accesso ADSL *naked* (cfr. tabelle 4, 11, OR 2013): 64,77 €
- Contributo di attivazione *ex-novo* di un accesso ADSL *naked* con portabilità del numero (cfr. tabelle 4, 11, OR 2013): 80,19 €
- Contributo di attivazione ADSL condiviso e *naked* a seguito del cambio dell'Operatore di accesso (cfr. tabelle 3, 4, 10, 11, OR 2013): 22,97 €
- Contributo di attivazione ADSL *naked* a seguito del cambio dell'Operatore di accesso con portabilità del numero (cfr. tabella 4, 11, OR 2013): 27,66 €
- Contributo di disattivazione accessi asimmetrici (cfr. tabelle 3, 4, 10, 11, OR 2013): 22,20 (accesso condiviso) e 36,00 €(accesso *naked*);
- Contributi di attivazione e disattivazione accessi simmetrici ATM ed *ethernet flat* (cfr. tabelle 6 e 18, OR 2013).

A tal riguardo, l'Autorità ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione al costo sulla base delle attività sottostanti e delle relative tempistiche di svolgimento (già descritte nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento relative agli anni passati ed, in particolare, con delibere n. 13/09/CIR, 71/09/CIR e 105/10/CIR), oltre che sulla base del costo orario della manodopera che si propone di approvare per il 2013 (46,88 €/h). Di seguito le valutazioni effettuate dall'Autorità.

30. **Contributo di attivazione *ex-novo* di un accesso ADSL condiviso.** Si richiamava che, come indicato al punto 60 della delibera n. 71/09/CIR, le attività sottostanti l'attivazione di un accesso *bitstream* condiviso, includono:

- l'attivazione della coppia in rame in accesso condiviso (attualmente pari, da mercato 4, a 18,33 € fatta salva l'eventuale rivalutazione per il 2013). Rileva a tale proposito che tale contributo è stato ridotto, in conseguenza del meccanismo

di *network cap*, a partire da un valore al costo, approvato per il 2009, pari a 35,88 euro;

o configurazione del *modem*: corrispondente ad un'attività di 7 minuti;

o configurazione del VC: corrispondente ad un'attività di 7 minuti.

Pertanto, sulla base del costo orario della manodopera di cui si è proposto l'approvazione per il 2013 (46,88 €/h), si ha che il costo del contributo in oggetto è pari a 29,27 € (fatta salva l'eventuale rivalutazione per il 2013 del contributo di attivazione *shared access*) a fronte degli attuali 24,50 € di cui all'offerta *bitstream* 2013.

31. **Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked.** Si richiamava che, come indicato al punto D.71 della delibera n. 105/10/CIR, le attività sottostanti l'attivazione di un accesso ADSL *naked*, su linea non attiva, includono:

o l'attivazione di una coppia in rame ULL non attiva (attualmente pari, da mercato 4, a 60,10 € fatta salva l'eventuale rivalutazione per il 2013). Rileva a tale proposito che tale contributo è stato aumentato, in conseguenza del meccanismo di *network cap*, a partire da un valore al costo, approvato per il 2009, pari a 51,28 €

o configurazione del *modem*: corrispondente ad un'attività di 7 minuti;

o configurazione del VC: corrispondente ad un'attività di 7 minuti;

o qualificazione: corrispondente ad un'attività di 10 minuti.

Pertanto, sulla base del costo orario della manodopera di cui si è proposto l'approvazione per il 2013 (46,88 €/h), si ha che il costo del contributo in oggetto è pari a 78,85 € (fatta salva l'eventuale rivalutazione per il 2013 del contributo di attivazione ULL su linea non attiva) a fronte degli attuali 64,77 € di cui all'offerta *bitstream* 2013.

32. **Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked con portabilità del numero.** Al contributo di cui al punto precedente va aggiunto il prezzo approvato con delibera n. 92/12/CIR relativamente alla portabilità del numero, pari a 4,3 euro. Ne segue un costo del contributo in oggetto pari a 83,15 € (a fronte degli attuali 80,19 € di cui all'offerta *bitstream* 2013).

33. **Contributo di attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso.** Si richiamava, come indicato al punto 31 della delibera n. 90/11/CIR, che tale contributo è calcolato come media pesata (sulla base delle attivazioni con e senza permuta) tra i costi previsti per l'attivazione di un accesso *bitstream* condiviso ed i costi previsti per la sola configurazione del VC e del *modem*, pari, in applicazione delle rivalutazioni di cui ai punti precedenti, a 29,27 € e 10,94 €. Ne segue, sulla base dei consuntivi relativi all'anno 2010 disponibili

all'Autorità al momento della consultazione, un costo del contributo in oggetto pari a 19,01 €(a fronte degli attuali 22,97 €di cui all'offerta *bitstream* 2013).

34. **Contributo di attivazione ADSL naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso con portabilità del numero.** Al contributo di cui al punto precedente va aggiunto il prezzo approvato con delibera n. 92/12/CIR relativamente alla portabilità del numero, pari a 4,3 euro. Ne segue un costo del contributo in oggetto pari a 23,31 €(a fronte degli attuali 27,66 €di cui all'offerta *bitstream* 2013).
35. **Contributo di disattivazione di un accesso condiviso e naked.** Si richiamava che, come indicato al punto 60 della delibera n. 71/09/CIR, il contributo di disattivazione di un accesso *bitstream* condiviso è allineato al contributo di disattivazione di un accesso *shared access*, di cui al mercato 4, attualmente pari a 25,50 €(fatta salva l'eventuale rivalutazione per il 2013), a fronte degli attuali 22,20 €previsti in offerta 2013. L'Autorità ha ritenuto altresì, sulla base delle attività sostanzialmente analoghe, che tale contributo possa essere applicato anche nel caso di disattivazione di un accesso *naked* (a fronte degli attuali 36,00 €di cui all'offerta *bitstream* 2013).
36. **Contributi di attivazione e disattivazione degli accessi simmetrici ATM flat** (cfr. tabella 6, OR 2013)<sup>20</sup>: nel richiamare le attività sottostanti descritte al punto 64 della delibera n. 13/09/CIR, l'Autorità ha ritenuto al riguardo congrua una rivalutazione, a partire dai prezzi 2009, alla luce del costo orario della manodopera di cui si è proposto l'approvazione per il 2013 (46,88 €/h).

## **VI.2 Le osservazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 642/12/CONS**

### **OLO**

D.62 Gli **OLO** evidenziano, in via preliminare, la necessità di un'approfondita valutazione delle attività sottostanti i contributi *una tantum* in oggetto e delle relative tempistiche di svolgimento. Si ritiene, in particolare, che la metodologia di *pricing* utilizzata nello schema di provvedimento non sia in linea (comportando in alcuni casi aumenti rispetto al 2012) con l'approccio seguito nel triennio 2010-2012, ove la stessa Autorità ne aveva delineato un percorso di efficienza con conseguenti riduzioni annuali dei prezzi. Gli OLO ritengono, quindi, che le tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti debbano, in via generale e come sopra premesso, essere ridotte anche in considerazione dei recuperi di efficienza consentiti dalle maggiori economie di scala (specie per quanto concerne le attività di configurazione del *modem* e del VC)<sup>21</sup> oltre che nell'ottica di un ragionevole efficientamento dei processi. Gli OLO richiedono altresì, come

---

<sup>20</sup> Si richiama che, come premesso al precedente punto 18, i prezzi degli analoghi contributi degli accessi simmetrici ethernet flat (cfr. tabella 18, OR 2013) sono allineati ai costi ATM.

<sup>21</sup> In merito ai tempi di configurazione del modem e del VC si evidenzia che le relative attività sono svolte, per lo più, in automatico. Al riguardo si richiede una riduzione dei tempi da 7 a 3-5 minuti.

premessi al punto D.9, una sensibile riduzione del costo orario della manodopera stimato dall'Autorità in 46,88 euro/ora.

Ciò premesso, si riportano di seguito le specifiche considerazioni degli OLO.

***Contributo di attivazione ex novo di un accesso ADSL condiviso***

D.63 Alcuni OLO ritengono che il costo di tale contributo debba al più essere compreso tra circa 21 € e 23 € (alla luce di quanto premesso in relazione al costo della manodopera ed ai costi di gestione ordine e di configurazione *modem* e VC, oltre ad una auspicata riduzione del contributo di attivazione *shared access*).

***Contributo di attivazione ex novo di un accesso ADSL naked***

D.64 Alcuni OLO ritengono che il costo di tale contributo debba al più essere compreso tra circa 27 € e 40,58 € (alla luce di quanto premesso in relazione al costo della manodopera ed ai costi di gestione ordine e di configurazione *modem* e VC, oltre ad una auspicata riduzione del contributo di attivazione ULL su linea non attiva).

***Contributo di attivazione ex novo di un accesso ADSL naked con portabilità del numero***

D.65 Alcuni OLO ritengono che le attività aggiuntive relative alla portabilità del numero (NP) sono in parte già remunerate dai costi di gestione dell'ordine inclusi nel contributo di attivazione. Si ritiene, in particolare, che il costo aggiuntivo per l'NP possa al massimo essere pari a 0,5 euro (ovvero il contributo previsto dalla delibera n. 92/12/CIR per ogni numerazione aggiuntiva portata).

***Contributo di attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'operatore di accesso***

D.66 Alcuni OLO ritengono che il costo di tale contributo debba al più essere compreso tra circa 10 € e 13 € (alla luce di quanto premesso in relazione al costo della manodopera ed ai costi di gestione ordine e di configurazione *modem* e VC).

***Contributo di attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'operatore di accesso con portabilità del numero***

D.67 Al riguardo si richiama quanto precedentemente rappresentato in relazione all'NP.

***Contributo di disattivazione accessi asimmetrici condivisi e naked***

D.68 Un OLO ritiene che il costo di tali contributi non possa essere superiore a 18,85 € (alla luce di un costo della manodopera non superiore a 41,87 €/h e di quanto premesso in relazione ai costi di gestione ordine oltre a considerare un tempo di svolgimento delle attività non superiore a 20 minuti).

### ***Contributi di attivazione e disattivazione accessi simmetrici ATM ed ethernet flat***

- D.69 Alcuni OLO, alla luce di un efficientamento delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti, nonché di una riduzione del costo orario della manodopera (36,9 €/h), ritengono che il valore del contributo di attivazione di un accesso simmetrico ATM (1-2 Mbps), orientato al costo di un operatore efficiente, debba essere pari a 74,09 €. Analoghe considerazioni sono espresse con riferimento ai contributi di attivazione relativi alle velocità a 4, 6 e 8 Mbps, per i quali si stimano dei valori pari rispettivamente a 119,80 €, 165,51 € e 211,22 €, nonché relativamente ai contributi di attivazione per accessi simmetrici ATM a 34 e 155 Mbps, per i quali si ritiene che debbano essere applicate analoghe riduzioni. Conseguentemente, si ritiene debbano essere ridotti i contributi di attivazione degli accessi simmetrici *bitstream* su DSLAM *ethernet*.
- D.70 Anche con riferimento ai contributi di disattivazione degli accessi simmetrici ATM, alcuni OLO ritengono che debbano essere apportate delle riduzioni alla luce di un efficientamento delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti, nonché di una riduzione del costo orario della manodopera (36,9 €/h). Si stimano, in particolare, i seguenti valori: 16,07 € (accessi a 1-2 Mbps), 24,16 € (accessi a 4 Mbps), 32,25 € (accessi a 6 Mbps), 40,34 € (accessi a 8 Mbps). Analoghe considerazioni sono espresse con riferimento ai contributi di disattivazione per accessi simmetrici ATM a 34 e 155 Mbps. Conseguentemente, si ritiene debbano essere ridotti i contributi di disattivazione degli accessi simmetrici *bitstream* su DSLAM *ethernet*.
- D.71 Con riferimento ai restanti servizi precedentemente soggetti a *network cap* per i quali l'Autorità non ha espresso un preliminare orientamento nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (es. accessi a consumo, *kit* ATM ed *ethernet*), gli OLO non hanno sollevato particolari considerazioni di rilievo, se non richiedere l'applicazione di riduzioni, rispetto al 2012, in linea a quanto previsto dal meccanismo di *network cap* nel periodo 2010-2012. Con particolare riferimento ai *kit ethernet*, nel sottolineare che i relativi prezzi incidono fortemente sul costo complessivo della nuova piattaforma, gli OLO richiedono, anche in ottica di incentivo alla migrazione, riduzioni maggiori.

### **TELECOM ITALIA**

- D.72 Con riferimento al contributo di cambio operatore, Telecom Italia rileva che il relativo costo è stato valutato dall'Autorità considerando che nel circa 56% dei casi l'attività non richiede alcuna permuta in centrale. Tale dato (che risale al 2010) non è rappresentativo, secondo Telecom Italia, del scenario ipotizzato per il 2013, nel quale, stanti sia le forti riduzioni di prezzo della banda *ethernet* indicate dall'Autorità che rendono la soluzione *ethernet* economicamente molto più vantaggiosa di quella ATM, sia la crescente saturazione della rete ATM, con il presumibile orientamento degli operatori verso un maggior utilizzo della soluzione *ethernet* a discapito di quella ATM. Tale situazione sarà ancora più frequente nel caso dell'acquisizione di nuovi accessi, facendo sì che nei casi di cambio

operatore il *recipient* si orienti essenzialmente per la realizzazione del nuovo accesso sulla piattaforma *ethernet*. L'incidenza di questo tipo di migrazioni, che richiedono palesemente la realizzazione della permuta, farà sì che i costi di cambio operatore di accesso saranno molto più spostati verso la tipologia "con permuta". Per tale motivo Telecom Italia richiede che sia riconfermato il prezzo di cambio operatore di accesso approvato per il 2012 e riproposto nell'offerta *bitstream* 2013.

### VI.3 Le conclusioni dell'Autorità

D.73 Si fa riferimento alle richieste degli OLO (punto D.62) di riduzione delle tempistiche coinvolte nelle attività sottostanti i contributi *una tantum* in oggetto. Si ritiene, in proposito, non accoglibili allo stato le suddette richieste atteso che le tempistiche sottostanti già derivano da ipotesi di efficientamento [si tratta di tempistiche per lo più relative a configurazioni *modem* e VC per le quali si è stimato un tempo di 7 minuti (a fronte di 3-5 minuti ipotizzati da alcuni OLO), le restanti componenti di costo derivano da contributi relativi a servizi del mercato 4]. Rileva, al riguardo, che le condizioni economiche di alcuni contributi *bitstream* sono, nel 2013, superiori al 2012 in quanto le condizioni economiche 2012 risentono del meccanismo di *network cap* vigente in tale anno e nei precedenti (2010-2011), in ottemperanza del quale Telecom Italia ha applicato delle riduzioni, in alcuni casi anche rilevanti, per compensare prezzi di altri servizi, all'interno dello stesso paniere, in aumento. Le condizioni economiche 2013 riequilibrano i prezzi allineandoli ai costi delle attività sottostanti. L'Autorità ritiene d'altra parte singolare che alcuni OLO abbiano in questi anni contestato il meccanismo di *network cap*, a causa della possibilità per Telecom Italia di modificare (in aumento o in riduzione) i prezzi dei singoli servizi pur nel rispetto del *cap* complessivo, salvo in questa occasione richiedere l'applicazione delle sole riduzioni di prezzo intercorse.

D.74 Con riferimento all'osservazione di Telecom Italia (punto D.72) si richiama che l'Autorità, nelle valutazioni di cui allo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha calcolato il contributo di cambio operatore come media pesata tra i costi previsti per l'attivazione di un accesso *bitstream* condiviso ed i costi previsti per la sola configurazione del VC e del *modem*. I pesi sono stati determinati sulla base di dati relativi al 2010, che mostrano che nel circa 56% dei casi le attivazioni si hanno "senza permuta". L'Autorità, essendo tali dati i più recenti in propria disponibilità, ritiene di confermare gli orientamenti espressi. Eventuali variazioni dei pesi (sopra considerati) effettivamente occorse negli anni successivi al 2010 potranno essere prese in considerazione nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta *bitstream* 2014.

D.75 Ciò premesso, l'Autorità, alla luce del costo orario della manodopera approvato per il 2013 con lo schema di delibera relativo all'offerta WLR 2013 e comunque recepito in via definitiva nella delibera n.747/13/CONS (e pertanto anche in questo procedimento), dei chiarimenti forniti in premessa in relazione ai costi di gestione ordine e *number portability*, e di quanto approvato con delibera n. 747/13/CONS in relazione ai contributi *una tantum* dei servizi di accesso

disaggregato, ritiene, in linea agli orientamenti preliminarmente espressi, di approvare, per i contributi *un tantum* di cui ai precedenti punti 30-35, i prezzi di seguito indicati. Nella tabella che segue è altresì riportato un confronto con i prezzi approvati nel 2012 e quelli proposti da Telecom Italia per il 2013.

	OR 2012	TI 2013	AGCOM 642/12/CONS (* )	AGCOM 2013
<b>Attivazione ex-novo di un accesso ADSL condiviso</b>	24,50	24,50	29,27	<b>47,35</b>
<b>Attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked</b>	64,77	64,77	78,85	<b>74,70</b>
<b>Attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked + NP</b>	80,19	80,19	83,15	<b>79,00</b>
<b>Attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso</b>	22,97	22,97	19,01	<b>26,97</b>
<b>Attivazione ADSL naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso + NP</b>	27,66	27,66	23,31	<b>31,27</b>
<b>Disattivazione accesso asimmetrico condiviso</b>	22,20	22,20	25,50	<b>28,60</b>
<b>Disattivazione accesso asimmetrico naked</b>	36,00	36,00	25,50	<b>28,60</b>

(\*) al netto delle rivalutazioni dei contributi *un tantum* dei servi di accesso disaggregato

D.76 In relazione ai *contributi di attivazione e disattivazione degli accessi simmetrici ATM ed ethernet flat*, l'Autorità, nel richiamare quanto evidenziato al precedente punto D.73 circa la non plausibile riduzione delle tempistiche ritiene di confermare gli orientamenti espressi nello schema di provvedimento a consultazione (cfr. punto 36, sopra riportato), effettuando una rivalutazione, a partire dai prezzi 2009, alla luce del costo orario della manodopera approvato per il 2013 (46,88 €/h). Si ottengono i prezzi di seguito riportati (si rileva, in particolare, un aumento di circa il 4% rispetto ai prezzi approvati nel 2012).

Accessi simmetrici ATM	Contributo di attivazione (€)	Contributo di disattivazione (€)
1, 1,6, 2 Mbit/s	146,67	44,40
4 Mbit/s	293,35	88,79
6 Mbit/s	440,02	164,53
8 Mbit/s	586,69	219,37
34 Mbits	880,04	70,32
155 Mbits	1.466,73	70,32

Accessi simmetrici Ethernet	Contributo di attivazione (€)	Contributo di disattivazione (€)
2 Mbit/s	146,67	44,40
4 Mbit/s	293,35	88,79
6 Mbit/s	440,02	164,53
8 Mbit/s	586,69	219,37

10 Mbit/s	733,37	221,98
-----------	--------	--------

D.77 Con riferimento agli altri servizi precedentemente soggetti a *network cap*, l'Autorità, atteso peraltro che gli operatori non hanno sollevato al riguardo particolari rilievi, ritiene, considerata l'irrelevanza dei relativi volumi nel triennio di vigenza del meccanismo di *network cap* (2010 – 2012), che i valori dei prezzi 2012 costituiscano una ragionevole approssimazione dei relativi costi 2013. E' fatta eccezione per i contributi *una tantum* di *variazione di configurazione* del profilo fisico di linea<sup>22</sup> e quelli relativi alle VLAN (di seguito elencati), che l'Autorità ha rivalutato con delibera n. 36/13/CIR (consultazione pubblica offerta *bitstream* NGA 2013). Suddette rivalutazioni, che andranno confermate agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 36/13/CIR, si ritengono applicabili, attesa la similarità delle attività sottostanti, anche all'offerta *bitstream* rame 2013.

**Contributo di variazione configurazione del profilo fisico di linea: 10,03 €** (a fronte di 10,00 € approvato per il 2012);

**Contributi una tantum per ciascuna VLAN**

- *Attivazione di VLAN di raccolta Single tag o s-VLAN Double tag: 23,60 €* (valore approvato per il 2012: 51,21 €);
- *Variazione del valore/profilo di banda: 14,61 €* (valore approvato per il 2012: 43,10 €);
- *Disattivazione: 14,61 €* (valore approvato per il 2012: 43,10 €);
- *Modifica del punto di consegna: 33,60 €* (valore approvato per il 2012: 61,26 €);
- *Variazione del numero di user-VLAN associati ad un accesso già attivo: 10,03 €* (valore approvato per il 2012: 10,00 €);
- *Spostamento contemporaneo di una o più user-VLAN da una VLAN, o s-VLAN, ad un'altra: 10,03 €* (valore approvato per il 2012: 10,00 €).

**Contributi una tantum per ciascun aggregato di banda**

- *Attivazione: 23,60 €* (valore proposto da Telecom Italia per il 2013: 25,74 €);
- *Variazione del valore di banda aggregata associata ad una specifica combinazione area/CoS di un kit di consegna: 14,61 €* (valore approvato per il 2012: 43,10 €);

---

<sup>22</sup> Rientrano in questa casistica le variazioni relative alla configurazione dei parametri tecnici richiesti su una stessa linea fisica (cambio profilo fisico: velocità di aggancio del modem e/o parametro fast"/"interleaved" per la correzione degli errori trasmissivi sulla linea di accesso).

- *Disattivazione: 14,61 €* (valore proposto da Telecom Italia per il 2013: 15,70 €).

## VII. ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA

### VII.1 *Le osservazioni degli operatori alternativi*

#### *Migrazione da ATM ad Ethernet*

D.78 Alcuni OLO segnalano la non disponibilità, ad oggi (al momento della consultazione), di tutte le funzionalità indicate all'art. 3, comma 4, della delibera n. 94/12/CIR. Chiedono, pertanto, uno slittamento della data di *End of Sale* ATM e, conseguentemente, un'estensione del periodo di migrazione (e relative promozioni) almeno fino al 31 dicembre 2015.

#### *Kit di consegna ethernet*

D.79 Un OLO ha segnalato alcune criticità relative all'introduzione dei modelli innovativi per i *kit* di consegna *bitstream ethernet*. Evidenzia in particolare che Telecom Italia, nonostante le previsioni della delibera n. 94/12/CIR<sup>23</sup>, art. 3, comma 6, come ribadito nella delibera n. 10/13/CIR, art. 2, comma 4, relativamente ai servizi *bitstream* NGA, non ha al momento introdotto i suddetti modelli innovativi, salvo riportare in offerta *bitstream* 2013 una generica affermazione riguardante l'introduzione, entro la prima metà del 2013, di nuovi apparati Cisco ASR-903<sup>24</sup>.

Al riguardo evidenzia quanto segue:

- le prestazioni degli apparati di terminazione dei *kit* evoluti sono di tale importanza che l'introduzione delle relative funzionalità è stata ritenuta propedeutica dall'Autorità alla data dell'*End of Sale* ATM (tra tali funzionalità si richiamano quelle relative alla gestione *multiCoS* delle VLAN<sup>25</sup>, la consegna congiunta *bitstream* xDSL e NGA)<sup>26</sup>;

---

<sup>23</sup> Telecom Italia si adopera in modo da rendere disponibili, entro la prima metà del 2013, modelli innovativi per l'apparato di terminazione del kit di consegna ethernet i quali, quantomeno a parità di prestazioni, consentano una sostanziale riduzione dei costi.

<sup>24</sup> OR 2013 *bitstream*, par 18.1: "Telecom Italia renderà disponibile, entro la prima metà del 2013, un nuovo modello per l'apparato di terminazione evoluto del Kit di consegna ethernet che è stato individuato nel modello cisco ASR-903".

<sup>25</sup> OR 2013 *Bitstream*, par. 14.4.4 Modello di trasporto con VLAN MultiCoS: "Per le VLAN MultiCoS è necessario l'utilizzo del Kit di consegna ethernet evoluto, attualmente basato sull'apparato Cisco modello 7609...".

<sup>26</sup> OR 2013 *Bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori, par. 7.4 *Consegna congiunta dei servizi Bitstream NGA e bitstream xDSL*: "Nel caso in cui i Punti di Interconnessione (PdI) dei servizi *bitstream* NGA coincidano con i PdI dei servizi *bitstream* xDSL <...> Telecom Italia offre il servizio di

- l'effettivo inserimento nell'offerta *bitstream* 2013 dei nuovi apparati CISCO AS-903 determinerebbe di per sé un canone mensile di circa 225 €/mese (a parità di sconto su listino CISCO, cambio euro/dollaro e durata ammortamento) che è molto inferiore a quello previsto per l'apparato 7609 (1.381,80 €/mese, nel caso di apparato ospitato in spazi di Telecom Italia);
- gli apparati CISCO 7609 non hanno caratteristiche idonee (in termini di dimensione e consumi) per essere ospitati in spazi di collocazione di modularità minima (telaio N3 ETSI). Tale circostanza, evidenzia l'OLO, renderebbe come opzione tecnicamente praticabile quella di ospitare i suddetti apparati in spazi di Telecom Italia (laddove disponibili) oppure la necessità di adottare specifiche soluzioni tecniche che in ogni caso determinerebbero condizioni economiche più onerose;
- il modello 7609, come annunciato dalla CISCO, è a sua volta in *end of sale*.

Alla luce di quanto sopra si richiede quanto segue:

- 1) determinazione di prezzi (*set-up* e canone) dei *kit* evoluti (es. CISCO AS 903) non superiori al 20% delle condizioni economiche previste per gli attuali apparati 7609, ovvero non superiori a 225 euro/mese, nell'opzione "ospitati in spazi di TI", e non superiori a 160 euro/mese nella opzione "ospitati in spazi OLO";
- 2) ove Telecom Italia dovesse continuare ad installare gli apparati 7609 per sua autonoma decisione l'OLO dovrà poter ottenere il servizio allo stesso prezzo di cui al punto precedente;
- 3) eliminazione di tutti i costi accessori (interfacce lunga distanza, raccordi a/f).
- 4) nel caso in cui l'OLO abbia necessità di interconnettersi ad un punto di interconnessione (PdI) aperto al *Bitstream Ethernet* in spazi di Telecom Italia, ma ciò non sia possibile per impedimenti tecnici dipendenti da Telecom Italia, la stessa deve provvedere a rendere disponibile una soluzione alternativa che virtualizzi l'interconnessione ad un altro PdI a scelta dall'OLO, applicando le condizioni economiche che sarebbero determinate in assenza dei suddetti impedimenti tecnici.

### ***Degradi***

D.80 Un **OLO** rileva che, per i degrading di natura infrastrutturale, Telecom Italia prevede di fornire all'OLO una previsione di risoluzione entro 10 gg dalla data di ricezione reclamo (DRR), salvo riservarsi la possibilità di rimodulare tale previsione. Si chiede pertanto la rimozione della possibilità per Telecom Italia di rimodulare la previsione di risoluzione del degrado e, in ogni caso, l'ininfluenza della rimodulazione ai fini del conteggio degli SLA e penali.

---

*consegna congiunta all'operatore dei due servizi. Il servizio è disponibile solo sui kit di consegna xDSL che utilizzano l'apparato CISCO 7609 come apparato di terminazione L2..."*

D.81 Un OLO evidenzia che nel caso in cui a seguito dell'apertura di un *trouble ticket* di *assurance*/degrado vi è la necessità di procedere ad una variazione della configurazione degli accessi (*downgrade* della velocità di linea), Telecom Italia prevede che gli ordinativi di variazione di configurazione siano espletati con SLA base di attivazione, ossia 10 gg nel 95% dei casi e 21 gg nel 100% dei casi. Si rileva inoltre che in tal caso Telecom Italia applica il contributo *una tantum* di variazione della configurazione, pari a 10 Euro. Al riguardo, in considerazione del fatto che la variazione della configurazione viene imposta da Telecom Italia come misura atta a risolvere in fase di *assurance* un disservizio/degrado, si ritiene che la stessa variazione debba essere gestita con i medesimi SLA di *assurance* previsti per la gestione dei disservizi e senza alcun corrispettivo.

## VII.2 Le osservazioni di Telecom Italia

D.82 In relazione al punto D.78, Telecom Italia fa presente che al momento l'unica funzionalità propedeutica all'EoS ATM che non è ancora stata rilasciata in esercizio, per motivi di saturazione della capacità produttiva della propria funzione di *Information Technology* (IT), è la gestione delle pile protocollari IPoE per VLAN N:1 (solo per accessi ADSL) e PPPoE per VLAN QinQ dette anche 1:1 (per accessi sia ADSL sia SHDSL). La data pianificata per il rilascio di tale funzionalità già comunicata al mercato è il 27 settembre 2013, pertanto la "data minima" di EoS ATM è il 27 ottobre 2013.

D.83 In relazione al punto D.79, Telecom Italia ha rappresentato, nel corso delle attività istruttorie, che il ritardo nell'introduzione dell'apparato *Cisco* ASR-903 è dovuto alle scelte del costruttore. Precisa altresì quanto segue:

- negli ultimi mesi del 2011, per poter quanto prima introdurre nuovi e meno costosi apparati di terminazione L2, Telecom Italia ha varato una specifica gara tra i fornitori che si è conclusa a maggio 2012 con l'aggiudicazione delle commesse per la fornitura delle due tecnologie *Cisco* e *Juniper*. In base all'esito di tale gara, l'apparato ASR-903 di *Cisco* era stato ritenuto ottimale in termini di costo/prestazioni e tale scelta era stata annunciata in anteprima in varie sedi anche agli operatori;
- un apparato *standard*, così come prodotto dal costruttore, non può essere immediatamente utilizzato da Telecom Italia per la realizzazione delle funzionalità inerenti all'apparato di terminazione L2 del *Kit* di consegna, in quanto non gestisce tutti i modelli di servizio previsti dall'offerta e, quindi, sono necessari sviluppi *ad hoc*;
- *Cisco* aveva inizialmente previsto di completare l'adeguamento dell'apparato ASR-903 per l'inizio del 2013, salvo poi modificare i suoi piani, rimandandoli di un anno. Pertanto, la disponibilità di apparati ASR-903 è stata rinviata;

- al fine di non rimandare al 2014 l'introduzione del nuovo apparato, Telecom Italia ha adottato un piano finalizzato a predisporre l'apparato *Juniper MX240*;
- le prove di validazione tecnica dell'apparato *Juniper MX240* si sono concluse con esito positivo.

Telecom Italia ritiene altresì che, sulla base della normativa in vigore, il prezzo dell'apparato di terminazione L2 (parte integrante del *Kit* di consegna) dovrà essere definito sulla base degli effettivi costi sostenuti da Telecom Italia, considerando le catene impiantistiche (soluzioni) utilizzate ed a costi pieni (*Full Cost*). Al riguardo Telecom Italia ritiene, inoltre, che la disponibilità di un nuovo apparato che a costi più contenuti fornisce le stesse funzionalità del precedente, non comporti necessariamente che si debba fissare un prezzo diverso per l'erogazione del medesimo servizio. Tale approccio creerebbe infatti differenziazioni tra gli operatori che si sono già dotati di *Kit* di consegna precedentemente all'introduzione dei nuovi modelli, ai quali sarebbe applicato il prezzo relativo al vecchio e più costoso apparato, ed operatori che acquisiranno il nuovo apparato, che sarebbero invece gli unici beneficiari dell'ottimizzazione dei costi. Telecom Italia ritiene, invece, che possa essere più opportuno prevedere un unico prezzo per la funzionalità di *Kit* di consegna, il cui valore sia ottenuto di anno in anno dalla media ponderata dei costi relativi all'intero parco di apparati presenti in campo, sia quelli di nuova introduzione che quelli attivati in precedenza.

Telecom Italia propone quindi di applicare un *pricing* unico, indipendente dalla tecnologia impiegata, valutato in logica di orientamento al costo sulla base dell'attuale parco installato e delle previsioni di nuovi *Kit*, per le seguenti due fasce di *Kit* di consegna:

- *Cisco 3750, Juniper MX5, ecc.*;
- *Cisco 7609, Juniper MX240, ecc.*

Tale prezzo riguarderebbe tutti gli operatori che usufruiscono del servizio e non solo le nuove attivazioni.

Riguardo alla richiesta di un OLO di determinare, in base a presunti dati di mercato, prezzi degli apparati di terminazione L2 dei *Kit* di consegna non superiori al 20% di quelli attualmente pubblicati, Telecom Italia, oltre a ribadire che si tratterebbe di condizioni economiche senza alcun riferimento ai reali costi sostenuti, rappresenta che non è corretto prendere a riferimento i prezzi che i fornitori applicano per apparati *standard* che non dispongono, cioè, di tutte le funzionalità necessarie ad erogare il servizio del *bitstream* per come è oggi previsto in offerta di riferimento. Inoltre, sempre con riferimento al principio di orientamento al costo, non condivide l'ulteriore richiesta degli operatori né in merito all'eliminazione dei costi relativi ai raccordi, che sono parte essenziale della catena impiantistica del *Kit* di consegna, né in merito all'eliminazione dei

costi relativi alle prestazioni accessorie opzionali, quali le interfacce a lunga distanza, qualora richieste dall'operatore.

Telecom Italia, infine, con riferimento alla richiesta di “virtualizzare” l'interconnessione dell'operatore (punto D.79), ribadisce che per il principio della causalità, tutti i costi di realizzazione del *Kit* di consegna, inclusa la virtualizzazione, devono essere interamente remunerati dall'operatore. Fa inoltre presente che l'offerta di riferimento rende disponibili ben oltre 400 centrali che fungono da Punti di Interconnessione (PdI) ed un'ampia gamma di possibilità per l'ubicazione dell'apparato di terminazione L2:

- apparato di terminazione L2 in spazi OLO collocazione fisica/virtuale;
- apparato di terminazione L2 presso POP OLO, esterno alle centrali TI;
- apparato di terminazione L2 presso spazi TI.

Pertanto, nel caso in cui l'esito dello studio di fattibilità per il *Kit di consegna* dia esito negativo (ad es. per mancanza di spazi) in una determinata centrale PdI, gli operatori possono optare per un'altra centrale PdI tra quelle disponibili oppure, a parità di PdI, possono scegliere di ospitare l'apparato di terminazione L2 presso il proprio PoP e/o un proprio spazio di collocazione, sopportandone i relativi costi.

D.84 In relazione al punto D.80, Telecom Italia evidenzia che, come descritto nell'offerta di riferimento, nel caso di *degrado di tipo infrastrutturale*, provvederà a fornire all'Operatore la previsione di risoluzione, rimodulabile, entro 10 giorni solari a partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR). La data di prevista risoluzione viene notificata all'Operatore anche nel caso di rimodulazione, al fine di consentire a quest'ultimo di gestire un'efficace comunicazione con il proprio cliente finale. In ogni caso la comunicazione ed eventuale rimodulazione della data di prevista risoluzione non influenza il calcolo degli SLA e penali.

D.85 In relazione al punto D.81, Telecom Italia conferma che, come descritto nel documento “Manuale delle Procedure per servizi *Bitstream*” (paragrafo 2.3.10), non viene applicato alcun contributo alle variazioni di profilo in caso di *downgrade* della velocità di linea ADSL. Per quel che riguarda i tempi in cui tale variazione viene effettuata Telecom Italia, in “*best effort*”, gestisce in priorità queste lavorazioni con un tempo obiettivo di 2 giorni lavorativi, non ulteriormente comprimibili tenendo conto che si tratta, a tutti gli effetti, di una variazione che impatta in modo completo sulla catena di *provisioning*, *assurance* e fatturazione al pari di una variazione *standard*.

### **VII.3 Le considerazioni dell'Autorità**

D.86 Con riferimento al punto D.78, in merito alla richiesta di slittamento della data di *End of Sale* ATM, l'Autorità preso atto di quanto rappresentato da Telecom Italia al punto D.82, ritiene, allo stato, di confermare quanto disposto al riguardo con

delibera n. 94/12/CIR (art. 4)<sup>27</sup>. Con riferimento alla richiesta di estensione del periodo di migrazione e delle relative agevolazioni (il cui termine, ai sensi della delibera n. 158/11/CIR, è il 31 dicembre 2013) l'Autorità non ritiene opportuna una ulteriore estensione al fine di non disincentivare il mercato alla migrazione.

D.87 In relazione al punto D.79, l'Autorità richiama che Telecom Italia è tenuta a comunicare, quanto prima, la data di effettiva disponibilità dei nuovi *kit* di consegna *ethernet* alla luce di quanto previsto dalla delibera n. 94/12/CIR, art. 3, comma 6, “*Telecom Italia si adopera in modo da rendere disponibili...modelli innovativi per l'apparato di terminazione del kit di consegna ethernet ...i quali, quantomeno a parità di prestazioni, consentano una sostanziale riduzione dei costi*”.

A tal riguardo si evidenzia che Telecom Italia, in data 26 luglio 2013, ha comunicato all'Autorità ed agli operatori mediante il proprio portale *wholesale*, la disponibilità di nuovi modelli per settembre-ottobre 2013 (la data di effettiva operatività sarà comunicata mediante *news* su portale *wholesale*). In particolare, Telecom Italia ha comunicato di aver pianificato l'introduzione dei seguenti nuovi apparati:

- Per l'offerta *bitstream ethernet su rame*:  
Apparato Juniper MX5;
- Per l'offerta *bitstream Ethernet su rame e bitstream NGA*:  
Apparati Juniper MX240 e CISCO 7604 (apparati equivalenti dal punto di vista impiantistico ed economico; la scelta dello specifico modello da utilizzare è effettuata, di volta in volta, da Telecom Italia a fronte di un ordine dell'operatore).

Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per i suddetti apparati sono le seguenti.

---

<sup>27</sup> *Telecom Italia è autorizzata ad effettuare il provisioning di nuovi accessi bitstream in tecnologia ethernet per le centrali già coperte (o che lo saranno) da suddetta tecnologia non prima di un mese dalla data della comunicazione di cui al comma precedente e comunque non prima del 28 febbraio 2013.*

KIT DI CONSEGNA ETHERNET MX5		Canone mensile	Contributi di attivazione / cessazione
In spazi OLO		€ 70,85	€ 2.152,86
In spazi TI (colocazione virtuale)		€ 216,66	€ 2.152,86
<b>Delta incrementale per interfacce</b>			
	quantità	Canone mensile	Contributo di attivazione
1Gb/s sino a 70km: SFP-1GE-LH	1	€ 25,87	€ 68,68

  

KIT DI CONSEGNA ETHERNET MX240/CISCO 7604		Canone mensile	Contributi di attivazione / cessazione
In spazi OLO		€ 257,72	€ 2.740,78
In spazi TI (colocazione virtuale)		€ 1.173,99	€ 2.350,78
<b>Delta incrementale per interfacce</b>			
	quantità	Canone mensile	Contributo di attivazione
1Gb/s sino a 70km: SFP-1GE-LH / SFP-GE-Z	1	€ 13,04	€ 61,11

Le suddette condizioni economiche saranno valutate dall'Autorità nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2014, anche al fine di poter acquisire maggiori evidenze circa i costi sottostanti. Nel corso del suddetto procedimento potrà essere altresì valutata, in contraddittorio con gli operatori, la proposta di Telecom Italia (punto D.83) di definizione di un *pricing* unico per l'apparato di terminazione del *kit* di consegna *ethernet*, indipendente dalla tecnologia impiegata.

D.88 Con riferimento alle osservazioni degli OLO di cui ai punti D.80 e D.81, l'Autorità ritiene esaustivi i chiarimenti forniti al riguardo da Telecom Italia (punti D.84 e D.85).

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## DELIBERA

### Articolo 1

#### (Approvazione dell'offerta di riferimento *bitstream* di Telecom Italia per l'anno 2013)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento *bitstream* su rete in rame per l'anno 2013, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 31 ottobre 2012, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.

**Articolo 2**  
**(Modifiche dell'offerta di riferimento *bitstream* di Telecom Italia per l'anno 2013)**

1. Telecom Italia applica ai servizi di seguito elencati i prezzi corrispondentemente riportati.

	(€)
<b>Contributo Prequalificazione completa</b>	<b>16,88</b>
<b>Contributo Prequalificazione ridotta</b>	<b>9,07</b>
<b>Interventi a vuoto</b>	<b>74,23</b>
<b>Ripristino borchia</b>	<b>66,41</b>
<b>Cambio piattaforma da ATM a Ethernet</b>	<b>38,99</b>
<b>Studio di fattibilità modello subtelaiolo dedicato Operatore</b>	<b>886,03</b>
<b>Progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo, aggiornamento banca dati</b>	<b>1.125,12</b>
<b>Contributo aggiuntivo di ampliamento schede su subtelaiolo</b>	<b>281,28</b>
<b>Studio di fattibilità modello switch ethernet adiacente al DSLAM</b>	<b>886,03</b>

2. Telecom Italia, fatte salve le promozioni disposte con delibera n. 158/11/CIR (art. 4, comma 6, sesto *bullet*) e quanto indicato con delibera n. 94/12/CIR (art. 2, comma 2), riformula le condizioni economiche dei contributi *una tantum* relativi alle migrazioni massive da *bitstream* ATM ad *ethernet* (di cui alla sez. 14.1.8.2 dell'offerta *bitstream* 2013) secondo quanto di seguito indicato:

- *Importo fisso per ciascun progetto di trasformazione massiva: 351,60 €*
- *Importo per ciascuna centrale Telecom Italia interessata: 16,33 €*
- *Importo per ciascun accesso ADSL interessato al cambio di piattaforma di rete: 18,75 €*

3. Telecom Italia, fatte salve le promozioni disposte con delibera n. 158/11/CIR (art. 4, comma 6, secondo *bullet*), riformula le condizioni economiche dei contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione delle porte dei *kit* ATM (di cui alla sez. 10.4 dell'offerta *bitstream* 2013), come di seguito indicato:

Velocità	Contributo di Attivazione (euro)	Contributo di Disattivazione (euro)
2 Mbit/s	215,57	63,21
4 Mbit/s (IMA)	239,01	
6 Mbit/s (IMA)	262,45	
8 Mbit/s (IMA)	285,89	
34 Mbit/s	215,57	
155 Mbit/s	309,33	

4. Telecom Italia allinea le condizioni economiche (canoni €/mese) della tabella 18 (*listino accessi simmetrici ethernet flat*) e 19 (*prezzi dei modem-CPE in sede cliente finale*) dell'offerta *bitstream* 2013, alle analoghe condizioni economiche per gli accessi simmetrici ATM, come approvate per il 2013.
5. Telecom Italia riformula le condizioni economiche per l'attivazione, variazione o disattivazione delle VLAN afferenti ad una macroarea *ethernet* (di cui alla sez. 14.4.6 dell'offerta *bitstream* 2013) prevedendo un contributo *una tantum* pari a 117,20 €/per ogni blocco da 10 VLAN o frazione.
6. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del canone per accesso ADSL *Naked* (cfr. tabella 4, offerta *bitstream* 2013) prevedendo un valore di 15,14 €/mese.
7. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del canone per accesso ADSL condiviso (cfr. tabella 3, offerta *bitstream* 2013) prevedendo un valore di 6,74 €/mese.
8. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2013 della banda ATM secondo quanto di seguito indicato:
  - classe ABR (MCR): 425,22 €/anno/Mbps;
  - classe ABR (PCR - MCR): 183,54 €/anno/Mbps;
  - classe VBR-rt (SCR): 483,93 €/anno/Mbps;
  - classe VBR-rt (PCR-SCR): 212,72 €/anno/Mbps;
  - classe CBR: 498,86 €/anno/Mbps.
9. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2013 della banda *ethernet*, di primo livello, secondo quanto di seguito indicato:
  - CoS=0: 118,20 €/anno/Mbps;
  - CoS=1: 135,11 €/anno/Mbps;
  - CoS=2: 140,91 €/anno/Mbps;
  - CoS=3: 146,71 €/anno/Mbps;
  - CoS=5: 161,42 €/anno/Mbps;
  - CoS=6: 146,71 €/anno/Mbps.

10. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2013 della banda *ethernet*, di secondo livello, secondo quanto di seguito indicato:

- CoS=0: 40,80 €/anno/Mbps;
- CoS=1: 47,77 €/anno/Mbps;
- CoS=2: 51,11 €/anno/Mbps;
- CoS=3: 54,44 €/anno/Mbps;
- CoS=5: 59,89 €/anno/Mbps;
- CoS=6: 54,44 €/anno/Mbps.

11. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2013 dei seguenti *contributi una tantum* come di seguito indicato:

- *Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL condiviso* (tabelle 3 e 10, OR 2013): 47,35 €
- *Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked* (tabelle 4 e 11, OR 2013): 74,70 €
- *Contributo di attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked con portabilità del numero* (tabelle 4 e 11, OR 2013): 79,00 €
- *Contributo di attivazione ADSL condiviso e naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso* (tabelle 3, 4, 10, 11, OR 2013): 26,97 €
- *Contributo di attivazione ADSL naked a seguito del cambio dell'Operatore di accesso con portabilità del numero* (tabelle 4 e 11, OR 2013): 31,27 €
- *Contributo di disattivazione di un accesso condiviso e naked* (tabelle 3, 4, 10, 11, OR 2013): 28,60 €

12. Telecom Italia riformula le condizioni economiche 2013 dei *contributi una tantum* di attivazione e disattivazione degli accessi simmetrici ATM e *ethernet flat* (di cui alle tabelle 6 e 18 dell'offerta di riferimento 2013), come di seguito indicato:

Accessi simmetrici ATM	Contributo di attivazione (€)	Contributo di disattivazione (€)
<b>1, 1,6, 2 Mbit/s</b>	<b>146,67</b>	<b>44,40</b>
<b>4 Mbit/s</b>	<b>293,35</b>	<b>88,79</b>
<b>6 Mbit/s</b>	<b>440,02</b>	<b>164,53</b>
<b>8 Mbit/s</b>	<b>586,69</b>	<b>219,37</b>
<b>34 Mbits</b>	<b>880,04</b>	<b>70,32</b>
<b>155 Mbits</b>	<b>1.466,73</b>	<b>70,32</b>

Accessi simmetrici Ethernet	Contributo di attivazione (€)	Contributo di disattivazione (€)
<b>2 Mbit/s</b>	<b>146,67</b>	<b>44,40</b>
<b>4 Mbit/s</b>	<b>293,35</b>	<b>88,79</b>
<b>6 Mbit/s</b>	<b>440,02</b>	<b>164,53</b>
<b>8 Mbit/s</b>	<b>586,69</b>	<b>219,37</b>

10 Mbit/s	733,37	221,98
-----------	--------	--------

13. Telecom Italia, fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi, applica per il 2013, con riferimento agli altri servizi precedentemente soggetti a *network cap* ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, le corrispondenti condizioni economiche 2012 approvate dall'Autorità.

### **Articolo 3 (Disposizioni finali)**

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 2 e ripubblica l'offerta di riferimento per l'anno 2013 per i servizi *bitstream* su rame, relativi al mercato 5, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche per l'anno 2013 dei servizi *bitstream*, come modificate con la presente delibera, decorrono, dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

*Roma, 19 dicembre 2013*

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Preto

Per conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani